

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

1041<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

(Antimeridiana)

---

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,  
indi del presidente MANCINO

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-XVII

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-59

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)* . . . . . 61-149

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . .151-184



## INDICE

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## CONGEDI E MISSIONI . . . . . Pag. 1

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . 1

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione:

(4947) *Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio (Relazione orale):*

VERONESI, ministro della sanità . . . . .	3
D'ALÌ (FI) . . . . .	4, 6, 7 e <i>passim</i>
PIATTI (DS), relatore . . . . .	4, 5, 7 e <i>passim</i>
BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali . . . . .	5, 11, 16 e <i>passim</i>
NAPOLI Roberto (UDEUR) . . . . .	6
ANTOLINI (LFNP) . . . . .	5, 8, 13 e <i>passim</i>
SCOPELLITI (FI) . . . . .	8, 9, 10 e <i>passim</i>
DE LUCA Athos (Verdi) . . . . .	11, 19, 20 e <i>passim</i>
LORENZI (DE) . . . . .	12
COVIELLO (PPI) . . . . .	16
BEDIN (PPI) . . . . .	5, 17, 19 e <i>passim</i>
PINTO (PPI) . . . . .	18, 23
BIANCO (DE) . . . . .	18, 20, 21 e <i>passim</i>
SCIVOLETTO (DS) . . . . .	19, 22, 29 e <i>passim</i>
RIPAMONTI (Verdi) . . . . .	19
MONTELEONE (AN) . . . . .	20, 21, 50
MINARDO (FI) . . . . .	22, 37, 55
CUSIMANO (AN) . . . . .	27, 28, 29 e <i>passim</i>

PECORARO SCANIO, ministro delle politiche agricole e forestali . . . . .	Pag. 28, 34, 36
MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU) . . . . .	27, 31
TAROLLI (CCD) . . . . .	31, 39, 40 e <i>passim</i>
BETTAMIO (FI) . . . . .	32, 36, 54
BUCCI (FI) . . . . .	32
RECCIA (AN) . . . . .	35, 46
MORANDO (DS) . . . . .	52
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . .	9, 13, 14 e <i>passim</i>
Verifiche del numero legale . . . . .	9, 10, 11 e <i>passim</i>

## ALLEGATO A

## DISEGNO DI LEGGE N. 4947:

Articolo 1 ed emendamento . . . . .	61
-------------------------------------	----

## Decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1:

Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno n. 52 . . . . .	61
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 . . . . .	73
Articolo 2 ed emendamenti . . . . .	77
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 . . . . .	83
Articolo 3 ed emendamenti . . . . .	87
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 e ordini del giorno nn. 3 e 100 . . . . .	99
Articolo 4 ed emendamenti . . . . .	106
Articolo 5 ed emendamenti . . . . .	107
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 . . . . .	108
Articolo 6 ed emendamenti . . . . .	110

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Democrazia Europea: DE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-l'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

Articolo 7 ed emendamento . . . . .	Pag. 112	<b>GOVERNO</b>	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7 e ordine del giorno n. 200 . . . . .	113	Richieste di parere su documenti . . . . .	Pag. 170
Articolo 8 . . . . .	147	<b>CORTE DEI CONTI</b>	
Emendamenti al titolo . . . . .	147	Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti . . . . .	172
Proposta di coordinamento n. 1 . . . . .	148	<b>INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>	
<i>ALLEGATO B</i>		Annunzio . . . . .	59
<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .</b>	151	Interpellanze . . . . .	172
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		Interrogazioni . . . . .	173
Annunzio di presentazione . . . . .	170	<i>RETTIFICHE</i> . . . . .	184
Assegnazione . . . . .	170		

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

*La seduta inizia alle ore 9,33.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Seguito della discussione del disegno di legge:

*(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli ordini del giorno riferiti all'intero provvedimento.

BUCCIARELLI, *segretario*. Dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Dà la parola al Ministro della sanità.

VERONESI, *ministro della sanità*. I 35.000 *test* condotti su animali sopra i trenta mesi di vita hanno evidenziato fino a questo momento una bassa incidenza, pari a 1 ogni 7.000-8.000 capi, di casi di BSE. La frequenza sporadica della malattia, peraltro in zone diverse del Paese e senza apparente connessione, va giudicata senz'altro positivamente, ma non rende meno urgenti e necessari provvedimenti drastici per tentare di debellare l'encefalopatia spongiforme bovina nel giro di due o tre anni. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR*).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti e gli ordini del giorno sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passa all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.10, 1.200, 1.1, 1.2, 1.204, 1.12, 1.207, 1.3, 1.4, 1.208, 1.210 (limitatamente al comma 3-*bis*), 1.5, 1.0.1, 1.0.4, 1.0.2 e 1.0.3 (testo corretto).

D'ALÌ (*FI*). Gli emendamenti 1.21/2 e 1.21/1 tendono ad inserire tra i procedimenti di distruzione del materiale ad alto rischio anche il nuovo processo di ossidodistruzione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PIATTI, *relatore*. Esprime parere favorevole, oltre che all'emendamento 1.21 (testo 2) della Commissione, del quale segnala il nuovo comma 8, anche agli emendamenti 1.21/1, 1.21/5 e 1.21/6 (testo 2), tra loro identici, ai quali propone di sostituire le parole «se è» con le altre «anche quando sia». Esprime parere favorevole anche sull'emendamento 1.20, chiedendo la soppressione del riferimento al decreto legislativo n. 22. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.21/7 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concorda con il relatore.

NAPOLI Roberto (*UDEUR*). Accoglie la modifica proposta dal relatore ed apprezza l'attenzione posta al procedimento di ossidodistruzione per l'eliminazione del materiale a rischio, che rappresenta una valida alternativa all'incenerimento, come accertato da studi effettuati presso l'università di Messina,

D'ALÌ (*FI*). Invita il relatore a prestare attenzione anche agli emendamenti 1.21/2 e 1.21/3 in cui si prospetta un'alternativa tra i procedimenti di incenerimento e di ossidodistruzione.

PIATTI, *relatore*. Mantiene il parere precedentemente espresso.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.21/2 e 1.21/3 sono stati ritirati. Gli emendamenti 1.12/1, 1.12/5 e 1.12/6 (testo 2) sono stati modificati nel senso indicato dal relatore.

*Il Senato approva gli identici emendamenti 1.21/1 (testo 2), 1.21/5 (testo 2) e 1.21/6 (testo 3) e respinge l'1.21/7.*

SCOPELLITI (*FI*). Chiede la votazione con il sistema elettronico dell'emendamento 1.21 (testo 2).

ANTOLINI (*LFNP*). Sarebbe preferibile anticipare l'efficacia delle disposizioni relative allo smaltimento almeno a partire dal novembre dello scorso anno, altrimenti voterà contro l'emendamento 1.21 (testo 2).

PRESIDENTE. Indice la votazione nominale elettronica dell'emendamento 1.21 (testo 2). Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 10,03, è ripresa alle ore 10,23.*

PRESIDENTE. Riprende la votazione dell'emendamento 1.21 (testo 2), disponendo la verifica del numero legale su richiesta della senatrice Scopelliti. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 10,25, è ripresa alle ore 10,45.*

PRESIDENTE. Riprende le votazioni.

*Previa verifica del numero legale, chiesta ancora dalla senatrice SCOPELLITI (FI), il Senato approva l'emendamento 1.21 (testo 2), nel testo emendato, risultando di conseguenza preclusi i successivi fino all'1.11, nonché gli emendamenti da 1.203 a 1.13. È quindi respinto l'1.101.*

DE LUCA Athos (*Verdi*). Accetta di modificare l'1.20, ma sostituendo l'attuale riferimento al decreto legislativo n. 22 del 1997 con le parole «ai sensi delle leggi vigenti». (*v. Allegato A*).

PIATTI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concorda.

*Il Senato approva l'1.20 (testo 2).*

D'ALÌ (*FI*). Chiede che prima di votare gli identici emendamenti 1.6 e 1.209 sia verificata la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 10,51, è ripresa alle ore 11,12.*

### **Presidenza del presidente MANCINO**

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli identici emendamenti 1.6 e 1.209.

*Previa votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice SCOPPELLITI (FI), il Senato respinge gli emendamenti 1.6 e 1.209, identici tra loro.*

LORENZI (*DE*). Aggiunge la propria firma all'emendamento 1.7.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice SCOPPELLITI (FI), respinge l'emendamento 1.7.*

PRESIDENTE. L'emendamento 1.210 è improcedibile.

*Il Senato respinge quindi l'ordine del giorno n. 52. Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, sono respinti gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3 (testo 3). Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 1.0.4 fino alle parole «decreto-legge»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 1.0.2. Il Senato respinge l'emendamento 1.0.5 fino alle parole «microchip»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 1.0.201.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sugli emendamenti 2.11, 2.1, 2.0.2 e 2.204 la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre sugli emendamenti 2.203, 2.0.3, 2.0.4, 2.101 e 2.202 ha espresso, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, un parere condizionato.

PIATTI, *relatore*. Esprime parere positivo, oltre che sul 2.8 (testo 2) della Commissione, sull'emendamento 2.8/100 e contrario su tutti gli altri.



BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concorda con il relatore.

COVIELLO (*PPI*). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.8/100 per consentire alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente di valutarne le conseguenze finanziarie

BEDIN (*PPI*). L'emendamento può essere riferito al 7.0.2, come 7.0.2/480. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito. Analogamente, il 2.203 può essere riferito a tale articolo aggiuntivo come 7.0.3/1000. (*v. Allegato A*).

*Il Senato approva l'emendamento 2.8 (testo 2); risultano pertanto preclusi gli emendamenti fino al 2.200.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.101, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4 sono stati ritirati, mentre il 2.202 è stato modificato onde recepire le indicazioni della Commissione bilancio. (*v. Allegato A*).

*Il Senato approva l'emendamento 2.202 (testo 2). Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 2.204.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sugli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.200, 3.202, 3.203, 3.201, 3.206, 3.0.100, 3.0.101/1, 3.0.101 e 3.0.1 la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre sull'emendamento 3.0.102 ha espresso, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, un parere condizionato.

PIATTI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.7/1; invita a ritirare gli emendamenti 3.205 e 3.0.102, mentre esprime parere contrario sui restanti.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concorda con il relatore, dichiarandosi favorevole al 3.7. Accoglie gli ordini del giorno nn. 3 e 100.

*Il Senato approva gli emendamenti 3.7/1 e 3.7, nel testo emendato; risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.1 e 3.2.*

BIANCO (*DE*). Ritira gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.0.1.

PINTO (*PPI*). Ritira l'emendamento 3.205.

BEDIN (*PPI*). Ritira il 3.202 e il 3.203.

SCIVOLETTO (*DS*). Ritira l'emendamento 3.201.

RIPAMONTI (*Verdi*). Aggiunge la firma all'emendamento 3.0.101/1 e lo ritira insieme al 3.0.101.

DE LUCA Athos (*Verdi*). Ritira l'emendamento 3.0.102.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.200 è improcedibile.

*Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 3.206.*

MONTELEONE (*AN*). Data la rilevanza della materia trattata, aggiunge la firma all'emendamento 3.0.100.

LORENZI (*DE*). Sottoscrive il 3.0.100.

BIANCO (*DE*). La ricerca sui foraggi per l'alimentazione degli animali è fondamentale, anche per annullare la dipendenza dai cibi transgenici. Per evitare il mancato accoglimento dell'emendamento, sarebbe disposto a trasformarlo in un ordine del giorno.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il Governo lo accoglierebbe.

MONTELEONE (*AN*). Sarebbe preferibile mantenere l'emendamento e riferirlo all'articolo 7 piuttosto che approvare un ordine del giorno.

MINARDO (*FI*). Un ordine del giorno non è strumento sufficiente per risolvere una questione così importante.

SCIVOLETTO (*DS*). Il problema viene adeguatamente affrontato con l'emendamento 7.0.3/1000, in cui è stato trasformato il 2.203.

SCOPELLITI (*FI*). Aggiunge la sua firma e quelle degli altri membri del Gruppo all'emendamento 3.0.100.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento del 3.0.100 che sarà esaminato tra gli aggiuntivi all'articolo 7, come emendamento 7.0.3/481. (*v. Allegato A*). .

PINTO (*PPI*). Riformula l'emendamento 3.204 secondo il parere della Commissione bilancio.

PIATTI, *relatore*. Esprime parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concorda con il relatore.

*Il Senato approva l'emendamento 3.204 (testo 2).*

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 3 e 100 non verranno posti in votazione. Passa all'esame dell'articolo 4 del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PIATTI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concorda con il relatore.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice SCOPPELLITI (FI), il Senato respinge l'emendamento 4.1. Vengono quindi respinti gli emendamenti 4.2 e 4.3.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PIATTI, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 5.0.100 e si rimette al Governo sul 5.0.101. L'emendamento 5.1a sarebbe assorbito dall'approvazione del 5.1 (testo 2) della Commissione.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti della Commissione e sul 5.0.101.

*Il Senato approva gli emendamenti 5.1 (testo 2), con conseguente assorbimento del 5.1a, e 5.0.1.*

DE LUCA Athos (*Verdi*). Mantiene l'emendamento 5.0.100, ritenendo necessario inasprire ulteriormente le sanzioni ed evitare la depenalizzazione di reati che configurano l'attentato alla salute pubblica.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.0.100, che più opportunamente andrà esaminato tra gli aggiuntivi all'articolo 7, come emendamento 7.0.1000. (*v. Allegato A*). Avverte inoltre che è stata presentata una riformulazione del 5.0.101.

D'ALÌ (*FI*). L'emendamento 5.0.101 (testo 2) sembra rispondere più a logiche di natura clientelare interne al Ministero della sanità che non a specifiche esigenze in relazione alla materia oggetto del provvedimento.

*Il Senato approva l'emendamento 5.0.101 (testo 2).*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 6.2 e 6.10.

PIATTI, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 6.1 e 6.2, esprimendo parere favorevole sul 6.10, colpito però dal parere contrario della Commissione bilancio.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Esprime parere favorevole sul 6.4, associandosi all'invito del relatore per quanto riguarda gli altri emendamenti.

*Il Senato approva l'emendamento 6.4.*

CUSIMANO (*AN*). È assai grave che parte della copertura del provvedimento venga reperita azzerando gli stanziamenti erogati appena due mesi fa dalla legge finanziaria per il Fondo per lo sviluppo in agricoltura, di rilevante importanza per il rilancio del settore. Per tale ragione gli emendamenti 6.1 e 6.2 incidono sul Fondo speciale del Ministero della tesoro, uno nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale e l'altro nell'ambito di quella di parte corrente.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. In Consiglio dei ministri è prevalsa la tesi del Tesoro che tutte le Amministrazioni debbano contribuire all'emergenza creata dalla BSE ed anche il Ministro delle politiche agricole e forestali, pur condividendo le preoccupazioni per la riduzione del Fondo per lo sviluppo in agricoltura, ha dovuto adeguarsi.

SCIVOLETTO (*DS*). La questione posta dal senatore Cusimano è reale, ma sembra più opportuno trasformare gli emendamenti in un ordine del giorno che impegni il Governo a recuperare in sede di assestamento di bilancio le somme oggi sottratte al Fondo.

CUSIMANO (*AN*). Lo stato di previsione indicato negli emendamenti ha capienza sufficiente a coprire gli stanziamenti richiesti.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice SCOPELLITI (FI), il Senato respinge l'emendamento 6.1. Sempre con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, risulta respinto anche il 6.2.*

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Ritira l'emendamento 6.10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti

7.0.2/102, 7.0.2/100, 7.0.2/101 (limitatamente alle modifiche dei commi 1 e 3), 7.0.2/103, 7.0.2/104 (limitatamente al primo periodo), 7.0.2/105, 7.0.2/107, 7.0.2/108, 7.0.2/115, 7.0.2/117, 7.0.2/119, 7.0.3/200 (eccetto che sul primo periodo), 7.0.3/202, 7.0.3/204, 7.0.3/302, 7.0.3/300, 7.0.10, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.5/202 e 7.0.6a. La Commissione bilancio ha inoltre espresso parere di nulla osta condizionato sugli emendamenti 7.0.2, 7.0.2/104 (secondo e terzo periodo), 7.0.2/109, 7.0.2/111, 7.0.2/400 e 7.0.2/304.

TAROLLI (*CCD*). Gli emendamenti proposti mirano a recuperare risorse per adeguare le indennità ai danni effettivamente subiti dagli operatori del settore, differenziando gli indennizzi per categorie di bovini ed indicando un termine fisso entro cui si dovrà procedere ai pagamenti.

BETTAMIO (*FI*). L'emendamento 7.0.2/111 ha lo scopo di prevedere anche gli indennizzi per la categoria dei vitelli a carne bianca, che sta subendo la stessa crisi di invenduto.

BUCCI (*FI*). Sottoscrive l'emendamento 7.0.2/100 che raddoppia gli stanziamenti previsti per fronteggiare l'emergenza.

ANTOLINI (*LFNP*). Gli emendamenti 7.0.2/113 e 7.0.2/114 hanno lo scopo di individuare indennizzi non forfetari ma effettivi per ogni capo abbattuto o riacquistato. L'emendamento 7.0.2/119 propone l'istituzione di una Autorità nazionale unica dotata di pieni poteri per affrontare l'emergenza BSE.

D'ALÌ (*FI*). Gli emendamenti 7.0.3/301 e 7.0.3/304 hanno per oggetto gli interventi di natura fiscale, la cui rilevanza rende inspiegabile l'assenza della firma del Ministro delle finanze dal decreto-legge. In realtà, la sospensione o il differimento degli oneri tributari, che comunque andrebbero previsti senza interessi ed estesi anche ai tributi locali, costituiscono misure di carattere temporaneo, mentre solo l'attribuzione di un credito di imposta potrebbe avere effetti positivi sulle categorie, in particolare quella dei piccoli esercenti, duramente colpite dalla crisi.

BEDIN (*PPI*). È disposto a riformulare l'emendamento 7.0.2/400, come suggerito dalla Commissione bilancio. Ritira invece l'emendamento 7.0.3/300.

PIATTI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione di quelli presentati dalla Commissione, sottolineando l'adeguatezza delle risorse stanziare, che non si limitano ai soli 300 miliardi indicati dal provvedimento.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Condivide la necessità di modificare l'emendamento della Commissione, aumentando a 550.000 lire l'indennizzo per i bovini tra i 18 ed i 30 mesi.

RECCIA (*AN*). Il testo proposto dalla Commissione non contempla in modo specifico i bovini appartenenti alla fascia tra i 24 e i 30 mesi, che attualmente non hanno alcuna possibilità di mercato.

BEDIN (*PPI*). Apprezza la disponibilità manifestata dal Ministro, che va nella direzione della proposta da lui presentata.

BETTAMIO (*FI*). Ribadisce la richiesta di prevedere anche gli indennizzi per i vitelli più giovani.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Non si oppone a questa richiesta, anche se naturalmente l'indennizzo dovrà essere pari ad una cifra più bassa delle altre.

*Il Senato approva l'emendamento 7.1. Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice SCOPELLITI (FI), il Senato respinge l'emendamento 7.0.100.*

MINARDO (*FI*). Sottoscrive l'emendamento 7.0.2/100.

*Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 7.0.2/100, fino alle parole «300 miliardi», risultando così preclusi la seconda parte e gli emendamenti successivi fino al 7.0.2/105. Viene quindi respinto l'emendamento 7.0.2/106.*

BIANCO (*DE*). Sottoscrive gli emendamenti del senatore Tarolli.

*Con distinte votazioni nominali elettroniche, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge gli emendamenti 7.0.2/107 e 7.0.2/108.*

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto l'emendamento 7.0.2/8000, recante una nuova formulazione del 7.0.2/400, che è stato quindi ritirato dal senatore Bedin. (*v. Allegato A*).

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Esprime parere favorevole.

*Il Senato approva l'emendamento 7.0.2/8000.*

PRESIDENTE. Il 7.0.2/109 è improcedibile.

TAROLLI (CCD). Ribadisce che lo stanziamento indicato nell'emendamento 7.0.2/110 è troppo esiguo.

*Il Senato respinge il 7.0.2/110 e, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice SCOPELLITI (FI), anche il 7.0.2/111. Vengono respinti gli emendamenti 7.0.2/112, 7.0.2/113 e 7.0.2/114.*

ANTOLINI (LFNP). In Inghilterra gli allevatori vengono indennizzati integralmente mentre in Italia si prevede solo un rimborso forfetario.

*Con distinte votazioni nominali elettroniche, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge gli emendamenti 7.0.2/115, 7.0.2/117 e 7.0.2/119. Vengono respinti anche gli emendamenti 7.0.2/116 e 7.0.2/118. Previa verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice SCOPELLITI (FI), il Senato approva l'emendamento 7.0.2/480 (già 2.8/100), precedentemente accantonato, e l'emendamento 7.0.2 (testo 2), nel testo emendato, con la conseguente preclusione dei successivi emendamenti fino al 7.0.13.*

PRESIDENTE. Alla luce del parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiara l'improcedibilità dell'emendamento 7.0.3/200, salvo che per il primo periodo.

*Il Senato respinge il primo periodo dell'emendamento 7.0.3/200 nonché il successivo 7.0.3/201.*

D'ALÌ (FI). L'emendamento 7.0.3/301 introduce una modifica sostanziale autorizzando gli enti locali a disporre analoghi provvedimenti sui tributi locali.

RECCIA (AN). Sottoscrive l'emendamento.

ANTOLINI (LFNP). Sottoscrive gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore D'Alì e ne chiede la votazione con il sistema elettronico.

*Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 7.0.3/301. Con successiva votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALÌ (FI), è respinto l'emendamento 7.0.3/302. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, con distinte votazioni nominali elettroniche, sono respinti gli emendamenti 7.0.3/202 e 7.0.3/204.*

BEDIN (PPI). Ritira gli emendamenti 7.0.3/300 e 7.0.3/305.

D'ALÌ (FI). Poiché le misure adottate nel provvedimento a favore degli allevatori e dei dettaglianti sono insufficienti, l'emendamento

7.0.3/304, sulla cui votazione insiste, è volto ad attribuire un credito di imposta fino all'anno 2003 pari al 2 per cento del volume di affari.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, respinge l'emendamento 7.0.3/304.*

PRESIDENTE. Comunica che sull'emendamento 7.0.3/481 (già 3.0.100), precedentemente accantonato, la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

BIANCO (*LFNP*). Lo ritira e sottoscrive il 7.0.3/1000 (già 2.203).

MONTELEONE (*AN*). È favorevole all'emendamento 7.0.3/1000.

*Il Senato approva l'emendamento 7.0.3/1000. Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice SCOPELLITI (FI), è respinto l'emendamento 7.0.3/205. È altresì respinto il 7.0.3/206.*

PIATTI, *relatore*. Invita a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 7.0.3/500.

BEDIN (*PPI*). Ritira l'emendamento e presenta l'ordine del giorno n. 200. (*v. Allegato A*).

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno non sarà posto ai voti. Comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 7.0.3/9000 (*v. Allegato A*), che contiene un'integrazione all'emendamento della Commissione 7.0.3 (testo corretto) relativa alle quantificazioni.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Esprime parere favorevole.

MORANDO (*DS*). Poiché non introduce modifiche ai limiti di spesa relativi all'emendamento 7.0.3 (testo corretto), a nome della 5<sup>a</sup> Commissione esprime parere favorevole.

*Con distinte votazioni il Senato approva gli emendamenti 7.0.3/9000 e 7.0.3 (testo corretto), nel testo emendato.*

PIATTI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 7.0.1000 (già 5.0.100).

DE LUCA Athos (*Verdi*). Lo ritira.



TAROLLI (*FI*). Ritira il 7.0.4/200.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice SCOPELLITI (FI), il Senato approva l'emendamento 7.0.4 (testo corretto), risultando conseguentemente precluso l'emendamento 7.0.14. È poi respinto l'emendamento 7.0.5/200.*

MINARDO (*FI*). Sottoscrive l'emendamento.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BETTAMIO (FI), il Senato respinge l'emendamento 7.0.5/201. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nominale elettronica, è respinto il 7.0.5/202. È poi approvato l'emendamento 7.0.5 mentre con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, è respinto il 7.0.6a.*

CUSIMANO (*AN*). Chiede chiarimenti al Governo in ordine all'emendamento 7.0.6 che utilizza per la copertura finanziaria fondi destinanti alla copertura di altre leggi.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Le modalità e le risorse per la copertura finanziaria sono state esaminate in sede di Conferenza Stato-regioni.

*Il Senato approva l'emendamento 7.0.6.*

PRESIDENTE. Avverte che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge. Passa all'esame degli emendamenti riferiti al Titolo del decreto-legge e all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che si intendono illustrati.

*Sono approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti Tit.1 e 1.1. È approvata altresì la proposta di coordinamento n. 1.*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

BUCCIARELLI, *segretario*. Dà annuncio delle interpellanze e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 13.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).  
Si dia lettura del processo verbale.

BUCCIARELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile, Bo, Bobbio, Borroni, Cabras, De Martino Francesco, De Zulueta, Di Pietro, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Muri-  
neddu, Pardini, Piloni, Rocchi e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Diana Lino, Lauricella, Provera, Rigo, Robol, Squarcialupi e Volcic, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale; Andreoli, D'Alessandro Prisco, Manzi, Pasquali, Pianetta e Servello, per partecipare all'Assemblea plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all'estero.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4947.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli ordini del giorno riferiti all'intero provvedimento.

Invito la senatrice segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

BUCCIARELLI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 1.10, 1.200, 1.1, 1.2, 1.204, 1.12, 1.207, 1.3, 1.4, 1.208, 1.210 (limitatamente al comma 3-*bis*), 1.5, 1.0.1, 1.0.4, 1.0.2, 1.0.3 (testo corretto), 2.11, 2.1, 2.0.2, 2.204, 3.3, 3.4, 3.5, 3.200, 3.202, 3.203, 3.201, 3.206, 3.0.100, 3.0.101/1, 3.0.101, 3.0.1, 6.2, 6.10, 7.0.2/102, 7.0.2/100, 7.0.2/101 (limitatamente alle modifiche dei commi 1 e 3), 7.0.2/103, 7.0.2/104 (limitatamente al primo periodo), 7.0.2/105, 7.0.2/107, 7.0.2/108, 7.0.2/115, 7.0.2/117, 7.0.2/119, 7.0.3/200 (eccetto che sul primo periodo), 7.0.3/202, 7.0.3/204, 7.0.10, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.5/202 e 7.0.6a, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 3.204 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della clausola di copertura finanziaria di cui al comma 1-*ter*, ponendo l'onere a carico del fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero dell'ambiente.

Il nulla osta sugli emendamenti 2.203 e 3.0.102 è condizionato, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro approvazione alternativa. Il nulla osta sugli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione al fine di prevedere che lo slittamento dei termini per i versamenti ivi previsti non superi la chiusura dell'esercizio finanziario 2001.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 2.101 e 2.202, è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di un ri-

chiamo al rispetto delle procedure di programmazione nel pubblico impiego. Il nulla osta sull'emendamento 7.0.2 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica del comma 2, alle lettere *b*) ed *e*), nel senso di sostituire le parole "pari a" con le seguenti "fino a" e alla lettera *c*), nel senso di sostituire le parole "fissata in" con le altre "concessa entro il limite di" e all'approvazione dell'emendamento di copertura 7.0.6. Il nulla osta sugli emendamenti 7.0.2/104 (secondo e terzo periodo), 7.0.2/109 e 7.0.2/111 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla loro riformulazione al fine di graduare gli interventi di cui al comma 2, per garantire il rispetto del limite costituito dalle disponibilità del fondo istituito ai sensi del comma 1.».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 2.8/100, 7.0.3/302 e 7.0.3/300, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sugli emendamenti 7.0.2/400 e 7.0.3/304 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla specificazione che si tratta di agevolazioni da erogare nei limiti del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7-*bis* e che sia graduato l'importo degli interventi».

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il Ministro della sanità. Ne ha facoltà. Prego il professor Veronesi di tenere presente che il tempo rimasto a disposizione del Governo è molto ridotto.

VERONESI, *ministro della sanità*. Signor Presidente, sarò brevissimo perché l'argomento è stato a lungo dibattuto in questa sede e in tutto il Paese. Mi limiterò quindi ad aggiornare l'Assemblea circa la situazione attuale dei nostri *test*.

Entro domani saranno stati effettuati 35.000 *test* su animali di oltre trenta mesi. L'incidenza della malattia è finora di quattro casi accertati, con un caso in corso di accertamento. Nel complesso, considerando i dati statistici, siamo al momento in una fase di bassa incidenza (un capo ogni 7.000 o 8.000 circa), che ci permette di definire di tipo sporadico la frequenza della malattia nei nostri bovini. Ciò è convalidato dal fatto che la BSE si sta manifestando in parti diverse d'Italia senza apparente connessione tra un caso e l'altro.

L'assenza di una epidemia ci tranquillizza molto; ciò, tuttavia, non sottrae in alcun modo valore alla necessità di assumere provvedimenti drastici e molto severi, affinché la malattia sia debellata completamente nell'arco dei prossimi anni, che immaginiamo essere due o tre.

Il provvedimento oggi in discussione, non concernendo la salute umana, non riguarda tanto il mio Ministero, quanto piuttosto quello delle politiche agricole. Si tratta, infatti, di provvedere all'eliminazione di materiale a rischio specifico, ad alto rischio e a basso rischio (penso che tutti conoscano ormai la differenza tra queste tre definizioni) e di adottare

provvedimenti economici e fiscali a favore degli allevatori italiani, fortemente danneggiati non tanto dalla vicenda in sé, quanto piuttosto dall'enorme ricaduta psicologica che essa ha avuto nella popolazione.

Penso sia ragionevole procedere alla valutazione dei singoli articoli del decreto-legge, nonché degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

Sono disponibile a fornire ulteriori chiarimenti. (*Applausi dai Gruppi DS, UDEUR e PPI*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALÌ. Signor Presidente, gli emendamenti 1.21/2 e 1.21/1 tendono ad introdurre nell'articolato del decreto-legge la possibilità di prendere in considerazione non solo i procedimenti tradizionali di incenerimento e di coincenerimento, ma anche nuovi procedimenti che la ricerca, come è naturale, continuamente sperimenta e mette in campo; mi riferisco, in particolare, al procedimento di ossidodistruzione.

Non ritengo utile precludersi questa strada, perché sarebbe invece utile aprirsi a nuove forme di ricerca.

Vorrei poi sapere come mai, signor Presidente, anche l'altro provvedimento, il n. 4993, incardinato in quello che stiamo esaminando attraverso gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7 presentati dalla Commissione, non sia stato sottoscritto dal Ministro delle finanze, che è invece strettamente interessato al decreto.

Capisco che il senatore Del Turco sia stato chiamato a ricoprire un ruolo forse più formale che sostanziale nella composizione del Governo; mi sembra, però, veramente particolare e significativo il fatto che la sua firma non compaia tra quelle dei Ministri che hanno sottoscritto un provvedimento che contiene modifiche agli studi di settore e ad alcuni aspetti fondamentali della gestione della finanza e, quindi, del comparto fiscale del nostro Paese.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, in merito alla mancata firma di un Ministro ad un provvedimento, non posso che rinviare il quesito al Governo che ha ritenuto di operare nella sua autonomia.

LAURIA Baldassare. Signor Presidente, aggiungo la firma e do per illustrato l'emendamento 1.21/6 (testo 2), presentato dal senatore Roberto Napoli.

CUSIMANO. Anch'io, signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

PIATTI, *relatore*. Signor Presidente, segnalo una precisazione all'emendamento 1.21. Al comma 8 si stabilisce che le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio.

CORTIANA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me sottoscritti.

MINARDO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.1 e 1.5 da me presentati.

BEDIN, Anch'io, signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che recano la mia firma.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.7 presentato dal senatore Bianco si intende illustrato.

ANTOLINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti e l'ordine del giorno che recano la mia firma.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PIATTI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 1.21/2, 1.21/3, 1.21/1, 1.21/5 e 1.21/6 (testo 2) affrontano la questione del processo di ossidodistruzione. Se i presentatori sono d'accordo, accoglierei la formulazione degli emendamenti 1.21/6 (testo 2), 1.21/1 e 1.21/5 in particolare, con una precisazione: le parole «se è» dovrebbero essere sostituite con le parole «anche quando sia». Infatti, il procedimento di ossidodistruzione è una forma di pretrattamento. Con questa formulazione l'emendamento risulterebbe molto più chiaro.

In merito all'emendamento 1.21/7, vorrei precisare che la questione dei cementifici è già compresa nell'elaborato del Governo. Pertanto, invito il senatore Cusimano a ritirare l'emendamento.

Esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 1.21 della Commissione; il parere è invece contrario sui successivi emendamenti 1.10, 1.200, 1.100, 1.11 e 1.101.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.20, il parere è favorevole, a condizione che venga soppressa la frase finale: «ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», in quanto in tal modo si manterrebbe correttamente l'informazione alle province.

Esprimo infine parere contrario sui restanti emendamenti.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti 1.21/2, 1.21/3, 1.21/1 e 1.21/6 (testo2) se accettano la proposta del relatore di confluire nell'emendamento 1.21/5, nel testo riformulato.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, innanzitutto mi scuso per il ritardo, anche se ho comunque avuto modo di ascoltare l'intervento del sottosegretario Borroni dal mio ufficio.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.21/6 (testo 2), da me presentato, accetto la proposta dal relatore. Desidero tuttavia svolgere una breve riflessione sulle ragioni che hanno spinto sia il sottoscritto che i colleghi di altri Gruppi a presentare questi emendamenti.

L'eliminazione delle carcasse animali e delle farine animali a basso o alto rischio rappresenta uno dei problemi che l'Europa ha di fronte. Esistono in questo ambito varie tecniche e quella dell'incenerimento è una delle più usate. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, ai cui lavori hanno partecipato anche il ministro Pecoraro Scanio ed il sottosegretario Fumagalli Carulli, ha avuto modo di esaminare a suo tempo, su mia proposta, la documentazione prodotta dall'Università di Messina a proposito del procedimento di «ossidodistruzione», già sperimentato ed utilizzato.

Ritengo quindi molto importante che sia stata accolta la proposta di porre attenzione ad una tecnica alternativa all'incenerimento, su cui – come è noto anche al Ministro delle politiche agricole – sono state espresse perplessità, considerato che pare permanga la presenza di scorie e che a determinate temperature non venga eliminato del tutto il prione BSE. Non c'è dubbio, quindi, che la comunità scientifica si stia interrogando su queste due diverse tecniche di distruzione per valutare quale sia la migliore. Il nostro intendimento è stato solo quello di introdurre la possibilità – documentata attraverso i lavori scientifici dell'Università di Messina – di analizzare il risultato di tali studi, che – ripeto – prevedono una tecnica e modalità diverse.

Come ripeto, il problema è stato trattato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, quindi da una sede particolare. Prendo atto con soddisfazione che la proposta da me avanzata sia stata condivisa anche da altri Gruppi, ma soprattutto che il Governo, attraverso i suoi rappresentanti, abbia posto attenzione alla possibilità di considerare diverse modalità nell'ambito di quei pretrattamenti che potrebbero essere introdotti nella filiera, finalizzati all'eliminazione di carcasse e farine animali senza alcun rischio per l'ambiente. Questo è sostanzialmente il motivo che mi ha spinto a presentare l'emendamento 1.21/6 (testo 2) e per il quale accolgo la proposta del relatore, che mi auguro venga approvata dall'Aula.

D'ALÌ. Signor Presidente, rifacendomi a quanto riferito dal senatore Roberto Napoli e rendendo merito al senatore Asciutti – che nella Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti era relatore – di aver colto immediatamente l'importanza delle nuove tecnologie – mi rife-



risko all'ossidodistruzione – sperimentate presso l'Università di Messina, desidero sottolineare l'opportunità che il relatore svolga un'ulteriore riflessione. Credo infatti che sarebbe positivo se venisse accolta anche la proposta, avanzata dagli emendamenti 1.21/2 o 1.21/6 (testo 2), di prevedere in una fase preliminare un'eventuale alternativa – qualora i risultati in senso positivo delle ricerche avviate dovessero essere confermati – tra incenerimento e ossidodistruzione. Ritengo difatti che l'accoglimento della formulazione predisposta dal relatore presupporrebbe una contemporaneità e quindi, una coesistenza dei due processi, che invece, in realtà, possono diventare e finiranno con l'essere alternativi.

Pertanto, prego il relatore di considerare la possibilità di accogliere, oltre alla nuova formulazione dell'emendamento 1.21/1 – su cui sono d'accordo – e di altri emendamenti di uguale contenuto, anche l'emendamento 1.21/2 o l'emendamento 1.21/6 (testo 2), sostanzialmente identici. Come ho già detto, in queste proposte di modifica si stabilisce appunto che, ottenendo risultati positivi in termini di implementazione della ricerca, si possono seguire alternativamente i due procedimenti, quello dell'incenerimento e quello dell'ossidodistruzione.

PRESIDENTE. Ascoltiamo il parere del relatore al riguardo.

PIATTI, *relatore*. Signor Presidente, preferisco confermare le valutazioni già espresse, con la precisazione avanzata. Infatti, in questa fase, pur essendo la ricerca aperta su tali procedimenti, conviene subordinare anche il pretrattamento ad un sicuro incenerimento. Quindi, la dizione più corretta mi sembra quella da me suggerita.

Naturalmente, il problema rimane aperto. Ricordo, a conferma della mia proposta, che il testo è stato faticosamente studiato dal commissario Alborghetti con le rappresentanze delle regioni, di tutte le forze interessate della filiera produttiva e di Federambiente. Sarebbe quindi preferibile non modificare la sostanza anche per queste ragioni.

PRESIDENTE. Vedo che il senatore D'Alì ne prende atto.

Gli emendamenti 1.21/2 e 1.21/3 sono ritirati. Anche l'emendamento 1.21/1 sostanzialmente è ritirato.

D'ALÌ. No, è riformulato.

PRESIDENTE. Ma è sostanzialmente uguale all'emendamento 1.21/5. L'unica differenza è che nell'emendamento 1.21/1 si propone di «aggiungere», mentre all'emendamento 1.21/5 si propone di «inserire». Comunque, il testo che si propone di aggiungere o inserire è il medesimo. Si possono scegliere entrambe le versioni, ma forse tecnicamente sarebbe più corretto l'emendamento 1.21/5.

Senatore Piatti, qual è il suo parere?

PIATTI, *relatore*. Mi sembra che abbiano lo stesso significato. Sarebbe però preferibile optare per la formulazione dell'emendamento 1.21/5.

PRESIDENTE. Credo comunque che si possa procedere ad un'unica votazione degli emendamenti 1.21/1 (testo 2), 1.21/5 (testo 2) e 1.21/6 (testo 3), fermo restando che la collocazione del periodo che viene inserito è quella indicata nell'emendamento 1.21/5.

Metto ai voti l'emendamento 1.21/1 (testo 2), presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori, identico all'emendamento 1.21/5 (testo 2), presentato dal senatore Ascutti, e all'emendamento 1.21/6 (testo 3), presentato dal senatore Napoli Roberto, con la modifica proposta dal relatore e accolta dai presentatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.21/7, presentato dai senatori Cusimano e Reccia.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21 (testo 2).

ANTOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTOLINI. Signor Presidente, vorrei capire la *ratio* in base alla quale, rispetto all'emendamento 1.21, nell'emendamento 1.21 (testo 2) si è aggiunto il punto 8, che così recita: «Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001».

Siccome siamo partiti colpevolmente in ritardo e i danni sono stati causati molto prima rispetto a quella data, l'emendamento dovrebbe avere efficacia retroattiva e prevedere una decorrenza dal mese di novembre. Se l'emendamento resterà così formulato, voteremo contro.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Scopelliti,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.21 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,03, è ripresa alle ore 10,23).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21 (testo 2).

### **Verifica del numero legale**

SCOPELLITI. Vista l'importanza della votazione che stiamo per effettuare, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,25, è ripresa alle ore 10,45).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori con la votazione dell'emendamento 1.21 (testo 2).

### **Verifica del numero legale**

SCOPELLITI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.21 (testo 2), presentato dalla Commissione, nel testo modificato.

**È approvato.**

Sono pertanto preclusi gli emendamenti fino all'1.11, nonché gli emendamenti da 1.203 a 1.13.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Domando ai proponenti se intendono accogliere le modifiche proposte all'emendamento 1.20.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, accolgo la proposta di modifica sostituendo le parole: «ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», con le altre: «ai sensi delle leggi vigenti».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.20, così riformulato.

PIATTI, *relatore*. Il mio parere è favorevole.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.20 (testo 2), presentato dai senatori Cortiana e De Luca Athos.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6, identico all'emendamento 1.209.

### **Verifica del numero legale**

D'ALÌ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,51, è ripresa alle ore 11,12).*

## Presidenza del presidente MANCINO

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.6, identico all'emendamento 1.209.

### Verifica del numero legale

SCOPELLITI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori, identico all'emendamento 1.209, presentato dai senatori Cusimano e Reccia.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 1.7.

LORENZI. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, ne prendo atto.  
Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.7.

SCOPELLITI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Scopelliti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.7, presentato dai senatori Bianco e Murineddu e fatto proprio dal senatore Lorenzi.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.210, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

SCOPELLITI. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Scopelliti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

L'emendamento 1.210 è pertanto improcedibile.

Chiedo al senatore Antolini se accoglie l'invito a ritirare l'ordine del giorno n. 52.

ANTOLINI. Signor Presidente, mantengo l'ordine del giorno e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 52, presentato dal senatore Antolini.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 1.0.1, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

SCOPELLITI. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Scopelliti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Antolini.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Passiamo alla prima parte dell'emendamento 1.0.4, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

Poiché il presentatore ne chiede la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.0.4, presentato dal senatore Antolini, fino alle parole «del presente decreto-legge».



I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.4 e l'emendamento 1.0.2.

Passiamo all'emendamento 1.0.3 (testo corretto), su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.3 (testo corretto), presentato dal senatore Antolini.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.0.5, presentato dal senatore Antolini, fino alla parola «micro-chip».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.5 e l'emendamento 1.0.201.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PIATTI, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.8 (testo 2), risultante da una riformulazione dell'emendamento 2.8 presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PIATTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.8/100, 2.8 (testo2) e 2.202 (testo 2); esprimo inoltre parere contrario sui restanti emendamenti.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concordo con il relatore.

COVIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente la 5<sup>a</sup> Commissione ha chiesto informazioni al Ministero del tesoro in ordine all'emendamento 2.8/100. Ne chiedo pertanto l'accantonamento. La Commissione bilancio si riunirà alle ore 15 e potremo esprimere il parere sull'emendamento nella seduta pomeridiana. Tra l'altro, il senatore Bedin ha fatto presente che l'emendamento, avendo una propria autonomia, non deve essere riferito necessariamente all'articolo 2 del decreto-legge, ma può essere trasferito ad un articolo successivo.

PRESIDENTE. Senatore Coviello, i tempi sono stati programmati. Abbiamo poco tempo a disposizione e ora vogliamo pure rinviare l'esame al pomeriggio?

Se avessimo onorato la seduta antimeridiana con una presenza adeguata di senatori sin dall'inizio sarebbe stato diverso.

COVIELLO. Signor Presidente, la Commissione aveva espresso parere contrario. Ricordo che questo articolo è stato approvato in sede redigente dalla Commissione competente della Camera dei deputati e, a seguito di un maggiore approfondimento sia da parte del Tesoro, sia da parte dell'altro ramo del Parlamento, la Commissione sta meditando e ritiene quindi necessario riunirsi per confermare il proprio parere.

Io non posso sostituirmi alla Commissione in questo caso perché questa deve rivedere un proprio parere. Per questo motivo le chiedo, se è possibile, di votare subito dopo l'eventuale convocazione della Commissione stessa, se lo ritiene opportuno.

PRESIDENTE. Dovremmo sospendere l'esame dell'articolo 2.

Senatore Bedin, è proprio così forte la sua volontà di porre la Commissione bilancio di fronte alla richiesta da parte di quindici senatori di procedere alla votazione del suo emendamento?

BEDIN. Signor Presidente, chiedo la cortesia di considerare l'emendamento in questione come subemendamento all'emendamento 7.0.2.

PRESIDENTE. Proseguiamo allora con l'esame dell'articolo 2 e prendiamo in considerazione quello che il convento offre, come si suol dire.

L'emendamento 2.8/100 viene quindi accantonato per essere poi esaminato in sede di emendamenti all'articolo 7 con il numero 7.0.2./480.

Metto ai voti l'emendamento 2.8 (testo 2), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Gli emendamenti 2.10, 2.11, 2.100, 2.1, 2.13, 2.2 e 2.200 risultano pertanto preclusi.

L'emendamento 2.101 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.202 (testo 2), presentato dai senatori Cusimano e Reccia.

**È approvato.**

Gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono stati ritirati.

L'emendamento 2.203 è stato trasformato nell'emendamento 7.0.3/1000.

Passiamo all'emendamento 2.204, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.204, presentato dai senatori Bianco e Murineddu.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PIATTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.7/1.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.205, inviterei il senatore Pinto al ritiro. Infatti, con il decreto-legge recante disposizioni in materia di *test*, esaminato circa due mesi fa in Aula, erano state destinate risorse specifiche all'incentivazione della produttività; quindi, l'emendamento in esame, pur positivo nei suoi obiettivi, qualora accolto entrerebbe in contrasto con la normativa già approvata precedentemente.

Invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 3.0.102, giacché gli interventi con esso previsti sono stati indicati dai senatori prima dell'emanazione del decreto-legge del Governo.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7/1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

**È approvato.**

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Chiedo al senatore Pinto se accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 3.205, avanzato dal relatore.

PINTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.200, 3.202, 3.201, 3.203, 3.206, 3.0.100, 3.0.101/1, 3.0.101 e 3.0.1; chiedo quindi ai presentatori se intendono ritirarli.

BIANCO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5.

BEDIN. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.202, 3.203 e 3.204.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.200, sul quale la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

SCOPELLITI. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Scopelliti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Pertanto, l'emendamento 3.200 è improcedibile.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.201.

RIPAMONTI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 3.0.101/1 e lo ritiro insieme al successivo 3.0.101.

PRESIDENTE. Senatore Bianco, ritira l'emendamento 3.0.1?

BIANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.206, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

DE LUCA Athos. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore De Luca Athos, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.206, presentato dai senatori Cortiana e De Luca Athos.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.0.100, sul quale la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma a questo emendamento. Mi meraviglio che un emendamento di analogo contenuto, presentato dal senatore Cortiana in riferimento ad un precedente articolo, sia stato ritirato. Capisco che ci sono questioni politiche e problemi di tempo; vorrei però richiamare l'attenzione dell'Aula su questa proposta di modifica, che è estremamente importante. Se questa legge deve passare, bisogna farsi carico del contenuto di questo emendamento, che – come ho già detto – è analogo ad un altro emendamento presentato dal senatore Cortiana e da altri colleghi.

DE LUCA Athos. Non è stato ritirato, è stato trasformato nell'emendamento 7.0.3/1000.

MONTELEONE. Non mi sembra sia stato votato. Comunque, se così è, ripeto con maggior forza ciò che ho detto. Se quell'emendamento è stato respinto, mi permetto di insistere su questo, di contenuto analogo, presentato dai senatori Bianco e Murineddu. Ritengo infatti necessario rivedere la situazione, perché il contenuto di tale proposta di modifica è fondamentale per le questioni che stiamo discutendo.

BIANCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, informo la Presidenza che anche il senatore Lorenzi desidera aggiungere la sua firma all'emendamento 3.0.100.

Vorrei inoltre rilevare che in questo momento è più che necessario prendere in considerazione chi si sta occupando della ricerca, proprio per impedire che il nostro Paese dipenda ancora di più dalle proteine vegetali provenienti da quei Paesi in cui si utilizzano prodotti transgenici, gestiti dalle multinazionali, con cui poi si farebbe fronte alle nostre necessità dal punto di vista dei mangimi.

A mio giudizio, sarebbe importantissimo prevedere proprio in questo disegno di legge un contributo all'Istituto sperimentale per le colture foraggere, al fine di consentirgli di svolgere attività di ricerca.

Comunque, signor Presidente, sono disponibile a trasformare questo emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ed il relatore a pronunziarsi sull'eventuale trasformazione dell'emendamento 3.0.100 in ordine del giorno.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il Governo è d'accordo.

PIATTI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 3.0.100 pone giustamente il problema di un piano per l'alimentazione vegetale e quindi ne condivido il contenuto. Tuttavia, vorrei segnalare che sullo stesso argomento il senatore Cortiana ha presentato una nuova formulazione di un emendamento riferito all'articolo 7, nel quale viene fatta anche una nuova distinzione...

PRESIDENTE. Senatore Piatti, il senatore Bianco ha manifestato la propria disponibilità a trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno, rispetto al quale si può esprimere parere favorevole o contrario o rimettersi all'Aula. Se lo trasferiamo all'articolo 7, non agevoliamo i lavori. La disponibilità del presentatore è piuttosto ampia.

PIATTI, *relatore*. Sono d'accordo, signor Presidente.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, non credo ci sia la necessità di trasformare l'emendamento 3.0.100 in un ordine del giorno. La questione è in termini di danari. Successivamente avremo modo di esaminare un emendamento che riduce lo stanziamento da cinque a due miliardi. Qualora decidessimo di approvarlo, non ci sarebbe bisogno di trasformare l'emendamento ora in discussione in un ordine del giorno.

Invito dunque ad approvare l'emendamento all'articolo 7 che riduce lo stanziamento, così da dare intanto fondi per avviare l'attività. Tutti quanti insieme però dobbiamo dire che quell'emendamento, che prevede la riduzione dei fondi da cinque a due miliardi, vogliamo approvarlo. In questo modo, verrebbe meno la necessità, come ho già detto, di trasformare l'emendamento 3.0.100 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ritirando l'emendamento in questione, però.

MONTELEONE. Certo. Con una posizione del Governo favorevole, possiamo fare a meno di un ordine del giorno.

BIANCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, ringrazio il collega Monteleone, che sostiene il mio emendamento; tuttavia siamo in una situazione di emergenza. Se modifichiamo il decreto, si allungano i tempi per far fronte al problema. Mi accontenterei allora di un ordine del giorno che impegni il Governo.

MINARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINARDO. Signor Presidente, considerando quanto rilevato dal collega Bianco, ossia che si tratta di un'emergenza e di un problema serio, non capisco come si possa pensare di farvi fronte con un ordine del giorno.

Con serietà il Governo e la maggioranza devono trovare una soluzione per approvare l'emendamento. Non condividiamo che il Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione dica che il parere verrà espresso successivamente. La maggioranza non è presente e vuole affrontare il problema con un ordine del giorno. Noi ne prendiamo atto, ma vogliamo anche evidenziare che la BSE nel nostro Paese è un problema serio e deve essere affrontato con provvedimenti seri.

PRESIDENTE. Il titolare dell'emendamento, che risulta essere ancora il senatore Bianco, intende trasformare l'emendamento in un ordine del giorno. Egli a questo punto, dopo le osservazioni del senatore Monteleone, è libero di procedere in tal senso o di ritirarlo, ma non ha altre possibilità.

Senatore Bianco, qual è la sua intenzione?

BIANCO. Signor Presidente, mi pare di aver provocato su questo argomento una breve discussione. A questo punto non trasformo più l'emendamento in un ordine del giorno, lo mantengo e ne chiedo la votazione con appello nominale, mediante procedimento elettronico.

SCIVOLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, la questione è stata attentamente valutata ed è stata affrontata con una riformulazione dell'emendamento 7.0.3. In base a questa, al comma 6 viene stanziato un finanziamento per la ristrutturazione del settore zootecnico ridotto da 30 a 28 miliardi, così da destinare 2 miliardi all'Istituto sperimentale. Non c'è quindi alcuna sottovalutazione, alcuna dimenticanza o, tantomeno, un rinvio.

La decisione più corretta sarebbe quella di ritirare l'emendamento 3.0.100 e di prenderlo in considerazione allorquando si esaminerà l'emen-



damento 7.0.3, nel quale (con la previsione di due miliardi, invece che cinque) è stata data una risposta positiva, sia pur parziale, alla questione.

PRESIDENTE. A me sembra che l'accantonamento di questo emendamento, che non pregiudica l'articolo 3 del decreto-legge, consentirà, quando arriveremo all'esame dell'articolo 7, di quantificare la somma da erogare all'Istituto sperimentale, sia che si tratti di cinque miliardi, come afferma il senatore Bianco, sia che si tratti invece di due miliardi, come sostengono il relatore e il Presidente della Commissione.

Propongo pertanto di accantonarlo, così da poterlo discutere in sede di trattazione dell'articolo 7, dove prenderà il numero 7.0.3/481.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, assieme ai colleghi del Gruppo, a partire dai componenti della Commissione agricoltura, aggiungiamo le nostre firme all'emendamento.

Vorrei capire bene se si vota, perché vorrei fare una breve dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, l'emendamento non viene votato ora, ma lo accantoniamo per votarlo assieme ad altri emendamenti all'articolo 7.

PINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, ad un invito che il relatore mi ha formulato in ordine all'emendamento 3.205, come ella ricorderà, ho aderito e l'emendamento è stato ritirato.

Ella è poi passato all'emendamento 3.204, di cui sono primo firmatario. Tale emendamento ha ricevuto, relativamente alla seconda parte, cioè il comma 1-*ter*, un parere di nulla osta della Commissione bilancio, condizionato ad una riformulazione, che ho accettato, apponendo in tal senso la mia firma sull'originale dell'emendamento stesso. Credo che sia sorto un equivoco quando, alla domanda da lei posta se anche tale emendamento era stato ritirato, un collega ha risposto in senso affermativo. Invece, l'emendamento permane, sia pure con l'accettazione da parte mia della nuova formulazione che la Commissione bilancio ha suggerito. Le chiedo quindi di metterlo in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Pinto, l'emendamento permane perché lei è il primo firmatario ed è il titolare in esclusiva di eventuali ritiri.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 3.204, nel testo che accoglie la condizione posta dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

PIATTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo un parere favorevole. La Commissione bilancio indica la copertura a carico del fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero dell'ambiente; quindi, cambia la destinazione.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Esprimo un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.204 (testo 2).

**È approvato.**

Chiedo al senatore Athos De Luca se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 3.0.102.

DE LUCA Athos. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno presentati all'articolo 3.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, accolgo gli ordini del giorno nn. 100 e 3.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 100 e 3, di contenuto analogo, non verranno messi in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, gli emendamenti si illustrano da sé.

BIANCO. Signor Presidente, l'emendamento 4.2 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PIATTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

SCOPELLITI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Scopelliti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dai senatori Bianco e Murineddu.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PIATTI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 5.1a ha un contenuto analogo all'emendamento 5.1.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 5.0.100, mentre, per quanto riguarda l'emendamento 5.0.101, mi rimetto al parere che esprimerà il rappresentante del Governo.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore ed è favorevole all'emendamento 5.0.101.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 5.1a.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Senatore De Luca, intende accogliere l'invito a ritirare l'emendamento 5.0.100?

DE LUCA Athos. Signor Presidente, prendiamo atto che vi è stato uno sforzo per inasprire le sanzioni, fino a prevedere la sospensione e la chiusura. Tuttavia, vogliamo dire anche ai colleghi che questo risultato non ci soddisfa. Riteniamo che la depenalizzazione in questa materia sia un errore. Dobbiamo reintrodurre nel codice penale alcune penalizzazioni per l'attentato alla salute pubblica. I magistrati che nel nostro Paese ingaggiano difficili battaglie per ridurre alla legalità il settore agroalimentare, che oggi è uno dei grandi affari e *business* del secolo, sono privi degli strumenti per operare. Allora, per questo settore così strategico anche per gli anni a venire, se teniamo alla salute pubblica e vogliamo premiare gli operatori corretti e penalizzare quelli che fanno affari sulla salute pubblica, dobbiamo introdurre disposizioni che sanzionino questo tipo di reati.

Per tali ragioni, signor Presidente, manteniamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Se mi consente, senatore De Luca, l'emendamento 5.0.100 potrebbe più appropriatamente essere ricondotto all'articolo 7, che tratta la materia delle sanzioni. Quindi lo metteremo in votazione con il numero 7.0.1000, con queste sue osservazioni (e poi sentiremo anche il parere del relatore e del Governo), prima dell'emendamento 7.0.4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.101, di cui è stata proposta una riformulazione.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, questo emendamento è molto singolare. A migliorare l'efficienza del Ministero della sanità dovrebbero provvedere i titolari del Dicastero con gli strumenti che hanno a disposizione. Cosa significa che le sperimentazioni «devono intendersi riferite a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»? Mi sembra proprio uno di quegli emendamenti ispirati dal clientelismo interno ai Ministeri, che non dovrebbero assolutamente avere ospitalità in una legge e in quest'Aula del Parlamento.

Pertanto, sulla votazione di questo emendamento chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 5.0.101 (testo 2), presentato dalla senatrice Bettoni Brandani.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CUSIMANO. L'emendamento 6.1 si intende illustrato.

MAZZUCA POGGIOLINI. Do per illustrato l'emendamento 6.10.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.4 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PIATTI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è ovviamente favorevole sull'emendamento 6.4, mentre invito al ritiro degli emendamenti 6.1 e 6.2; diversamente il parere è contrario. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 6.10, sul quale tuttavia la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

CUSIMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, intervengo anche in riferimento al successivo emendamento 6.2 per spiegare la differenza tra le due proposte modificative. L'articolo 6 è quello che dovrebbe finanziare il primo decreto-legge sull'argomento che stiamo trattando. Mi riferisco in particolare allo stanziamento di 50 miliardi di cui al punto *c*) del comma 1 che recita: «quanto a lire 50 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

Ma qui non si tratta di una riduzione di spesa e gradirei che il relatore, il quale ci ha invitato al ritiro dell'emendamento, considerasse con attenzione quanto sto per dire. L'articolo 25 della citata legge è relativo al Fondo per lo sviluppo in agricoltura; si tratta di un fondo importante per il rilancio del settore e mi meraviglio che il Ministro per le politiche agricole abbia accettato di azzerarlo. Infatti, onorevoli colleghi, tale Fondo è stato creato dal Senato con l'ultima legge finanziaria, quella del 2001, cioè appena due mesi fa, stanziando una somma di 50 miliardi per finanziarlo. Ebbene, a distanza di due mesi lo stesso Ministro per le politiche agricole stranamente azzerò lo stanziamento di 50 miliardi previsto per tale Fondo per finanziare il presente provvedimento. Ma questo provvedimento va finanziato con altri fondi, non azzerando quelli già esistenti per l'agricoltura! Signor Ministro, lei deve intervenire al riguardo, deve opporsi! (*Applausi dai Gruppi AN e FI*). Non è possibile continuare ad impoverire il settore agricolo, a parte la considerazione che si tratta di un fondo spese in conto capitale, signor Ministro, cioè per finanziare spese correnti quali quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge in esame.

Tutto ciò è assurdo. Ho quindi presentato, insieme al collega Reccia, due emendamenti alternativi per reperire altri fondi, l'uno nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale e l'altro nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, appunto per evitare di cadere nel medesimo errore del Ministro e della maggioranza. Invito quindi quest'ultima ed il relatore a rivedere il tipo di finanziamento individuato, per due motivi: in primo luogo, per non azzerare un fondo creato appena due mesi orsono con la legge finanziaria, fatto che sarebbe scandaloso; in secondo luogo, per prevedere un finanziamento di 50 miliardi, per spese correnti, con un fondo non già del Ministero delle politiche agricole e forestali, bensì del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle politiche agricole e forestali.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, ringrazio sentitamente il senatore Cusimano per la sua appassionata difesa dei fondi per l'agricoltura, che io personalmente ho già provveduto a fare in sede di Consiglio dei ministri. Purtroppo la

risposta del Ministero del tesoro è stata che tutti i settori devono contribuire all'emergenza creata dalla BSE. Sarei veramente contento se il Parlamento individuasse, in qualche provvedimento ancora in transito, la possibilità di ripristinare questo fondo di 50 miliardi per l'agricoltura.

In questo momento non sono però in grado di dare assicurazioni in tal senso, dal momento che il Ministero del tesoro non copre questi 50 miliardi con altri fondi. Abbiamo chiesto anche alle regioni di cooperare. Poiché francamente ritengo che l'emergenza BSE sia molto grave, non me la sono sentita di obiettare che non eravamo disponibili a cooperare. Se però ci sono altri fondi disponibili, sono d'accordo che, trattandosi di una emergenza soprattutto sanitaria, i fondi si trovino sul versante sanità.

Se ciò si trasformerà in un sostegno che permetterà di convincere anche il Ministero del tesoro, ne sarò contento; altrimenti, purtroppo, dovremo contribuire tutti con i fondi dei vari Ministeri.

SCIVOLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, vorrei invitare il senatore Cusimano, che ha posto una questione reale alla quale ha risposto in modo serio il Ministro, a trasformare il suo emendamento in un preciso ordine del giorno che impegni il Governo, in sede di assestamento del bilancio, a recuperare le somme di cui al Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura.

Mi si può rispondere che un ordine del giorno non è un emendamento; se tuttavia il Senato si pronuncia in modo solenne su un ordine del giorno di questo tipo, visto che in sede di assestamento quasi sempre si trovano dei fondi, il problema può essere positivamente risolto.

PRESIDENTE. Senatore Scivoletto, probabilmente tutto ciò potrà essere svolto dal Governo futuro, non certo dall'attuale, visto che l'assestamento è previsto per il prossimo mese di giugno.

Senatore Cusimano, accetta l'invito che le è stato testè rivolto?

CUSIMANO. Signor Presidente, non posso assolutamente accettare la proposta avanzata dall'ottimo presidente Scivoletto.

Ho presentato insieme al collega Reccia (in realtà, insieme a tutto il Gruppo di Alleanza Nazionale) un emendamento per finanziare questi 50 miliardi, che sono però sempre una previsione di spese di parte corrente, col Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, che ha capienza e può senz'altro sostenere la spesa di 50 miliardi. C'è un fondo, ci sono i mezzi per poter prelevare 50 miliardi da tale fondo senza azzerare quello dell'agricoltura, ed è l'unica cosa che l'Assemblea dovrebbe fare approvando l'emendamento che noi abbiamo presentato.

Per quanto riguarda il futuro, collega Scivoletto, lei mi consentirà, chi fa politica si augura il bene futuro. Noi ci auguriamo di vincere le elezioni, e allora sarà il Governo Berlusconi che senz'altro varerà questo stanziamento per riportare i fondi al settore dell'agricoltura.

PAGANO. Campa cavallo che l'erba cresce.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di non protestare nei confronti di una speranza così elegantemente manifestata dal senatore Cusimano.

SCOPELLITI. Signor Presidente, su questo emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Scopellitti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.1, presentato dai senatori Cusimano e Reccia.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.2, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*



*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.2, presentato dai senatori Cusimano e Reccia.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B.*)

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.10.

MAZZUCA POGGIOLINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CORTIANA. Do per illustrato l'emendamento 7.0.100.

TAROLLI. Signor Presidente, l'articolo 7 del decreto-legge in esame è importantissimo. Vorrei ricordare ai colleghi che vi sono aziende sull'orlo del collasso finanziario e aziende che, pur non essendo esposte finanziariamente, subiscono danni irreparabili per la vicenda della BSE.

Occorre prestare attenzione non solo ai contenuti, ma anche agli aspetti finanziari del provvedimento. Conseguentemente, ho presentato emendamenti che tendono a recuperare risorse, in considerazione del fatto che le indennità previste sono insufficienti rispetto ai danni calcolabili. Il testo proposto dal Governo prevede liquidazioni quantificabili in 450.000 lire per ciascun capo bovino che, moltiplicate per il numero dei capi interessati, danno somme di gran lunga superiori ai 300 miliardi stanziati dal provvedimento. Occorre quindi incrementare le dotazioni finanziarie.

L'emendamento 7.0.2/102 tende ad elevare di 100 miliardi le dotazioni finanziarie, mentre l'emendamento 7.0.2/104 propone una modalità diversa nell'assegnazione dei fondi erogati a titolo di compensazione, introducendo il criterio degli indennizzi differenziati per categorie. In tal modo sarebbero liquidate 450.000 lire per vitellini femmine e 700.000 lire per vitelloni maschi. Tali indennizzi si applicherebbero ai capi bovini presenti in azienda alla data del 17 novembre 2000, che segna l'inizio della focalizzazione del problema.

L'emendamento 7.0.2/105 introduce un termine fisso, già richiamato nell'ordine del giorno n. 1 che è stato respinto dal Governo, entro cui si deve procedere alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi.

L'emendamento 7.0.2/110 introduce un ulteriore elemento di valutazione: quando si procede alla liquidazione, si dovrebbe prendere in considerazione un periodo di detenzione in azienda di almeno due mesi, anziché di cinque mesi.

I miei emendamenti recano un contributo migliorativo ad un provvedimento che, come ha sottolineato il collega Piredda durante la discussione generale, è stato presentato in ritardo. Riteniamo, con tale contributo, di dare un segnale ad una categoria oggi meritevole di un'attenzione straordinaria per la gravità del problema che la interessa.

BETTAMIO. Signor Presidente, l'emendamento 7.0.2/100 verrà illustrato dal senatore Bucci, che lo sottoscriverà. Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.2/111, mi trovo ad esprimere le stesse osservazioni del senatore Tarolli. Infatti, soprattutto da quando il Ministro dell'agricoltura tedesco ha adombrato il sospetto che anche il latte prodotto da mucca ammalata sia nocivo per la salute umana, si pone il problema dei vitelli da carne bianca, rimasti nelle stalle e la cui vendita comporta grandi difficoltà per gli allevatori. Pertanto, dovrebbe essere sostenuta non solo la vendita di manzo e di vitellone, ma anche quella della carne bianca di vitello, colpita dalla crisi al pari della vendita di carne rossa.

BUCCI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 7.0.2/100 e intervengo per dire che noi siamo fermamente convinti che gli stanziamenti previsti per l'emergenza in atto non siano assolutamente adeguati alla realtà con la quale i nostri operatori si devono confrontare.

Vorrei ricevere dal ministro Pecoraro Scanio alcune delucidazioni circa la situazione delle risorse finanziarie previste per l'emergenza mucca pazza. Infatti il relatore, in un suo intervento su «La Stampa» del 17 febbraio, ha parlato di una disponibilità finanziaria di oltre 800 miliardi per contrastare l'emergenza.

Non riusciamo a comprendere quale possa essere la provenienza di questi extrafinanziamenti. Pertanto, chiedo al Ministro chiarimenti al riguardo.

ANTOLINI. Signor Presidente, per noi è difficile intervenire perché tutti i colleghi devono capire che stiamo lavorando in assenza di un testo. Infatti, il decreto-legge è composto da due provvedimenti congiunti e poi modificati ulteriormente da diversi emendamenti. Pertanto, più che su un testo di decreto, stiamo lavorando sui testi degli emendamenti.

In particolare, vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi gli emendamenti 7.0.2/113 e 7.0.2/114. È necessario prevedere, per quanto riguarda l'indennizzo ed il riacquisto di capi, non tanto un valore forfettario di un milione, quanto un valore effettivo per ogni capo abbattuto e per ogni capo acquistato.

Con l'emendamento 7.0.2/119, inoltre, proponiamo di costituire un'agenzia, quindi un unico ente, un unico commissario, che si occupi del problema. Infatti, è eccessivo l'intervento di due Ministeri per affrontare un problema contingente e grave come questo. Solitamente quando troppe persone si occupano di una questione, questa non viene mai risolta. Pertanto, proponiamo di costituire un'agenzia che abbia pieni poteri, che sostituisca i due Ministeri e alla quale di fatto siano attribuite le funzioni necessarie per gestire i fondi.

Infine, do per illustrati gli altri emendamenti da me presentati a questo articolo.

CUSIMANO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 7.0.2/118 e 7.0.3/204.

D'ALÌ. Signor Presidente, desidero illustrare gli emendamenti 7.0.3/301 e 7.0.3/304, che si riferiscono al trattamento fiscale proposto dal Governo. Peraltro, come ho già avuto modo di rilevare precedentemente, si nota l'inspiegabile assenza della firma del Ministro delle finanze sul decreto stesso, tanto che ci si chiede se il senatore Del Turco faccia ancora parte del Consiglio dei ministri.

A nostro parere, le proposte dal Governo relativamente ai termini della sospensione ed agli oneri tributari risultano infatti assolutamente insufficienti. Intanto, c'è da dire che sospensione non significa eliminazione; inoltre, riteniamo sia necessario specificare che la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari debbano essere senza interessi e che questa norma debba essere estesa anche ai tributi locali. Infatti, soprattutto per ciò che attiene il settore della piccola distribuzione – cioè le macellerie – sono i tributi locali quelli che incidono prevalentemente sull'economia di questi esercizi, assolutamente disastriati dall'emergenza mucca pazza. Pertanto, il provvedimento dovrebbe prevedere una specifica possibilità per gli enti locali di intervenire sui tributi locali, in termini di ICIAP, ICI, TOSAP e quant'altro, al fine di consentire ai singoli comuni di provvedere relativamente agli esercenti delle macellerie.

La proposta che avanziamo con l'emendamento successivo (7.0.3/304) è di attribuire agli stessi operatori del settore un credito di imposta. Infatti, ribadisco che la sospensione, o il differimento, può risolvere un problema temporaneo, ma non risolve il danno subito da queste attività commerciali; mi riferisco ad un fortissimo decremento di utili e di introiti; quindi, solamente il meccanismo del credito di imposta, che incide sul capitale, e non il differimento dei versamenti, può effettivamente aiutare questo settore.

Pertanto, se il Governo intende aiutare realmente dal punto di vista degli adempimenti e degli assetti fiscali questo settore, deve prendere in considerazione l'adozione di un provvedimento di concessione di un credito di imposta, soprattutto nei confronti dei piccoli esercenti, cioè i tito-

lari delle macellerie, che rappresentano sicuramente la parte terminale della filiera, e quindi in tal senso i più danneggiati.

Per queste ragioni prego il relatore e il rappresentante del Governo di prendere in seria considerazione le proposte contenute nei nostri emendamenti.

BEDIN. Signor Presidente, vista la ristrettezza dei tempi, per agevolare l'andamento dei lavori interverrò brevemente per fornire solo due informazioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.2/400, anticipo la mia condisione della modifica proposta dalla 5<sup>a</sup> Commissione con l'emendamento 7.0.2. Contestualmente, sempre in considerazione del parere contrario della Commissione bilancio, ritiro l'emendamento 7.0.3/300.

I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PIATTI, *relatore*. Signor Presidente, desidero fare riferimento all'emendamento 7.0.2 (testo 2), presentato dalla Commissione, per rispondere ad alcune delle valutazioni dei senatori intervenuti, che hanno lamentato l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione. A questo proposito, desidero innanzitutto ricordare che, per quanto riguarda gli aiuti, vengono stanziati 300 miliardi di lire: 100 miliardi sono stati stanziati dal primo decreto-legge emanato dal Governo (mi riferisco a quello recante disposizioni in materia di *test*), altri 150 miliardi sono stati destinati al ritiro del materiale a rischio e all'eliminazione delle farine animali. A queste risorse si aggiungono tutte le agevolazioni e le misure creditizie che abbiamo esaminato e che possono mobilitare ben altre risorse.

Come abbiamo potuto valutare precedentemente illustrando gli emendamenti presentati dalla Commissione, non è escluso che gli enti locali e le regioni possano intervenire in questo ambito, tant'è che alcune regioni lo stanno già facendo. Credo che in questa prima fase sia necessario fermarsi a questo punto, giacché si tratta di un pacchetto di risorse notevoli; successivamente, nei prossimi mesi, avremo modo di verificare l'andamento della situazione. Tuttavia, ribadisco che le risorse a disposizione sono comunque consistenti. Il parere sui restanti emendamenti è contrario, ad eccezione di quelli della Commissione.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, avendo valutato alcuni emendamenti, propongo di au-

mentare da 450.000 ad almeno 550.000 lire l'indennizzo per i bovini di età compresa fra i diciotto e i trenta mesi, come è già stato richiesto (alcuni hanno anche sollecitato una cifra maggiore). Occorre considerare, infatti, che con la suddivisione in tre fasce si ottiene un risparmio nelle fasce più giovani; in tal modo, si possono superare le perplessità, che avevamo avuto, dovute alle difficoltà economiche. Ritengo che questa proposta possa andare incontro alle esigenze del settore ed essere condivisa da tutti i parlamentari.

Pertanto, avanzo questo suggerimento, proponendo al relatore, se è d'accordo, di modificare in tal senso l'emendamento 7.0.2 (testo 2) della Commissione.

PRESIDENTE. Forse sarà opportuno chiedere di volta in volta il parere al Governo; altrimenti il relatore esprime un parere contrario, mentre il Governo è parzialmente disponibile.

RECCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, desidero intervenire in riferimento alla proposta del Governo e a quella del relatore, che risulta parziale perché non contempla il caso specifico dei capi di età compresa fra i ventiquattro e i trenta mesi. Si tratta di una fascia completamente differente da quella dei bovini fra i diciotto e i ventiquattro mesi. Infatti, i bovini fra i ventiquattro e i trenta mesi oggi non hanno mercato, perché le loro carni presentano qualità completamente differenti rispetto al livello ottimale raggiunto dai bovini sotto i ventiquattro mesi.

Dal momento che ci sono pervenute dagli allevatori numerose sollecitazioni in tal senso, visto che ci troviamo in una pausa di riflessione, chiediamo al Ministro che venga contemplata anche questa fascia di età, perché un conto è avere due capi che rientrano in tale fascia e un altro conto è essere proprietari di un allevamento nel quale la totalità dei capi ha un'età dai ventiquattro ai trenta mesi.

BEDIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signor Presidente, mi sembra che il suggerimento avanzato dal Governo vada nella stessa direzione dell'emendamento da me presentato e anche di quanto ha detto poc'anzi il senatore Reccia.

Pertanto, se il relatore intendesse accogliere il suggerimento del Governo, aumentando a 550.000 lire il contributo per i capi di età compresa tra i ventiquattro e i trenta mesi previsto nel nuovo testo dell'emendamento 7.0.2 (testo 2) della Commissione, avremmo completato il quadro

sulla base della proposta del Governo, che ringrazio per questa disponibilità.

BETTAMIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento al Ministro. Non ho capito se gli interventi di cui parlava poc'anzi si riferiscono anche ai vitelli con carne bianca, cioè ai capi più giovani. In sostanza, vorrei sapere se anche questa fascia è inserita tra quelle cui vengono forniti aiuti.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Su questo aspetto mi rimetto alla valutazione espressa dal relatore. Sono intervenuto in particolare sull'ulteriore necessità, rappresentata da molti colleghi, di fornire un contributo di 550.000 lire per i bovini di età compresa fra i ventiquattro e i trenta mesi.

Non so qual è l'opinione del relatore per quanto riguarda la fascia di età da zero a dodici mesi. Nel caso in cui egli fosse d'accordo, ovviamente non mi opporrei, ma certamente in quel caso la cifra dovrebbe essere diversa da quella di 550.000 lire, concordata per affrontare la questione molto delicata dei capi fuori mercato. Non è pensabile un indennizzo di 550.000 per i capi da zero a dodici mesi. Mi sembra che nessuna persona di buon senso possa ipotizzarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.100.

### **Verifica del numero legale**

SCOPELLITI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.100, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che sull'emendamento 7.0.2/100 la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

MINARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINARDO. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento in questione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 7.0.2/100, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori, fino alle parole «300 miliardi».

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento 7.0.2/100 e gli emendamenti 7.0.2/101, 7.0.2/102, 7.0.2/103, 7.0.2/104 e 7.0.2/105.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.2./106, presentato dal senatore Antolini.

**Non è approvato.**

BIANCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, volevo aggiungere la mia firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Tarolli all'articolo 7.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Ricordo che sull'emendamento 7.0.2/107 la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.2/107, presentato dai senatori Tarolli e Bianco.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 7.0.2/108 la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*



***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.2/108, presentato dai senatori Tarolli e Bianco.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Sull'emendamento 7.0.2/400 il relatore aveva espresso un invito al ritiro. Senatore Bedin, lo accoglie?

BEDIN. Sì, signor Presidente. Ritiro dunque l'emendamento 7.0.2/400.

PRESIDENTE. Comunico che il relatore ha presentato l'emendamento 7.0.2/8000, che così recita: «*All'emendamento 7.0.2 (testo 2), comma 2, lettera b), sostituire le parole: «30 mesi», con le altre: «24 mesi» e aggiungere in fine le parole: «lire 550.000 per i bovini di età compresa tra i 24 mesi ed i 30 mesi».*»

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.2/8000, presentato dal relatore.

**È approvato.**

L'emendamento 7.0.2/109, presentato dal senatore Antolini, è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.2/110.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, il Governo e la maggioranza hanno votato per tre volte consecutivamente contro la proposta avanzata dal Centro Cristiano Democratico. Devo anche ricordare che la rimodulazione prevista nella liquidazione con l'emendamento del senatore Bedin tende a configurare una spesa superiore a quella preventivata nel provvedimento al nostro esame; pertanto, ribadisco che lo stanziamento di 300 miliardi di lire messo a disposizione è di gran lunga inferiore alle necessità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.2/110, presentato dai senatori Tarolli e Bianco.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.2/111. (*La senatrice Scopelliti fa cenno di voler prendere la parola. Commenti dal Gruppo DS*). Senatrice, siamo in fase di votazione, intervenga sul prossimo emendamento.

SCOPELLITI. Signor Presidente, è su questo emendamento che mi interessa intervenire: la mia richiesta non è pretestuosa.

PRESIDENTE. Ciò significa che le interessa! Allora, sia tempestiva.

SCOPELLITI. Ma sono tempestiva, signor Presidente. Lei è molto preso dalle carte che legge e molte volte non mi vede ...

PRESIDENTE. Non è vero.

SCOPELLITI. ...costringendomi ad alzare la voce, provocando il fastidio dei colleghi espresso testé.

Sull'emendamento 7.0.2/111 chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

SCIVOLETTO. Senatrice Scopelliti, non si tratta del «pacchetto sicurezza». Qui si strumentalizza tutto!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Scopelliti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.2/111, presentato dal senatore Bettamio.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.2/112, presentato dal senatore Antolini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.0.2/113, presentato dal senatore Antolini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.0.2/114, presentato dal senatore Antolini.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 7.0.2/115, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

ANTOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTOLINI. Signor Presidente, ne chiediamo la votazione. Voglio far presente che in Europa gli allevatori probabilmente saranno sempre considerati con due pesi e con due misure. Come si legge dai giornali, l'Inghilterra è stata colpita anche da una epidemia di afta epizootica e gli allevatori verranno indennizzati completamente di tutte le spese e le perdite subite. Non vedo perché anche gli allevatori italiani, che subiscono i danni economici derivanti dalla BSE come gli allevatori inglesi, devono avere sempre meno contributi (e forfetari), e non, una volta per tutte come i colleghi europei, la copertura totale delle spese.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Antolini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.2/115, presentato dal senatore Antolini.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.2/116, presentato dal senatore Antolini.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 7.0.2/117, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.2/117, presentato dal senatore Antolini.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.2/118, presentato dai senatori Cusimano e Reccia.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 7.0.2/119, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.2/119, presentato dal senatore Antolini.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.2/480 (già em. 2.8/100), che avevamo precedentemente accantonato, rispetto al quale la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, a parziale revisione del parere precedentemente espresso, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 2.8/100».

**Verifica del numero legale**

SCOPELLITI. Chiediamo la verifica del numero legale (*Commenti del senatore Scivoletto*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.2/480, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.2 (testo 2).

### **Verifica del numero legale**

SCOPELLITI. Chiedo ancora che venga verificata la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.2 (testo 2), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

**È approvato.**

Restano pertanto preclusi gli emendamenti 7.0.10, 7.0.11, 7.0.12 e 7.0.13.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.0.3/200, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario, ad eccezione del primo periodo.

ANTOLINI. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Antolini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti il primo periodo dell'emendamento 7.0.3/200, presentato dal senatore Antolini.

**Non è approvato.**

Risulta pertanto improcedibile la restante parte dell'emendamento. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.3/201.

SCOPELLITI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

SCIVOLETTO. Certo, perché oltre alla mucca pazza c'è anche l'ostruzionismo pazzo!

PRESIDENTE. Non vi lamentate: un po' di presenza in Aula fa bene anche alla Presidenza. Che volete fare?

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Scopelliti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 7.0.3/201, presentato dal senatore Antolini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.3/301.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, vorrei far riflettere i colleghi su questo emendamento che autorizza anche gli enti locali ad adottare le medesime provvidenze, in termini di sospensione o differimento dei tributi, che noi stiamo autorizzando il Ministero delle finanze ad adottare. È questo il vero banco di prova per vedere chi è a favore e chi è contro gli allevatori e soprattutto il settore della piccola distribuzione, giacché i tributi locali incidono principalmente sulle macellerie e sugli esercizi per il commercio al dettaglio dei prodotti della carne.

Ritengo quindi, che i colleghi che dichiarano di essere a favore di queste categorie dovrebbero approvare il presente emendamento.

RECCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento.

ANTOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTOLINI. Signor Presidente, desidero apporre la firma agli emendamenti recanti quale primo firmatario il senatore D'Alì. Vorrei altresì ricordare alla maggioranza che non basta parlare di mucca pazza per avere ragione, ma che la ragione si dimostra in Aula con prese di posizione reali.

Chiedo, sugli emendamenti cui ho aggiunto la firma, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.3/301, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.



I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.3/302.

D'ALÌ. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.3/302, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.0.3/202, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.3/202, presentato dal senatore Antolini.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.0.3/204, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.3/204, presentato dai senatori Cusimano e Reccia.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.3/300 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.3/305, su cui c'è un invito del relatore al ritiro.

BEDIN. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Bene senatore Bedin, ne prendo atto.

Passiamo all'emendamento 7.0.3/304, sul quale la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso un parere favorevole condizionato.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, poiché la maggioranza ha già dimostrato di non voler agevolare le categorie dei macellai e dei commercianti, non concedendo la possibilità per i comuni di esentarli dai tributi locali o di sospendere questi ultimi, ora vedremo come la stessa maggioranza si esprimerà sulla proposta di attribuzione agli stessi di un credito di imposta. Non si tratta, infatti, della richiesta di verificare il numero legale o di procedere con una votazione nominale mediante procedimento elettronico, con i quali si conosce chi è a favore o chi è contrario agli operatori del settore. Si tratta, piuttosto, di valutare la sostanza dei provvedimenti che stiamo per adottare. State adottando provvedimenti assolutamente limitati e insufficienti per coprire il danno che l'intera filiera della carne ha subito e in particolare hanno subito i piccoli commercianti, le macellerie e gli operatori al dettaglio. Continuando in questo modo credo che da parte di queste categorie sarà espresso un giudizio assolutamente negativo su quanto state deliberando.

Vi è ora l'opportunità di integrare, attraverso questo emendamento, le provvidenze concedendo un credito di imposta a favore proprio di queste categorie, in particolare dei commercianti al dettaglio. Vedremo se sarete capaci di cogliere tale opportunità oppure no. Insisto pertanto sulla votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.3/304, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Passiamo ora all'emendamento 7.0.3/481, precedentemente accantonato. Comunico che su tale emendamento la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

BIANCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, vorrei ritirare questo emendamento e sottoscrivere l'emendamento 7.0.3/1000.

PRESIDENTE. Senatore Bianco, ne prendo atto.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, il senatore Bianco mi ha preceduto.

Il mio consiglio, vista la discussione e le motivazioni per le quali era stato accantonato l'emendamento 7.0.3/481 (già 3.0.100), era proprio questo. Non si tratta tanto di recuperare l'emendamento 2.203, ma di riprenderlo e votarlo con la correzione che riguarda i fondi perché la discussione era tutta incentrata sulla somma che doveva essere concessa.

Il mio consiglio era quindi quello di ritirare l'emendamento 7.0.3/481, riprendere l'emendamento 2.203 (l'attuale 7.0.3/1000), rivedere la somma, porlo in votazione e approvarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.3/1000, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.3/205.

### **Verifica del numero legale**

SCOPELLITI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.3/205, presentato dai senatori Cortiana e De Luca Athos.

**Non è approvato.**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.3/206, presentato dal senatore Antolini.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 7.0.3/500. Il senatore Bedin è stato di una prolificità straordinaria nelle proposte emendative!

PIATTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIATTI, *relatore*. Inviterei il senatore Bedin a ritirare l'emendamento che potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concordo con il relatore e accolgo l'ordine del giorno.

BEDIN. Ritiro l'emendamento 7.0.3/500 e presento l'ordine del giorno n. 200.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 200 non è posto in votazione.

Comunico che il relatore ha presentato il subemendamento 7.0.3/9000, come integrazione all'emendamento 7.0.3 (testo corretto), il cui testo è il seguente:

*All'emendamento 7.0.3, al comma 5, dopo le parole: «pari all'1,5 per cento» inserire le seguenti: «anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 1998».*

Invito il rappresentante del Governo e il senatore Morando, a nome della 5<sup>a</sup> Commissione, a pronunciarsi su tale proposta.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Esprimo parere favorevole.

MORANDO. Signor Presidente, mi sembra che resti immutato il tetto di spesa, cioè il limite di impegno decennale di lire 25 miliardi. Se leggo bene il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 173 del 1998, si tratta di introdurre una specifica finalità, nel quadro dello stesso limite di spesa. Il mio parere è pertanto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.3/9000, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.0.3 (testo corretto), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

**È approvato.**

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 7.0.1000 (già em. 5.0.100), precedentemente accantonato, su cui invito il relatore a pronunciarsi.

PIATTI, *relatore*. Signor Presidente, ribadisco che il dispositivo delle sanzioni è molto rigoroso e molto severo perché si giunge fino alla chiusura dell'azienda.

Pertanto, credo che si debba rimanere su questo terreno e per tali ragioni esprimo un parere contrario.

PRESIDENTE. Quindi, lei preferisce l'emendamento presentato dalla Commissione.

DE LUCA Athos. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.4/200.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che è in votazione un emendamento che prevede sanzioni in caso di operazioni compiute illecitamente e dolosamente. Anche il successivo emendamento 7.0.4 della Commissione prevede che i contributi e le agevolazioni di cui al decreto-legge in esame siano revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni in materia.

Il mio emendamento tende ad introdurre un principio di carattere generale prevedendo la revoca ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali la violazione sia accertata con sentenza definitiva di condanna. Mi rivolgo in particolare al presidente della Commissione giustizia senatore Pinto, che è stato anche Ministro dell'agricoltura; sarebbe doveroso accettare tale proposta.

PIATTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIATTI, *relatore*. Signor Presidente, ciò è già previsto nell'emendamento presentato dalla Commissione; invito pertanto il senatore Tarolli a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Tarolli se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento.

TAROLLI. Ritiro l'emendamento 7.0.4/200.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Riprendiamo pertanto l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 e passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.4 (testo corretto).

SCOPELLITI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Scopelliti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.4 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.14 risulta precluso dalla precedente votazione.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.5/200, presentato dal senatore Bettamio.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.5/201.

BETTAMIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signor Presidente, prima di procedere alla votazione dell'emendamento 7.0.5/201, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che è già stata respinta una serie di emendamenti che si riferiscono al commercio della carne, ai macellai, a tutto ciò che concerne la distribuzione. Ritengo che questa sia una delle filiere più colpite da questa calamità.

Sono pronto a rinunciare alla paternità dell'emendamento se questo dovesse nuocere, ma se nessuno dovesse farlo proprio, chiedo che si pro-



ceda comunque alla votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

MINARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINARDO. Signor Presidente, vista l'importanza dell'emendamento, aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bettamio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.5/201, presentato dai senatori Bettamio e Minardo.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.0.5/202, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.5/202 , presentato dal senatore Antolini.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.5.

SCOPELLITI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 7.0.5, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento 7.0.6a, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.6a, presentato dal senatore Bettamio.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B.*)

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4947**

PRESIDENTE Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.6.

CUSIMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, l'emendamento 7.0.6, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7, prevede lo stanziamento di 300 miliardi di lire per finanziare il decreto.

In effetti, nell'articolo 7- *bis* abbiamo indicato finanziamenti soltanto per un ammontare di 155 miliardi e non di 300, giacché è stato detto che per quanto riguarda la distribuzione della restante parte dei finanziamenti interverranno successive determinazioni da parte del Commissario straordinario del Governo. Ebbene, si tratta di un modo strano di legiferare: il Parlamento stanziava 300 miliardi, ma determina l'eventuale assegnazione al Commissario straordinario. Ripeto, si tratta di un comportamento molto strano!

A parte tale considerazione, vorrei invitare il ministro Pecoraro Scania – che ringrazio per la risposta fornitami poc'anzi – a riflettere su questi aspetti, considerato che ancora una volta, come al solito, la copertura di questo stanziamento avviene attraverso «l'eliminazione» di leggi che riguardano l'agricoltura; mi riferisco in particolar modo alla legge n. 499 del 23 dicembre del 1999, che riguarda una dotazione finanziaria delle regioni in attuazione di un decreto legislativo. Si tratta quindi di fondi destinati alle regioni, perché questa è stata la volontà del Parlamento, non stiamo parlando di fondi a disposizione del Ministero delle finanze o dell'agricoltura!

Bene, tale stanziamento era di 540 miliardi, dopodiché il 70 per cento di questa somma, come al solito, con la legge finanziaria del 2000 è stato impegnato per altre finalità; quindi, resta soltanto il 30 per cento che, guarda caso, non va a coprire assolutamente i previsti 300 miliardi, visto che si tratta soltanto di 162 miliardi e ciò vuol dire che è possibile coprire soltanto lo stanziamento di 155 miliardi!

Il Governo in questo modo è venuto allo scoperto, dal momento che in realtà non esistono 300 miliardi, si tratta soltanto di una notizia data alla stampa per rabbonire le categorie interessate!

Per questo motivo chiedo al Governo di fornire chiarimenti al Parlamento e alla pubblica opinione, perché si tratta di un errore fondamentale che un Governo non può commettere coinvolgendo il Parlamento.

PRESIDENTE. Invito il sottosegretario Borroni a rispondere alla sollecitazione del collega Cusimano.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, desidero ricordare al senatore Cusimano che, considerata la situazione delicata e difficile, da più parti è stato richiesto di fare in modo che il commissario Alborghetti avesse la possibilità di governare a pieno titolo tutta la vicenda. Proprio per questa ragione e appunto per dare la possibilità al Commissario di assumere tutta una serie di iniziative sulla base anche dell'evolversi della vicenda, abbiamo predisposto una copertura finanziaria, che è quella contenuta nella norma in esame e che è stata più volte ricordata.

Per quanto riguarda poi le modalità e le risorse a disposizione si può dire soltanto che si tratta di una scelta concordata in sede di Conferenza Stato-regioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.6, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Avverto che all'articolo 8 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame dell'emendamento, presentato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che si dà per illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato al titolo del disegno di legge di conversione.

Metto ai voti l'emendamento Tit. 1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame della proposta di coordinamento n. 1, presentata dal relatore che è stata già distribuita.

La metto ai voti.

**È approvata.**

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni a risposta scritta pervenute alla Presidenza.

BUCCIARELLI, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni a risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30 e alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13*).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n.1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio (4947)**

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 1.

*(Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio)*

1. Il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare il predetto materiale e le predette proteine animali salvo che, nell'ipotesi di materiale specifico a rischio tal quale, siano esonerati dalle regioni

o province autonome competenti per riconosciuta inidoneità degli impianti stessi.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei prodotti, di cui al comma 1, una indennità di lire 726.000 per ogni tonnellata. Tale indennità copre i costi relativi alla raccolta, al trasporto, al trattamento preliminare, all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, nonché ogni altra spesa connessa. L'indennità è corrisposta solo per i prodotti trasformati, ottenuti da macellazioni effettuate nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001.

3. Il soggetto beneficiario della indennità non può percepire alcun altro compenso per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2.

## EMENDAMENTI

### **1.21/2** (già 1.205)

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO, ASCIUTTI

#### **Ritirato**

*All'emendamento 1.21, al comma 1, dopo le parole: «incenerimento o coincenerimento» aggiungere le seguenti: «e alla distruzione tramite processo di ossidodistruzione».*

---

### **1.21/3** (già 1.206)

ASCIUTTI

#### **Ritirato**

*All'emendamento 1.21, al comma 1, dopo le parole: «incenerimento e coincenerimento» aggiungere le seguenti: «e allo smaltimento tramite processo di ossidodistruzione».*

---

### **1.21/1**

BETTAMIO, D'ALÌ, BUCCI, MINARDO, ASCIUTTI

#### **V. testo 2**

*All'emendamento 1.21, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «i titolari degli impianti di incenerimento sono altresì obbligati ad accettare il predetto materiale e le predette proteine animali se è intervenuto il procedimento di ossidodistruzione».*

---



**1.21/1** (testo 2)

BETTAMIO, D'ALÌ, BUCCI, MINARDO, ASCIUTTI

**Approvato**

*All'emendamento 1.21, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. I titolari degli impianti di incenerimento sono altresì obbligati ad accettare il predetto materiale e le predette proteine animali anche quando sia intervenuto il procedimento di ossidodistruzione».

---

**1.21/5**

ASCIUTTI

**V. testo 2**

*All'emendamento 1.21, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I titolari degli impianti di incenerimento sono altresì obbligati ad accettare il predetto materiale e le predette proteine animali se è intervenuto il procedimento di ossidodistruzione».

---

**1.21/5** (testo 2)

ASCIUTTI

**Id. em. 1.21/ 1 (testo 2)**

*All'emendamento 1.21, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. I titolari degli impianti di incenerimento sono altresì obbligati ad accettare il predetto materiale e le predette proteine animali anche quando sia intervenuto il procedimento di ossidodistruzione».

---

**1.21/6** (già 1.201) (testo 2)

NAPOLI Roberto

**V. testo 3**

*All'emendamento 1.21, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. I titolari degli impianti di incenerimento sono altresì obbligati ad accettare il predetto materiale e le predette proteine animali se è intervenuto il procedimento di ossidodistruzione».

---

**1.21/6** (già 1.201) (testo 3)

NAPOLI Roberto

**Id. em. 1.21/1** (testo 2)

*All'emendamento 1.21, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. I titolari degli impianti di incenerimento sono altresì obbligati ad accettare il predetto materiale e le predette proteine animali anche quando sia intervenuto il procedimento di ossidodistruzione».

---

**1.21/7** (già 1.202)

CUSIMANO, RECCIA

**Respinto**

*All'emendamento 1.21, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «I titolari degli impianti di incenerimento» inserire le seguenti: «ed i cementifici».*

---

**1.21** (testo 2)

LA COMMISSIONE

**Approvato con un subemendamento**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Smaltimento del materiale specifico a rischio, ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati). – 1. Il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad alto rischio, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonché i prodotti trasformati, ottenuti o derivati da predetti materiali sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o co-incenerimento.

2. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i materiali e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inadatti dalle Regioni o Province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo.

3. Gli impianti installati all'interno degli stabilimenti di macellazione sono obbligati ad incenerire i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo restando il divieto d'introduzione e di smaltimento di materiali di diversa provenienza.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivino da animali morti o macellati

nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001, le seguenti indennità:

a) lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale;

b) lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio.

5. Le indennità di cui al comma 4 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa.

6. Le Regioni e le Province autonome possono altresì disporre eventuali ulteriori misure.

7. Il soggetto beneficiario di cui al comma 4 non può percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attività per le quali sono erogate le indennità di cui al predetto comma 4 e disposte le misure di cui al comma 6, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001».

---

### 1.10

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

#### Precluso

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonchè le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio» con le altre: «nonchè il materiale ad alto rischio».*

---

### 1.200

CUSIMANO, RECCIA

#### Precluso

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonchè le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio» con le seguenti: «nonchè il materiale ad alto rischio».*

---

**1.100**

CORTIANA, DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

**Precluso**

*Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «distrutti mediante incenerimento o coincenerimento» aggiungere le seguenti: «e comunque con recupero di energia».*

---

**1.11**

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

**Precluso**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «I titolari degli impianti di incenerimento» inserire le seguenti: «ed i cementifici».*

---

**1.101**

CORTIANA, DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

**V. testo 2**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le attività di incenerimento e coincenerimento di cui al comma 1, non possono essere effettuate presso gli impianti di produzione di cemento che utilizzano combustibile non convenzionale e che siano situati ad una distanza inferiore ai 500 metri dai centri abitati. È comunque vietato distruggere mediante incenerimento o coincenerimento i materiali di cui al comma 1 unitamente ad altri materiali di scarto».

---

**1.101 (testo 2)**

CORTIANA, DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

**Respinto**

*All'emendamento 1.21 (testo 2), dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le attività di incenerimento e coincenerimento di cui al comma 1, non possono essere effettuate presso gli impianti di produzione di cemento che utilizzano combustibile non convenzionale e che siano situati ad una distanza inferiore ai 500 metri dai centri abitati. È comunque

vietato distruggere mediante incenerimento o coincenerimento i materiali di cui al comma 1 unitamente ad altri materiali di scarto».

---

**1.20**

CORTIANA, DE LUCA Athos

**V. testo 2**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«... Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 1 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio attività, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

---

**1.20 (testo2)**

CORTIANA, DE LUCA Athos

**Approvato**

*All'emendamento 1.21 (testo 2), al comma 1, inserire il seguente:*

«... Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 1 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio attività, ai sensi delle leggi vigenti».

---

**1.203**

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

**Precluso**

*Al comma 2, dopo le parole: «una indennità» aggiungere la seguente: «massima».*

---

**1.1**

MINARDO

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole: «lire 726.000» con le altre: «lire 1.000.000».*

---

**1.2**

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole: «lire 726.000» con le seguenti: «lire 926.000».*

---

**1.204**

CUSIMANO, RECCIA

**Precluso**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «lire 726.000» con le seguenti: «lire 926.000».*

---

**1.12**

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

**Precluso**

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «solo per i prodotti trasformati, ottenuti da» con le altre: «per i prodotti di cui al comma 1, ottenuti da aziende agricole e».*

---

**1.207**

CUSIMANO, RECCIA

**Precluso**

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «solo per i prodotti trasformati, ottenuti da» con le seguenti: «per i prodotti di cui al comma 1, ottenuti da aziende agricole e».*

---

**1.3**

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

**Precluso**

*Al comma 2, terzo periodo dopo la parola: «ottenuti», inserire le seguenti: «da animali morti nelle aziende agricole e».*

---

**1.4**

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

**Precluso**

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «ottenuti da macellazioni effettuate nel territorio dello Stato» inserire le seguenti: «e da animali morti raccolti presso le aziende agricole».*

---

**1.208**

CUSIMANO, RECCIA

**Precluso**

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «ottenuti da macellazioni effettuate nel territorio dello Stato» inserire le seguenti: «e da animali morti raccolti presso le aziende agricole».*

---

**1.5**

MINARDO

**Precluso**

*Al comma 2 sostituire le parole: «31 maggio 2001» con le altre: «30 settembre 2001».*

---

**1.102**

CORTIANA, DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

**Precluso**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.13**

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

**Precluso**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il soggetto beneficiario della indennità non può percepire alcun altro compenso o indennizzo per lo svolgimento delle attività di trattamento preliminare, incenerimento o co-incenerimento».

---

**1.6**

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

**V. testo 2**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fatti salvi i compensi dei costi relativi alla raccolta determinati nell'ammontare massimo rilevabile nei contratti a tal fine in essere tra gli operatori nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000 o gli importi determinati in appositi accordi interprofessionali sottoscritti dalle organizzazioni professionali, di rilevanza nazionale, delle categorie direttamente interessate».

---

**1.6 (testo 2)**

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

**Respinto**

*All'emendamento 1.21 (testo 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fatti salvi i compensi dei costi relativi alla raccolta determinati nell'ammontare massimo rilevabile nei contratti a tal fine in essere tra gli operatori nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000 o gli importi determinati in appositi accordi interprofessionali sottoscritti dalle organizzazioni professionali, di rilevanza nazionale, delle categorie direttamente interessate».

---

**1.209**

CUSIMANO, RECCIA

**V. testo 2**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fatti salvi i compensi dei costi relativi alla raccolta determinati nell'ammontare massimo rilevabile nei contratti a tal fine in essere tra gli operatori nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000 o gli importi determinati in appositi accordi interprofessionali sottoscritti dalle organizzazioni professionali, di rilevanza nazionale, delle categorie direttamente interessate».

---

**1.209 (testo 2)**

CUSIMANO, RECCIA

**Id. em. 1.6 (testo 2)**

*All'emendamento 1.21 (testo 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fatti salvi i compensi dei costi relativi alla raccolta determinati nell'ammontare massimo rilevabile nei contratti a tal fine in essere tra gli operatori nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000 o gli importi de-



terminati in appositi accordi interprofessionali sottoscritti dalle organizzazioni professionali, di rilevanza nazionale, delle categorie direttamente interessate».

---

**1.7**

BIANCO, MURINEDDU

**V. testo 2**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c-bis del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335 convertito dalla legge n. 3 del 2001 sono soppresse le seguenti parole: «, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi,«».

---

**1.7 (testo 2)**

BIANCO, MURINEDDU

**Respinto**

*All'emendamento 1.21 (testo 2) aggiungere, infine il seguente comma:*

«... All'articolo 1, comma 1, lettera c-bis del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335 convertito dalla legge n. 3 del 2001 sono soppresse le seguenti parole: ", in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi,"».

---

**1.210**

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

**V. testo 2**

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per il settore zootecnico colpito dalla distruzione del materiale specifico a rischio per le encefalopatia spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio è riconosciuto lo stato di calamità naturale secondo le vigenti disposizioni.

3-ter. Per i soggetti interessati di cui al comma precedente i termini dei versamenti delle imposte dovute a qualsiasi titolo sono sospesi per sei mesi».

---

**1.210** (testo 2)

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

**Improcedibile**

*All'emendamento 1.21 (testo 2) aggiungere, infine il seguente comma:*

«3-bis. Per il settore zootecnico colpito dalla distruzione del materiale specifico a rischio per le encefalopatia spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio è riconosciuto lo stato di calamità naturale secondo le vigenti disposizioni.

3-ter. Per i soggetti interessati di cui al comma precedente i termini dei versamenti delle imposte dovute a qualsiasi titolo sono sospesi per sei mesi».

---

ORDINE DEL GIORNO

**9.4947.52**

ANTOLINI

**Respinto**

Il Senato,

premesso che:

le vigenti norme in materia di prevenzione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili impongono lo smaltimento e la distruzione, sia di alcune parti anatomiche ritenute a rischio (occhi, tonsille, cervello, midollo spinale, ileo...), sia delle carcasse di animali morti, per malattia, in allevamento;

le operazioni di smaltimento e distruzione di cui al punto precedente, oltre a porre complessi problemi di ordine pratico ed economico, costituiscono anche un oggettivo rischio ai fini dell'inquinamento ambientale,

impegna il Governo:

ad adottare un piano di smaltimento delle parti anatomiche a rischio e delle carcasse che non si fondi unicamente sulla loro distruzione, ma anche sul preliminare recupero delle parti (ad esempio pelle) e delle componenti (ad esempio grassi, farine di ossa...) che possono essere utilizzati per fini industriali e che, pertanto, possono consentire, sia di ottenere un valore di recupero, sia di riduzione la carica inquinante sull'ambiente.

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 1

**1.0.1**

ANTOLINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle aziende agricole del settore dell'allevamento bovino da carne, danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, nonchè per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico, gli allevatori interessati possono accedere a finanziamenti agevolati di durata quinquennale, fino all'importo di lire 500 miliardi.

2. I predetti finanziamenti, cui si applica il tasso globale di riferimento per operazioni di credito agrario di durata superiore a diciotto mesi vigente alla data del loro perfezionamento, sono integrati da un contributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 20 per cento dei finanziamenti medesimi.

3. In ogni caso, la quota di contributo dello Stato non può superare l'ammontare della perdita di reddito subita dal produttore a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito sono individuati, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. I finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti dal comma 1, sono erogati entro il 30 settembre 2001 e sono assistiti dalle garanzie ritenute idonee dalle banche e dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.

5. Le domande di finanziamento devono essere presentate, entro il 31 maggio 2001, alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed alla banca attraverso la quale si intende accedere al finanziamento. Le modalità di accreditamento dell'ammontare del contributo dello Stato e le altre modalità tecniche dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro trenta giorni dalla conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

6. Le operazioni suddette sono autorizzate dalla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, previa verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'intervento.

7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 6, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. Gli allevatori che non abbiano richiesto il finanziamento di cui ai commi da 1 a 6, possono richiedere un premio commisurato alla perdita di reddito subita a causa della encefalopatia spongiforme bovina, determinata ai sensi del comma 3, da erogarsi da parte dell'Agenzia previa verifica ed autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda.

9. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda entro il 31 maggio 2001 ed i premi sono erogati entro il 30 settembre 2001. I premi sono concessi fino all'importo complessivo di lire 100 miliardi, integrabile con risorse proprie regionali.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 8 e 9, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

---

#### 1.0.4

ANTOLINI

**Le parole da: «Dopo l'articolo 1» a «decreto-legge» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. L'Agenzia, per un periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è autorizzata ad attuare misure specifiche a sostegno degli allevatori e, in particolare, a prevedere la concessione temporanea di indennità compensative della riduzione dei prezzi di mercato nella misura di lire seicentomila per ciascun capo macellato ed avviato al consumo e di indennizzi per l'abbattimento

di vacche da latte a fine carriera e di animali considerati a rischio, di età superiore ai 5 anni, nella misura di lire un milione e duecentomila per capo abbattuto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

---

## 1.0.2

ANTOLINI

### Precluso

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. L'Agenzia provvede, per un periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ad attuare misure specifiche a sostegno degli allevatori e, in particolare, a prevedere la concessione temporanea di indennità compensative della riduzione dei prezzi di mercato nella misura di lire seicentomila per ciascun capo macellato ed avviato al consumo e di indennizzi per l'abbattimento di vacche da latte a fine carriera e di animali considerati a rischio, di età superiore ai 5 anni, nella misura di lire un milione e duecentomila per capo abbattuto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando, per lire 60 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, per lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria e, per lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole e forestali».

---

**1.0.3** (testo corretto)

ANTOLINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. L'Agenzia provvede, fino al 30 settembre 2001, alle operazioni di ammasso pubblico privato e volontario, per tutte le categorie di animali macellati, con un'integrazione di 2.000 lire al chilogrammo del contributo attualmente concesso in base a quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria in materia di organizzazione comune di mercato delle carni bovine.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

**1.0.5**

ANTOLINI

**Le parole da: «Dopo l'articolo 1» a «micro-chip» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Per tutti i bovini nati vivi, dopo la data del 1° luglio 2001 è obbligatorio l'utilizzo di sistemi elettronici di identificazione, consistenti nell'introduzione di un micro-chip sottocutaneo o ruminale, in grado di seguire i principali stadi evolutivi dell'animale, dalla nascita, alla macellazione».

**1.0.201**

ANTOLINI

**Precluso**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Per tutti i bovini nati vivi, dopo la data del 1° luglio 2001 è obbligatorio l'utilizzo di sistemi elettronici di identificazione, consistenti nell'introduzione di un micro-chip ruminale, in grado di seguire i principali stadi evolutivi dell'animale, dalla nascita, alla macellazione».

---

**ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE****Articolo 2.**

*(Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio)*

1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti, di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.

3. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, così come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.

4. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo è maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70 per cento, e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85 per cento. A copertura delle spese di trasporto è inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni

tonnellata di prodotto, moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e il magazzino di ammasso pubblico.

5. I soggetti interessati, di cui al comma 4, non possono percepire alcun altro compenso per la raccolta dei relativi materiali.

## EMENDAMENTI

### **2.8/100**

BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO

#### **Trasformato nell'em. 7.0.2/480**

*All'emendamento 2.8, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. Considerata la situazione di emergenza del settore zootecnico, a favore dei singoli allevatori che per il periodo di produzione lattiera 1995-1996 hanno versato un prelievo supplementare superiore a quello determinato a seguito della rettifica della compensazione nazionale effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 441, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5 e che non abbiano recuperato tali somme in sede dei successivi conguagli, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata, su richiesta degli interessati, a restituire le somme risultate non dovute, con onere a carico della gestione finanziaria AGEA, cap. 2002».

### **2.8 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

#### **Approvato**

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. - (*Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio*). - 1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico obbligatorio delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per la produzione di alimenti per gli animali familiari e di prodotti farmaceutici e tecnici, il Ministro della sanità, con proprio decreto, fissa modalità e condizioni per l'utilizzo di materiali e prodotti a basso rischio, così come consentito dalla normativa vigente, e con esclusione, in ogni caso, della destinazione ad alimentazione zootecnica.



3. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.

4. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, così come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.

5. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo è maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70 per cento e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85 per cento. A copertura delle spese di trasporto è inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni tonnellata di prodotto moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e quello di destinazione.

6. Ferma restando la possibilità di eventuali proprie misure disposte dalle regioni e dalle province autonome, i soggetti interessati di cui al comma 5 non possono percepire alcun altro compenso da parte dell'Agenzia. Le associazioni rappresentative del settore possono stipulare accordi interprofessionali di filiera tra le parti, aventi per oggetto il ripristino delle condizioni di mercato antecedenti l'emergenza.

7. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attività istituzionali, l'AGEA, esaurite le procedure di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto nazionale in materia di progressione del personale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, è autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno e senza oneri aggiuntivi. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalità richieste avverranno mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001».

**2.10**

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «proteine animali trasformate» sopprimere la seguente: «e».*

---

**2.11**

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508» inserire le seguenti: «o provenienti da impianti autorizzati alla produzione di alimenti destinati al consumo umano».*

---

**2.100**

CORTIANA, DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

**Precluso**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. L'ammasso pubblico presso i magazzini di stoccaggio privati è considerato servizio di pubblica necessità ed ai soggetti depositari si applicano le relative disposizioni del codice penale»*

---

**2.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Precluso**

*Al comma 4, sostituire le parole: «lire 490.000» con le seguenti: «lire 540.000».*

---

**2.13**

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

**Precluso**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

*«5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti ad applicare i prezzi di mercato in essere nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000. È consentito*

derogare alle condizioni di cui sopra attraverso accordi stipulati dalle Associazioni nazionali delle categorie interessate».

---

## 2.2

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

### Precluso

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I soggetti interessati, di cui al comma 4, non possono percepire per la raccolta dei relativi materiali compensi d'importo eccedente l'ammontare rilevabile nei contratti a tal fine in essere tra gli operatori nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000 o previsto da accordi interprofessionali sottoscritti dalle organizzazioni professionali, di rilevanza nazionale, delle categorie direttamente interessate».

---

## 2.200

CUSIMANO, RECCIA

### Precluso

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I soggetti interessati, di cui al comma 4, non possono percepire per la raccolta dei relativi materiali compensi d'importo eccedente l'ammontare rilevabile nei contratti a tal fine in essere tra gli operatori nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000 o previsti da accordi interprofessionali sottoscritti dalle organizzazioni professionali, di rilevanza nazionale, delle categorie direttamente interessate».

---

## 2.101

CUSIMANO, RECCIA

### Ritirato

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attività istituzionali, l'Agea – una volta esaurite le procedure di applicazione delle norme contenute nel vigente CC.NN in materia di progressione del personale – è autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno e senza oneri aggiuntivi. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 36 comma 3 del decreto legislativo 29/93 e successive modificazioni ed

integrazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalità richieste avverranno mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale».

---

**2.202**

CUSIMANO, RECCIA

**V. testo 2**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attività istituzionali, l'Agea esaurite le procedure di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto nazionale in materia di progressione del personale, è autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno e senza oneri aggiuntivi. In deroga del contratto nazionale di cui sopra ed alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalità richieste avverranno per titoli e mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale per i soli esterni. Per il personale già in servizio si applicano le norme di accertamento per soli titoli, previo un breve corso di formazione predisposti dalla stessa Agea».

---

**2.202 (testo 2)**

CUSIMANO, RECCIA

**Approvato**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7-bis. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attività istituzionali, l'Agea esaurite le procedure di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto nazionale in materia di progressione del personale, è autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno e senza oneri aggiuntivi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di assunzione di personale delle amministrazioni pubbliche. In deroga del contratto nazionale di cui sopra ed alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, le se-

lezioni volte all'accertamento delle professionalità richieste avverranno per titoli e mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale per i soli esterni. Per il personale già in servizio si applicano le norme di accertamento per soli titoli, previo un breve corso di formazione predisposti dalla stessa Agea».

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 2

**2.0.1**

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, mediante l'attuazione di misure ed interventi di carattere strutturale per rigenerare il patrimonio zootecnico, migliorare la qualità della carne bovina e il benessere degli animali negli allevamenti, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il «Fondo speciale di rigenerazione del patrimonio zootecnico». Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare, in particolare, l'abbattimento volontario dei capi, la concessione di agevolazioni contributive e creditizie agli imprenditori agricoli per la ristrutturazione degli impianti e per la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualità anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, per l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione, nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente naturale, sulle condizioni sanitarie e sul benessere degli animali. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le agevolazioni nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte. Per la dotazione del Fondo è stanziata la somma di 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208».

*Conseguentemente all'articolo 6 al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «conseguentemente nel medesimo articolo 64, comma 1, ultimo periodo le parole: «150 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «200 miliardi»».*

*Allo stesso articolo 6, aggiungere i seguenti commi:*

*«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2-bis del presente decreto, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede:*

*a) quanto a lire 200 miliardi, a carico delle disponibilità dell'U.P.B. 20.2.1.3 «Fondo per la protezione civile», cap. 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2001, 2002 e 2003;*

*b) quanto a lire 300 miliardi mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342;*

*1-ter. Nell'articolo 64, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «150 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «500 miliardi»».*

---

## **2.0.2**

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

*«Art. 2-bis.*

*1. Agli imprenditori agricoli, iscritti alle relative gestioni previdenziali, esercenti attività di allevamento di animali della specie bovina, è concesso, a domanda, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti nella misura del 50 per cento, relativamente a tre rate in scadenza successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**2.203**

CORTIANA, DE LUCA Athos, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO  
**V. em. 7.0.3/1000**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Contributo straordinario in favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere)*

«1. Per assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica del sistema della produzione dei foraggi e delle materie prime di uso nell'alimentazione degli allevamenti animali e al fine di incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali impiegabili come materia prima nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche di origine animale, responsabili della diffusione della BSE, è assegnato un contributo straordinario di lire 5 miliardi in favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

2. Il contributo è rivolto principalmente a rafforzare le attività che l'Istituto svolge per provvedere agli studi e alle ricerche riguardanti il miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonchè la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e le integrità aziendali e favoriscano la diffusione dei metodi dell'agricoltura biotica.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**2.204**

BIANCO, MURINEDDU

**Respinto**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Al fine di assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica nel sistema della produzione dei foraggi e delle materie prime di uso nell'alimentazione degli allevamenti animali e al fine di incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali impiegabili come materia prima

nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche di origine animale, responsabili della diffusione della BSE, è assegnato un contributo straordinario di lire 4 miliardi in favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

2. Il contributo è rivolto principalmente a rafforzare le attività che l'acquisto svolge per provvedere agli studi e alle ricerche riguardanti il miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonché la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e le integrità aziendali e favoriscano la diffusione dei metodi dell'agricoltura ecocompatibile compresa la biologica».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera a) sostituire le parole: «50 miliardi» con le seguenti: «54 miliardi».*

---

### 2.0.3

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. A favore degli imprenditori agricoli esercenti attività di allevamento di animali della specie bovina sono sospesi i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento in scadenza entro il 31 dicembre 2001. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, con le stesse agevolazioni e condizioni».

---

### 2.0.4

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Per i produttori agricoli esercenti attività di allevamento di animali della specie bovina, i termini dei versamenti periodici dell'imposta sul va-



lore aggiunto per l'anno 2001 sono sospesi e devono essere effettuati in unica soluzione in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2001».

---

### ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

#### Articolo 3.

##### (*Controlli*)

1. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agroalimentari per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni di incenerimento, di cui all'articolo 1, e sulle operazioni di stoccaggio, di cui all'articolo 2.

### EMENDAMENTI

#### **3.7/1**

IL GOVERNO

#### **Approvato**

*All'emendamento 3.7, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la massima efficienza dei controlli espletati dal Corpo forestale dello Stato il Ministro delle politiche agricole e forestali può, con proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari forestali, che operano alle dirette dipendenze del Ministro».

---

#### **3.7**

LA COMMISSIONE

#### **Approvato con un subemendamento**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Controlli e organici*). - 1. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, della Guardia di finanza, nonché dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli interventi di cui al presente decreto.

2. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa.

3. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione è autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

4. Per le esigenze di potenziamento dell'attività di prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero della sanità è autorizzato, per una sola volta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, ad indire concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti in organico nella qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché a ricoprire, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali di secondo livello del ruolo sanitario mediante concorsi riservati al personale in servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo».

---

### 3.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

#### **Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato» aggiungere le seguenti: «, del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, eventualmente coadiuvato dal NAS».*

---

### 3.2

BIANCO, MURINEDDU

#### **Precluso**

*Al comma 1, dopo la parola: «agroalimentari» inserire le seguenti: «e dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali».*

---

**3.3**

BIANCO, MURINEDDU

**V. testo 2**

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Per l'incentivazione delle attività correlate ai controlli agroalimentari e delle sostanze ad uso agrario sono conferiti nel fondo per la produttività e per l'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero per le politiche agricole e forestali, nell'ambito dello stato di previsione dello stesso Ministero, lire 3 miliardi da destinarsi al personale dell'Ispettorato centrale repressioni frodi.

1-ter. Per l'incentivazione delle attività di cui al precedente comma 1-bis, è conferito nei fondi per la produttività e per l'incentivazione dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali il 25 per cento dei proventi derivati dalle contravvenzioni elevate in tale settore.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 3 miliardi per il 2001, in lire 3 miliardi per il 2002, in lire 3 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

1-quinquies. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla definizione delle procedure contabili-amministrative necessarie all'attuazione dei commi precedenti».

**3.3 (testo 2)**

BIANCO, MURINEDDU

**Ritirato**

*All'emendamento 3.7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Per l'incentivazione delle attività correlate ai controlli agroalimentari e delle sostanze ad uso agrario sono conferiti nel fondo per la produttività e per l'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero per le politiche agricole e forestali, nell'ambito dello stato di previsione dello stesso Ministero, lire 3 miliardi da destinarsi al personale dell'Ispettorato centrale repressioni frodi.

1-ter. Per l'incentivazione delle attività di cui al precedente comma 1-bis, è conferito nei fondi per la produttività e per l'incentivazione dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali il 25 per cento dei proventi derivati dalle contravvenzioni elevate in tale settore.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 3 miliardi per il 2001, in lire 3 miliardi per il 2002, in lire 3 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

1-*quinquies*. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla definizione delle procedure contabili-amministrative necessarie all'attuazione dei commi precedenti».

---

### 3.205

PINTO, BEDIN, GIARETTA, ROBOL, ZILIO

#### V. testo 2

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per l'incentivazione della produttività e delle attività correlate ai controlli nei settori di competenza, una quota pari al 30 per cento dei proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato centrale repressione frodi è conferita nel fondo per la produttività e per l'incentivazione dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, da destinare al personale anche dirigente. dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

---

### 3.205 (testo 2)

PINTO, BEDIN, GIARETTA, ROBOL, ZILIO

#### Ritirato

*All'emendamento 3.7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per l'incentivazione della produttività e delle attività correlate ai controlli nei settori di competenza, una quota pari al 30 per cento dei proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato centrale repressione frodi è conferita nel fondo per la produttività e per l'incentivazione dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, da destinare al personale anche dirigente. dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

---

**3.4**

BIANCO, MURINEDDU

**V. testo 2**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di incentivare l'attività del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito chiamato Ispettorato, istituito dall'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1986, n. 462, è attribuita, a partire dall'anno 2001, una indennità di istituto, destinando ad essa la somma di lire 6 miliardi. Nella contrattazione collettiva integrativa di Ministero saranno determinate le modalità di applicazione della suddetta indennità.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Si provvede altresì ad integrare la stanziamento necessario all'erogazione dell'indennità di istituto con i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'ispettorato ed afferenti al capitolo 3590 - capo XVII (entrate eventuali e diverse del Ministero delle politiche agricole e forestali). Le eventuali somme eccedenti lire 6 miliardi, fino ad un massimo di lire 4 miliardi, sono destinate ai corsi di formazione ed aggiornamento del personale dell'Ispettorato, per l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti, degli apparecchi e degli automezzi di servizio, indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ispettorato e delle relative procedure ad esse connesse. La somma di lire 6 miliardi è aggiornata annualmente secondo l'indice di inflazione stabilito dall'Istat».

**3.4 (testo 2)**

BIANCO, MURINEDDU

**Ritirato**

*All'emendamento 3.7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di incentivare l'attività del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito chiamato Ispettorato, istituito dall'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1986, n. 462, è attribuita, a partire dall'anno 2001, una indennità di istituto, destinando ad essa la somma di lire 6 mi-

liardi. Nella contrattazione collettiva integrativa di Ministero saranno determinate le modalità di applicazione della suddetta indennità.

*1-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Si provvede altresì ad integrare la stanziamento necessario all'erogazione dell'indennità di istituto con i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'ispettorato ed afferenti al capitolo 3590 - capo XVII (entrate eventuali e diverse del Ministero delle politiche agricole e forestali). Le eventuali somme eccedenti lire 6 miliardi, fino ad un massimo di lire 4 miliardi, sono destinate ai corsi di formazione ed aggiornamento del personale dell'Ispettorato, per l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti, degli apparecchi e degli automezzi di servizio, indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ispettorato e delle relative procedure ad esse connesse. La somma di lire 6 miliardi è aggiornata annualmente secondo l'indice di inflazione stabilito dall'Istat».

### 3.5

BIANCO, MURINEDDU

#### V. testo 2

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis.* Per l'incentivazione delle attività correlate ai controlli agro-alimentari e delle sostanze ad uso agrario è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e forestali, un Fondo per la produttività e per l'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero per le politiche agricole e forestali destinato al personale dell'Ispettorato centrale repressioni frodi pari a lire 3 miliardi.

*1-ter.* A tale personale viene riconosciuta una indennità collegata alla qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria pari a quella già prevista per il personale UPG del Ministero della sanità e delle ASL.

*1-quater.* Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 3 miliardi per il 2001, in lire 3 miliardi per il 2002, in lire 3 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

---

### 3.5 (testo 2)

BIANCO, MURINEDDU

#### **Ritirato**

*All'emendamento 3.7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Per l'incentivazione delle attività correlate ai controlli agro-alimentari e delle sostanze ad uso agrario è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e forestali, un Fondo per la produttività e per l'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero per le politiche agricole e forestali destinato al personale dell'Ispettorato centrale repressioni frodi pari a lire 3 miliardi.

1-ter. A tale personale viene riconosciuta una indennità collegata alla qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria pari a quella già prevista per il personale UPG del Ministero della sanità e delle ASL.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 3 miliardi per il 2001, in lire 3 miliardi per il 2002, in lire 3 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

---

### 3.200

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

#### **V. testo 2**

*Al comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Per l'incentivazione delle attività correlate ai controlli agro-alimentari e delle sostanze ad uso agricolo è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e forestali, un fondo per la produttività e per l'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero per le politiche agricole e forestali destinato al personale dell'Ispettorato centrale repressioni frodi pari a lire 3 miliardi.

1-ter. A tale personale viene riconosciuta una indennità collegata alla qualifica di Ufficiali di polizia giudiziaria pari a quella già prevista per il personale UPG delle ASL.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 3 miliardi per il 2001, in lire 3 miliardi per il 2002, in

lire 3 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

---

### **3.200** (testo 2)

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

#### **Improcedibile**

*All'emendamento 3.7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Per l'incentivazione delle attività correlate ai controlli agro-alimentari e delle sostanze ad uso agricolo è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e forestali, un fondo per la produttività e per l'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero per le politiche agricole e forestali destinato al personale dell'Ispettorato centrale repressioni frodi pari a lire 3 miliardi.

1-ter. A tale personale viene riconosciuta una indennità collegata alla qualifica di Ufficiali di polizia giudiziaria pari a quella già prevista per il personale UPG delle ASL.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 3 miliardi per il 2001, in lire 3 miliardi per il 2002, in lire 3 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

---

### **3.202**

PINTO, BEDIN, GIARETTA, ROBOL, ZILIO

#### **V. testo 2**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il personale AGEA, proveniente dai ruoli dell'ex AIMA, distaccato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, presso l'Ispettorato centrale repressione frodi e gli Istituti di sperimentazione agraria del Ministero delle politiche agricole e forestali, e inquadrato, a domanda, nei corrispondenti profili dell'organico dell'Ispettorato centrale



repressione frodi. L'organico dell'Ispettorato centrale, rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996, viene incrementato di n. 32 unità nelle varie aree di appartenenza del predetto personale. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, a trasferire presso il centro di responsabilità dell'Ispettorato centrale repressione frodi le corrispondenti risorse finanziarie».

---

**3.202** (testo 2)

PINTO, BEDIN, GIARETTA, ROBOL, ZILIO

**Ritirato**

*All'emendamento 3.7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il personale AGEA, proveniente dai ruoli dell'ex AIMA, distaccato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, presso l'Ispettorato centrale repressione frodi e gli Istituti di sperimentazione agraria del Ministero delle politiche agricole e forestali, e inquadrato, a domanda, nei corrispondenti profili dell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. L'organico dell'Ispettorato centrale, rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996, viene incrementato di n. 32 unità nelle varie aree di appartenenza del predetto personale. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, a trasferire presso il centro di responsabilità dell'Ispettorato centrale repressione frodi le corrispondenti risorse finanziarie».

---

**3.201**

SARACCO, SCIVOLETTO

**V. testo 2**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di incrementare la funzionalità dell'ispettorato centrale repressione frodi ai fini di cui al comma 1, il personale AGEA proveniente dai ruoli dell'ex AIMA, distaccato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il predetto Ispettorato è inquadrato, a domanda, nei corrispondenti profili dell'organico dell'ispettorato medesimo. Tale organico, rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996, viene incrementato di numero 32 unità nelle varie aree di appartenenza del predetto personale. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, con propri decreti, a trasferire presso il centro di responsabilità dell'ispettorato centrale repressione frodi le corrispondenti risorse finanziarie».

---

**3.201** (testo 2)

SARACCO, SCIVOLETTO

**Ritirato**

*All'emendamento 3.7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di incrementare la funzionalità dell'ispettorato centrale repressione frodi ai fini di cui al comma 1, il personale AGEA proveniente dai ruoli dell'ex AIMA, distaccato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il predetto Ispettorato è inquadrato, a domanda, nei corrispondenti profili dell'organico dell'ispettorato medesimo. Tale organico, rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996, viene incrementato di numero 32 unità nelle varie aree di appartenenza del predetto personale. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, con propri decreti, a trasferire presso il centro di responsabilità dell'ispettorato centrale repressione frodi le corrispondenti risorse finanziarie».

---

**3.203**

PINTO, BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO

**V. testo 2**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di elevare la tutela dei consumatori, l'Ispettorato centrale repressione frodi esercita i seguenti controlli:

a) sulle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a rischio, in coordinamento con il Corpo forestale dello Stato ed il reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agroalimentari;

b) sui sistemi di rintracciabilità dei prodotti di origine zootecnica ed agricola nonché dei mezzi tecnici di produzione in agricoltura.

1-ter. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1-bis, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa; costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa».

---

**3.203** (testo 2)

PINTO, BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO

**Ritirato**

*All'emendamento 3.7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di elevare la tutela dei consumatori, l'Ispettorato centrale repressione frodi esercita i seguenti controlli:

a) sulle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a rischio, in coordinamento con il Corpo forestale dello Stato ed il reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agroalimentari;

b) sui sistemi di rintracciabilità dei prodotti di origine zootecnica ed agricola nonché dei mezzi tecnici di produzione in agricoltura.

1-ter. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1-bis, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa; costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa».

---

**3.204**

PINTO, BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO

**V. testo 2**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalità richiesto nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di polizia giudiziaria, viene attribuita un'indennità pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto "Sanità".

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-quater del presente articolo, calcolato in 950 milioni di lire per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Centro di responsabilità ICRF, dei seguenti capitoli di bilancio: cap. 4712 (spese funzionamento uffici) lire 400 milioni; cap. 4715 (spese esercizio automezzi) lire 250 milioni; cap. 4574 (spese per missioni) lire 300 milioni».

---

**3.204** (testo 2)

PINTO, BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO

**Approvato**

*All'emendamento 3.7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalità richiesto nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di polizia giudiziaria, viene attribuita un'indennità pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto «Sanità».

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis del presente articolo, calcolato in 950 milioni di lire per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, denominato "Fondo speciale" di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

**3.0.101/1**

CORTIANA, DE LUCA Athos

**Ritirato**

*All'emendamento 3.0.101 (testo 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla campionatura e all'analisi chimica del materiale di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto-legge».*

**3.0.101**

CORTIANA, DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, RONCHI, SARTEO, SEMENZATO

**V. testo 2**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), provvede, tramite le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), ove costituite, al monitoraggio delle operazioni di incenerimento o coincenerimento di cui all'articolo 1, svolte presso impianti di produzione di cemento».

**3.0.101** (testo 2)

CORTIANA, DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

**Ritirato**

*All'emendamento 3.7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), provvede, tramite le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), ove costituite, al monitoraggio delle operazioni di incenerimento o coincenerimento di cui all'articolo 1, svolte presso impianti di produzione di cemento».

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 3

**3.0.1**

BIANCO, MURINEDDU

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo nelle materie di competenza, con particolare riferimento alle disposizioni concernente la tutela dei prodotti agroalimentari e la sicurezza alimentare il Ministero delle politiche agricole e forestali, in deroga a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 39 e successive modificazione è autorizzato ad assumere 71 ispettivi, 80 chimici e 20 amministrativi laureati in giurisprudenza a completamento dell'organico dell'ICRF.

2. Al personale dell'Ispettorato centrale repressioni frodi (ICRF), riconosciuta specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta una alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di ufficiali di polizia giudiziaria, è attribuito uno speciale assegno mensile pensionabile da corrispondere anche con la tredicesima mensilità e cumulabile con altri assegni, compensi, premi o indennità, a qualsiasi titolo corrisposti.

3. Per l'incentivazione della produttività e delle attività correlate ai controlli dei settori di competenza, una quota pari al 50 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'ICRF è conferito nei fondi per la produttività e per l'incentivazione dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali da destinare al personale dell'ICRF.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Si provvede altresì ad integrare lo stanziamento necessario all'erogazione dell'indennità di istituto con i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'ispettorato ed afferenti al capitolo 3590 - capo XVII (entrate eventuali e diverse del Ministero delle politiche agricole e forestali). Le eventuali somme eccedenti lire 6 miliardi, fino ad un massimo di lire 4 miliardi, sono destinate ai corsi di formazione ed aggiornamento del personale dell'Ispettorato, per l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti, degli apparecchi e degli automezzi di servizio, indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ispettorato e delle relative procedure ad esse connesse. La somma di lire 6 miliardi è aggiornata annualmente secondo l'indice di inflazione stabilito dall'Istat».

### 3.206

CORTIANA, DE LUCA Athos

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi)*

1. Dopo l'articolo 17 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, è aggiunto il seguente:

«Articolo 17-bis. - Il personale ispettivo chimico e amministrativo dell'Ispettorato centrale repressione frodi riveste, in base all'inquadramento professionale, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del Codice di procedura penale. L'attribuzione è conferita, avuto riguardo alle tabelle di cui al successivo articolo 18».

2. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1986, n. 282, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Al personale appartenente all'Ispettorato centrale repressione frodi è attribuito uno speciale assegno mensile pensionabile, pari all'indennità prevista per il personale di polizia giudiziaria del Ministero della sanità e delle aziende sanitarie locali, da corrispondere anche con la tredici-

cesima mensilità e cumulabile con altri assegni, compensi, premi o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.

1-ter. Per l'incentivazione della produttività e delle attività correlate ai controlli dei settori di competenza, una quota pari al 50 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato centrale repressione frodi è conferito nei fondi per la produttività e per l'incentivazione dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali da destinare al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi«».

---

### 3.0.100

BIANCO, MURINEDDU

#### **Trasformato nell'em. 7.0.3/481**

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Al fine di assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica nel sistema della produzione dei foraggi e delle materie prime di uso nell'alimentazione degli allevamenti animali e al fine di incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali impiegabili come materia prima nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche di origine animale, responsabili della diffusione della BSE, è assegnato un contributo straordinario di lire 6 miliardi in favore dell'Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

2. Il contributo è rivolto principalmente a rafforzare le attività che l'Istituto svolge per provvedere agli studi e alle ricerche riguardanti il miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonché la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e le integrità aziendali e favoriscano le diffusioni dei metodi dell'agricoltura biologica».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, lettera a) sostituire le parole «50 miliardi» con le seguenti: «60 miliardi».*

---

**3.0.102**

CORTIANA, DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, LUBRANO  
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Interventi per la riconversione del settore zootecnico)*

1. Al fine di favorire un intervento globale di carattere strutturale nel settore zootecnico nonché in quello della produzione degli alimenti per animali da allevamento, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un apposito Fondo con dotazione di lire 500 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto Fondo è finalizzato al finanziamento di interventi che prevedono:

a) la riconversione degli allevamenti intensivi in allevamenti biologici, estensivi e che adottano maggiori misure di tutela del benessere degli animali e dell'ambiente, mediante l'erogazione ai piccoli e medi allevatori, con particolare riferimento agli allevamenti a conduzione diretta e che seguono la linea vacca/vitello, di un contributo statale alle spese di investimento sostenute nella misura che verrà indicata dal decreto di cui al comma 2 e comunque in misura non superiore al 70 per cento delle spese sostenute e documentate;

b) la riconversione degli impianti di produzione dei mangimi a favore di produzioni di mangimi a base di proteine vegetali o comunque di produzioni biologiche nonché di produzioni alternative ecocompatibili, mediante l'erogazione ai titolari degli impianti di produzione di un contributo statale alle spese di investimento sostenute nella misura che verrà indicata dal decreto di cui al comma 2 e comunque in misura non superiore al 40 per cento delle spese sostenute e documentate.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quindici giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono individuati i soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente articolo e vengono stabilite le modalità di accesso ai finanziamenti e di erogazione dei contributi, nonché la tipologia delle spese ammissibili.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per ciascun anno del triennio 2001-2003, in lire 500 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 10 miliardi, per ciascun anno del triennio 2001-2003, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) quanto a lire 390 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per ciascun anno del triennio 2001-2003 nella Tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 1;



c) quanto a lire 100 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per ciascun anno del triennio 2001-2003 nel Tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 2.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Allegato n. 1 (previsto dall'art. 4-bis)*

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER GLI ANNI 2001-2003 NELLA TABELLA C DELLA LEGGE FINANZIARIA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI:

Decreto legislativo 143 del 1994 Istituzione dell'ENAS (art. 3) Funzionamento 5.1.2.3 cap 8061/p

2001: 250

2002: 250

2003: 250

MINISTERO DELL'INDUSTRIA:

Legge 282 del 1991 ... Riforma dell'Enea (3.2.1.13 cap. 7210)

2001: 100

2002: 100

2003: 100

MINISTERO DELLE FINANZE:

Decreto legislativo n. 300 del 1999 ... finanziamento agenzie fiscali (2.1.2.9, cap. 1654, 1655)

2001: 40

2002: 40

2003: 40

TOTALE

2001: 390

2002: 390

2003: 390

*Allegato n. 2 (previsto dall'art. 4-bis)*

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER GLI ANNI  
2001-2003 TABELLA D DELLA LEGGE FINANZIARIA

MINISTERO DEL TESORO:

Legge 662 del 1996 Art. 2, comma 14 Apporto al capitale sociale delle  
Ferrovie dello Stato SpA

2001: 100

2002: 100

2003: 100

TOTALE

2001: 100

2002: 100

2003: 100

---

ORDINI DEL GIORNO

**9.4947.3**

BIANCO, MURINEDDU

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 335 del 21 novembre 2000 veniva:

approvato con modifica l'articolo 2, inteso a garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF) pur mantenendo fermo l'organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996, consistente in 880 unità suddivise in 22 dirigenti (in forza 17), 269 ispettivi fra laureati e diplomati (in forza 234), 171 analisti fra laureati e diplomati (in forza 131), 418 amministrativi (in forza 327) e quindi attualmente incompleto;

accolto dal Governo come raccomandazione un ordine del giorno in cui, al fine di contrastare e arginare in modo più efficace la diffusione del fenomeno della encefalopatia spongiforme bovina (BSE) si impegnava il Governo a «mettere in essere ulteriori risorse finanziarie per potenziare l'attività dei servizi di prevenzione e di repressione delle frodi gratificando il personale in termini di aggiornamento professionale e di valorizzazioni delle funzioni»,

impegna il Governo:

a tenere nella giusta considerazione l'esigenza di dotare con urgenza l'ICRF di congrui fondi per consentire il completamento dell'organico, di gratificare adeguatamente il personale, chiamato sempre più a svolgere compiti gravosi e onerosi che comprendono indagini e attività di polizia giudiziaria a carico di organizzazioni criminose di cui si vanno a ledere forti interessi economici, e/o quantomeno di equipararne le retribuzioni a quelle del personale che svolge compiti analoghi in altri organismi quali funzionari regionali, tecnici degli istituti di revisione, chimici e ispettivi delle dogane, della sanità, delle arpa e della forestale.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

#### **9.4947.100**

LA COMMISSIONE

#### **Non posto in votazione (\*)**

«Il Senato,

premesso che nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 335 del 21 novembre 2000 veniva:

approvato con modifica l'articolo 2, inteso a garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'ispettorato centrale repressione frodi (ICRF) pur mantenendo fermo l'organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996, consistente in 880 unità suddivise in 22 dirigenti (in forza 17), 269 ispettivi fra laureati e diplomati (in forza 234), 171 analisti fra laureati e diplomati (in forza 131), 418 amministrativi (in forza 327) e quindi attualmente incompleto;

ed accolto dal Governo come raccomandazione l'ordine del giorno n. 12 (proposto dai senatori Saracco, Murineddu, Piatti, Migone, Preda, Pasquini, Scivoletto, Gruosso, Zilio) in cui, al fine di contrastare e arginare in modo più efficace la diffusione del fenomeno della encefalopatia spongiforme bovina (BSE) il Governo si impegnavano a "mettere in essere ulteriori risorse finanziarie per potenziare l'attività dei servizi di prevenzione e di repressione delle frodi gratificando il personale in termini di aggiornamento professionale e di valorizzazioni delle funzioni";

impegna il Governo:

a tenere nella giusta considerazione l'esigenza di dotare con urgenza l'Ispettorato centrale repressione frodi di congrui fondi per consentire il completamento dell'organico, di gratificare adeguatamente il personale, chiamato sempre più a svolgere compiti gravosi e onerosi che comprendono indagini e attività di polizia giudiziaria a carico di organizzazioni criminose di cui si vanno a ledere forti interessi economici, e/o

quantomeno di equipararne le retribuzioni a quelle del personale che svolge compiti analoghi in altri organismi quali funzionari regionali, tecnici degli istituti di revisione, chimici e ispettivi delle Dogane, della Sanità, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e del Corpo forestale dello Stato».

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 4.

*(Poteri di ordinanza)*

1. Il commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina può promuovere l'attivazione del potere di ordinanza, spettante ai competenti organi dello Stato anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di fronteggiare situazioni di eccezionale emergenza.

## EMENDAMENTI

### 4.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «coordinamento dell'emergenza» aggiungere le seguenti: «, in materia di distruzione e stoccaggio del materiale specifico a rischio e di farine animali».*

### 4.2

BIANCO, MURINEDDU

#### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «coordinando i controlli di cui all'articolo 3 anche avvalendosi dell'Ispettorato centrale repressioni frodi».*

**4.3**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Respinto**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'attivazione del potere di ordinanza, in deroga alle disposizioni vigenti, in materia connessa a situazioni di eccezionale emergenza sanitaria conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, spetta al presidente del Consiglio».

## ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 5.

*(Relazione periodica)*

1. L'Agenzia presenta, ogni trenta giorni, al commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 4 ed ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanità e dell'ambiente, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto

## EMENDAMENTI

**5.1 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Il Commissario straordinario del Governo predispone ogni sessanta giorni una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, ai fini della trasmissione alle Camere».

**5.1a**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Assorbito**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il commissario straordinario del Governo, ogni sessanta giorni, presenta una relazione scritta, alle competenti commissioni parlamentari, sull'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto».

---

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 5****5.0.1**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Contabilità speciale)*

1. La gestione della contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, è trasferita all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede agli adempimenti connessi con il suddetto trasferimento».

---

**5.0.100**CORTIANA, DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, LUBRANO  
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO**Trasformato nell'em. 7.0.1000**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Sanzioni)*

1. Salvo che questi fatti non costituiscano reato, chiunque detenga i materiali specifici a rischio nonché le proteine animali trasformate ed ot-

tenute da materiali ad alto rischio di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto e non ne disponga per l'immediata distruzione, nei modi stabiliti dal presente decreto-legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 7.000.000 a lire 20.000.000 nonché con il sequestro da mesi 1 a mesi 6 dell'impianto, dell'attività produttiva, di trasformazione, di raccolta e di commercializzazione.

2. Salvo che questi fatti non costituiscano reato, chiunque interri o comunque utilizzi i materiali specifici a rischio nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto-legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 20.000.000 nonché il sequestro da mesi 1 a mesi 6 dell'impianto, dell'attività produttiva, di trasformazione, di raccolta e di commercializzazione.

3. Salvo che questi fatti non costituiscano reato, i titolari degli impianti di incenerimento che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto-legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.

4. In caso di condotte reiterate la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino ad un quadruplo».

---

### 5.0.101

BETTONI BRANDANI

#### V. testo 2

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

A fini di una migliore efficienza del Ministero della sanità, le sperimentazioni previste dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi riferite a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il Ministero della sanità.

---

**5.0.101** (testo 2)

BETTONI BRANDANI

**Approvato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

A fini di una migliore efficienza del Ministero della sanità, le sperimentazioni previste dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo Ministero.

---

**ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE****Articolo 6.**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede:

*a)* quanto a lire 50 miliardi, a carico delle disponibilità dell'U.P.B. 20.2.1.3 «Fondo per la protezione civile» cap. 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;

*b)* quanto a lire 50 miliardi, mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342; conseguentemente nel medesimo articolo 64, comma 1, ultimo periodo, le parole: «150 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «200 miliardi»;

*c)* quanto a lire 50 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. I proventi derivanti dall'eventuale vendita, da effettuare a seguito di specifica autorizzazione dell'Unione europea, delle proteine animali di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel limite degli importi utilizzati per la copertura dell'onere di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica U.P.B. 20.2.1.3 ed allo stato di previsione del



Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini del reintegro della citata autorizzazione di spesa recata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

## EMENDAMENTI

### 6.4

LA COMMISSIONE

#### **Approvato**

*Al comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione», inserire le seguenti: «degli articoli 1 e 2».*

---

### 6.1

CUSIMANO, RECCIA

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### 6.2

CUSIMANO, RECCIA

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**6.10**

MAZZUCA POGGIOLINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per il coordinamento delle funzioni di valorizzazione, sostegno e promozione dei prodotti tipici e di qualità, nonché per la gestione degli stanziamenti allo scopo destinati, il Ministro delle politiche agricole e forestali si avvale del comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, istituito a norma dell'articolo 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come introdotto dall'articolo 123, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il cui funzionamento è autorizzata, a decorrere dall'anno 2001, la spesa di lire 1.800 milioni annue, a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, istituito a norma dell'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 123, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

## ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 7.

*(Disposizioni finali)*

1. Per gli interventi previsti dal presente decreto il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia, che provvede agli interventi medesimi.

2. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, rimangono fermi i divieti di cui alla decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000.

## EMENDAMENTO

**7.1**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dal presente decreto», con le altre: «dagli articoli 1 e 2 del presente decreto».*

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 7

**7.0.100**

CORTIANA, DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, LUBRANO  
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Abrogazione di norme)*

1. Nell'elenco allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, le voci n. 12), 29), 34) e 38) sono soppresse».

**7.0.2/100**

BETTAMIO

**Le parole da: «All'emendamento 7.0.2» a «300 miliardi» respinte; seconda parte preclusa**

*All'emendamento 7.0.2, al comma 1, sostituire le parole: «pari a lire 300 miliardi», con le seguenti: «pari a lire 600 miliardi».*

**7.0.2/101**

ANTOLINI

**Precluso**

*All'emendamento 7.0.2, al comma 1, sostituire le parole: «300 miliardi», con le altre: «400 miliardi».*

*Conseguentemente al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) integrazione, nella misura di lire 2000 al chilogrammo, dei contributi per i bovini di età superiore ai trenta mesi abbattuti, anche in date precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000 e totale copertura, da parte dello Stato, dei costi per la macellazione il trasporto e lo smaltimento degli stessi animali;»;

*Al comma 3, sostituire la parola: «50», con la seguente: «150»;*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma: «... Alla dotazione del fondo di cui all'articolo 1, determinata in lire 400 miliardi per l'anno 2001, si provvede, per lire 300 miliardi, attraverso l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2000, dall'articolo 3, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 92, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, per lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

---

## **7.0.2/102**

TAROLLI

### **Precluso**

*All'emendamento 7.0.2, al comma 1, le parole: «lire 300 miliardi», sono sostituite dalle seguenti: «lire 400 miliardi».*

*Conseguentemente, aggiungere, infine, i seguenti commi:*

6. All'onere aggiuntivo pari a 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante riduzione annua degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio 2001-2003 nell'ambito della tabella C della legge n. 288 del 23 dicembre 2000 per 15 miliardi relativamente al decreto-legislativo n. 204 del 1998, per 40 miliardi relativamente alla legge n. 163 del del 1985 e 1213 dle 1965, per 30 miliardi relativamente al decreto-legislativo n. 143 del 1994 e per 15 miliardi relativamente alla legge n. 549 del 1995, rubrica del Ministero dell'ambiente, le cui autorizzazioni di spesa si intendono contestualmente ridotte.

*6-bis.* A decorrere dall'anno 2004 si provvederà ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

*6-ter).* Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

**7.0.2/103**

ANTOLINI

**Precluso**

*All'emendamento 7.0.2, al comma 1, sostituire le parole: «300 miliardi», con le altre: «400 miliardi».*

*Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «50 miliardi», con: «100 miliardi», «51 miliardi», con: «100 miliardi», «1 miliardo», con: «5 miliardi», «48 miliardi», con: «95 miliardi».*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... Alla dotazione del fondo di cui al presente articolo, determinata in lire 400 miliardi per l'anno 2001, si provvede, per lire 300 miliardi, attraverso l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2000, dall'articolo 3, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 92, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, per lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**7.0.2/104**

TAROLLI

**Precluso**

*All'emendamento 7.0.2, al comma 1, sostituire le parole: «300 miliardi», con le altre: «349 miliardi».*

*Conseguentemente al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A tal fine sono erogati a titolo di compensazione per capi di età non superiore a trenta mesi, indennizzi differenziati per categorie nonché grado di costi e perdite, per capi di età non inferiore a 12 mesi e non superiore a 30 mesi, rispettivamente lire 450.000 per vitelloni femmine e lire 700.000 per vitelloni maschi. I presenti indennizzi si applicano ai capi bovini presenti in azienda alla data del 17 novembre 2000».*

*Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «b) lire 51 miliardi», con le seguenti: «a) lire 100 miliardi».*

**7.0.2/105**

TAROLLI

**Precluso**

*All'emendamento 7.0.2, al comma 1, sostituire le parole: «300 miliardi», con le altre: «350 miliardi».*

*Conseguentemente al comma 2, lettera a), dopo le parole: «18 dicembre 2000», aggiungere, in fine, le seguenti: «gli stessi bovini sono valutati e pagati entro 30 giorni, in base alla griglia di conformazione EURO-ROP di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81», e al comma 3, sostituire le parole: «a) lire 50 miliardi», con le seguenti: «a) lire 100 miliardi».*

---

**7.0.2/106**

ANTOLINI

**Respinto**

*All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «anche riferiti al peso delle carcasse».*

---

**7.0.2/107**

TAROLLI

**Respinto**

*All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «18 dicembre 2000», aggiungere, in fine, le seguenti: «gli stessi bovini sono valutati e pagati entro 30 giorni, in base alla griglia di conformazione EURO-ROP di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «a) lire 50 miliardi», con le seguenti: «a) lire 100 miliardi», e aggiungere, infine, i seguenti commi:*

«... All'onere aggiuntivo pari a 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante riduzione annua degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio 2001-2003 nell'ambito della tabella C della legge n. 288 del 23 dicembre 2000 per 10 miliardi relativamente al decreto-legislativo n. 204 del 1998, per 40 miliardi relativamente alla legge n. 163 del del 1985 e 1213 del 1965.

A decorrere dall'anno 2004 si provvederà ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

### **7.0.2/108**

TAROLLI

#### **Respinto**

*All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A tal fine sono erogati a titolo di compensazione per capi di età non superiore a trenta mesi, indennizzi differenziati per categorie nonché grado di costi e perdite, per capi di età non inferiore a 12 mesi e non superiore a 30 mesi, rispettivamente lire 450.000 per vitelloni femmine e lire 700.000 per vitelloni maschi. I presenti indennizzi si applicano ai capi bovini presenti in azienda alla data del 17 novembre 2000».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «b) lire 51 miliardi», con le seguenti: «a) lire 100 miliardi», e aggiungere, infine, i seguenti commi:*

«... All'onere aggiuntivo pari a 49 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante riduzione annua degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio 2001-2003 nell'ambito della tabella C della legge n. 288 del 23 dicembre 2000 per 9 miliardi relativamente al decreto-legislativo n. 204 del 1998, per 40 miliardi relativamente alla legge n. 163 del del 1985 e 1213 del 1965.

A decorrere dall'anno 2004 si provvederà ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

### **7.0.2/400**

BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO

#### **Ritirato**

*All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tale fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo, da corrispondere previa attestazione della macella-*

zione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, pari a: lire 300.000 per i bovini di età inferiore a 18 mesi; lire 450.000 per i bovini di età compresa tra i 18 ed i 24 mesi; lire 600.000 per i bovini di età compresa tra i 24 ed i 30 mesi».

---

**7.0.2/8000**

IL RELATORE

**Approvato**

*All'emendamento 7.0.2 (testo 2), al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «30 mesi» con le altre: «24 mesi» e aggiungere in fine le parole: «lire 550.000 per i bovini di età compresa fra i 24 ed i 30 mesi».*

---

**7.0.2/109**

ANTOLINI

**Improcedibile**

*All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: «da corrispondere» fino alla fine della lettera con le seguenti: «da corrispondere ai produttori, previa attestazione dell'avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno 5 mesi, in misura di lire 200.000 a capo per animali di età inferiore ai dodici mesi e di lire 700.000 per animali di età compresa tra i dodici e i trenta mesi».*

---

**7.0.2/110**

TAROLLI

**Respinto**

*All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), in fine, dopo le parole: «5 mesi» inserire le seguenti: «e solo per gli allevamenti intensivi da carne che detengono capi da ristallo in fase di condizionamento in vista dell'ingrasso finale, il periodo di detenzione in azienda è di almeno 2 mesi».*

---

**7.0.2/111**

BETTAMIO

**Respinto**

*All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da: «pari a lire 300.000» fino alla fine della lettera con*



*le seguenti: «lire 100.000 per capo di età non superiore ai 7 mesi, lire 200.000 per capo di età compresa tra i 7 ed i 15 mesi, lire 450.000 per capo di età compresa tra i 16 ed i 30 mesi, macellati a partire dal 1° dicembre 2000».*

---

**7.0.2/112**

ANTOLINI

**Respinto**

*All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «450.000» con le seguenti: «500.000».*

*Conseguentemente: al comma 3, sostituire le parole: «51» con le seguenti: «57».*

---

**7.0.2/113**

ANTOLINI

**Respinto**

*All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «è fissata in lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di 500 milioni per ogni azienda» con le seguenti: «è determinata in funzione dell'effettivo valore commerciale degli animali abbattuti, tenendo conto del complesso dei costi diretti ed indiretti che l'allevatore è costretto a sostenere a seguito dell'abbattimento che dovrà essere, comunque, di tipo selettivo, ossia limitato ai soli capi che, su motivata indicazione dei competenti servizi sanitari di zona, siano dichiarati a rischio rispetto alla possibilità di avere contratto, o di trasmettere l'encefalopatia spongiforme bovina».*

---

**7.0.2/114**

ANTOLINI

**Respinto**

*All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «è fissata in lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di 500 milioni per ogni azienda» con le seguenti: «è determinata in funzione dell'effettivo valore commerciale degli animali abbattuti, tenendo conto del complesso dei costi diretti ed indiretti che l'allevatore è costretto a sostenere a seguito dell'abbattimento».*

---

**7.0.2/115**

ANTOLINI

**Respinto**

*All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «contributi», con le seguenti: «copertura delle spese».*

---

**7.0.2/116**

ANTOLINI

**Respinto**

*All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «morti in azienda», con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 2 del decreto del Ministero della sanità 29 settembre 2000».*

---

**7.0.2/117**

ANTOLINI

**Respinto**

*All'emendamento 7.0.2, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. La concessione dei contributi conseguente all'attuazione degli interventi di cui al comma 2 è riconosciuta a decorrere dal 16 novembre 2000».*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, sostituire la parola: «300» con la seguente: «340»;*  
*al comma 3, sostituire la parola: «50» con la seguente: «55», «51» con le seguenti: «55», «1» con le seguenti: «2», «48» con la seguente: «53»;*  
*aggiungere in fine, il seguente comma:*

*«... Alla dotazione del fondo di cui all'articolo 1, determinata in lire 340 miliardi per l'anno 2001, si provvede, per lire 300 miliardi, attraverso l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2000, dall'articolo 3, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 92, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lire 40 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-*

grammazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**7.0.2/118**

CUSIMANO, RECCIA

**Respinto**

*All'emendamento 7.0.2, al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «1 miliardo», con le seguenti: «2 miliardi».*

---

**7.0.2/119**

ANTOLINI

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina» con le seguenti: «di cui al comma 4».*

*Conseguentemente, sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti: «...È istituita una «Autorità nazionale unica per la gestione dell'emergenza BSE», di seguito denominata «Autorità» alla quale è attribuito il complesso delle competenze necessarie a fronteggiare l'emergenza dell'encefalopatia spongiforme bovina ed è affidata la gestione del fondo di cui al comma 1. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanità e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede con proprio decreto, ad indicare le competenze da attribuire alla suddetta autorità, a determinarne il periodo di operatività ed a nominarne il presidente che dovrà essere scelto tra personalità di provata competenza scientifica e professionale ed al quale saranno assegnati compiti di Commissario *ad acta*».*

---

**7.0.2/480** (già em. 2.8/100)

BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO

**Approvato**

*All'emendamento 7.0.2 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Considerata la situazione di emergenza del settore zootecnico, a favore dei singoli allevatori che per il periodo di produzione lattiera 1995-1996 hanno versato un prelievo supplementare superiore a quello determinato a seguito della rettifica della compensazione nazionale effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 441, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5 e che non abbiano recuperato tali somme in sede dei successivi conguagli, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata, su richiesta degli interessati, a restituire le somme risultate non dovute, con onere a carico della gestione finanziaria AGEA, cap. 2002».

**7.0.2** (testo 2)

LA COMMISSIONE

**Approvato con subemendamenti**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Fondo per l'emergenza BSE)*

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, è istituito un Fondo, denominato: «Fondo per l'emergenza BSE», con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasce, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;

b) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo dell'Unione europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 1, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere previa attestazione della macellazione, avvenuta

a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di età compresa tra i 6 e i 12 mesi e fino a lire 300.000, per i bovini di età compresa tra i 12 e i 18 mesi e lire 450.000 per i bovini di età compresa fra i 18 e i 30 mesi;

c) indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di encefalopatia spongiforme bovina nell'azienda medesima. L'indennità è concessa entro il limite di lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di 500 milioni per ogni azienda;

d) contributi e spese per la distruzione di materiali specifici a rischio, ivi inclusa la colonna vertebrale di bovini di età superiore a 12 mesi, di materiale ad alto e basso rischio e di prodotti derivati;

e) un indennizzo, fino a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.

3. In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, così ripartito: a) lire 50 miliardi; b) lire 51 miliardi; c) lire 1 miliardo; d) lire 48 miliardi; e) lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: «Agenzia», è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal Commissario straordinario del Governo. A tale fine, il Fondo di cui al comma 1 è versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal proprio regolamento di amministrazione e contabilità.

5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. L'Agenzia, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 1, provvede all'incenerimento o la coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare le proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'ar-

articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, ivi incluse quelle oggetto dell'ammasso pubblico di cui all'articolo 2, comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari degli impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo. L'Agenzia può disporre che i materiali conferiti o da conferire all'ammasso siano immediatamente inceneriti o coinceneriti. Qualora non si provveda direttamente, l'Agenzia corrisponde, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 1, uno specifico rimborso forfettario ai soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti conferiti o da conferire».

#### **7.0.10**

TAROLLI

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Fondo per l'emergenza BSE)*

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, è istituito un Fondo, denominato: «Fondo per l'emergenza BSE», con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:

*a)* interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000 gli stessi bovini sono valutati e pagati entro 30 giorni, in base alla griglia di conformazione EU-ROP di cui al Reg. (CEE) n. 1208/81;

*b)* interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera *b)*, del Trattato istitutivo dell'Unione europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici sociali, nonché per garantire il benessere degli animali.

A tal fine sono erogati a titolo di compensazione per capi di età superiore a trenta mesi, indennizzi differenziati per categorie nonché grado di costi e perdite, per capi di età non inferiore a 12 mesi e non superiore a 30 mesi, rispettivamente lire 450.000 per vitelloni femmine e lire 700.000 per vitelloni maschi. I presenti indennizzi si applicano ai capi bovini presenti in azienda alla data del 17 novembre 2000;

c) indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di encefalopatia spongiforme bovina nell'azienda medesima. L'indennità è fissata in lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di 500 milioni per ogni azienda;

d) contributi per la distruzione di materiali specifici a rischio, inclusa la colonna vertebrale di bovini con età superiore a 12 mesi;

e) un indennizzo, pari a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.

3. In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, così ripartito: a) lire 100 miliardi; b) lire 100 miliardi; c) lire 1 miliardo; d) lire 48 miliardi; e) lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: «Agenzia», è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal Commissario straordinario del Governo. A tale fine, il Fondo di cui al comma 1 è versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal proprio regolamento di amministrazione e contabilità.

5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del Reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agro-alimentari, nonché della Guardia di finanza, per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni previste dal comma 2.

7. L'Agenzia presenta ogni trenta giorni al Commissario straordinario del Governo, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della sanità ed al Ministro dell'ambiente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

8. L'Agenzia provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo».

*Conseguentemente:*

1. Alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, determinato in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio statale per essere riassegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. All'onere aggiuntivo pari a 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante riduzione annua degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio 2001-2003 nell'ambito della tabella C della legge n. 288 del 23 dicembre 2000 per 15 miliardi relativamente al decreto legislativo n. 204 del 1998, per 40 miliardi relativamente alla legge n. 163 del 1985 e 1213 del 1965, per 30 miliardi relativamente al decreto legislativo n. 143 del 1994 e per 15 miliardi relativamente alla legge n. 549 del 1995, rubrica del Ministero dell'ambiente, le cui autorizzazioni di spesa si intendono contestualmente ridotte.

4. A decorrere dall'anno 2004 si provvederà ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».



**7.0.11**

TAROLLI

**Precluso**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Fondo per l'emergenza BSE)*

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, è istituito un Fondo, denominato: «Fondo per l'emergenza BSE», con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;

b) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo dell'Unione europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici sociali, nonché per garantire il benessere degli animali.

A tal fine sono erogati a titolo di compensazione per capi di età superiore a trenta mesi, indennizzi differenziati per categorie nonché grado di costi e perdite, per capi di età non inferiore a 12 mesi e non superiore a 30 mesi, rispettivamente lire 450.000 per vitelloni femmine e lire 700.000 per vitelloni maschi. I presenti indennizzi si applicano ai capi bovini presenti in azienda alla data del 17 novembre 2000;

c) indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di encefalopatia spongiforme bovina nell'azienda medesima. L'indennità è fissata in lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di 500 milioni per ogni azienda;

d) contributi per la distruzione di materiali specifici a rischio, inclusa la colonna vertebrale di bovini con età superiore a 12 mesi;

e) un indennizzo, pari a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.

3. In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, così ripartito: a) lire 100 miliardi; b) lire 100 miliardi; c) lire 1 miliardo; d) lire 48 miliardi; e) lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal Commissario

straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: «Agenzia», è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal Commissario straordinario del Governo. A tale fine, il Fondo di cui al comma 1 è versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal proprio regolamento di amministrazione e contabilità.

5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del Reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agro-alimentari, nonché della Guardia di finanza, per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni previste dal comma 2.

7. L'Agenzia presenta ogni trenta giorni al Commissario straordinario del Governo, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della sanità ed al Ministro dell'ambiente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

8. L'Agenzia provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo».

*Conseguentemente:*

1. Alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, determinato in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio statale per essere riassegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. All'onere aggiuntivo pari a 49 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante riduzione annua degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio 2001-2003 nell'ambito della tabella C della legge n. 288 del 23 dicembre 2000 per 9 miliardi relativamente al decreto legislativo n. 204 del 1998, per 40 miliardi relativamente alla legge n. 163 del 1985 e 1213 del 1965.

4. A decorrere dall'anno 2004 si provvederà ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 7.0.12

TAROLLI

### Precluso

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Fondo per l'emergenza BSE)*

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, è istituito un Fondo, denominato: «Fondo per l'emergenza BSE», con dotazione pari a lire 350 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:

*a*) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasce, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000 gli stessi bovini sono valutati e pagati entro 30 giorni, in base alla griglia di conformazione EUROP di cui al Reg. (CEE) n. 1208/81;

*b*) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera *b*), del Trattato istitutivo dell'Unione europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici sociali, nonché per garantire il benessere degli animali. A tal fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo di lire 450.000 per capo di età non superiore a 30 mesi, da corrispondere pre-

via attestazione dell'avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno 5 mesi;

*c)* indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di encefalopatia spongiforme bovina nell'azienda medesima. L'indennità è fissata in lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di 500 milioni per ogni azienda;

*d)* contributi per la distruzione di materiali specifici a rischio, inclusa la colonna vertebrale di bovini con età superiore a 12 mesi;

*e)* un indennizzo, pari a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.

3. In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, così ripartito: *a)* lire 100 miliardi; *b)* lire 100 miliardi; *c)* lire 1 miliardo; *d)* lire 48 miliardi; *e)* lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: «Agenzia», è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal Commissario straordinario del Governo. A tale fine, il Fondo di cui al comma 1 è versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal proprio regolamento di amministrazione e contabilità.

5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del Reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agro-alimentari, nonché della Guardia di finanza, per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni previste dal comma 2.

7. L'Agenzia presenta ogni trenta giorni al Commissario straordinario del Governo, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della sanità ed al Ministro dell'ambiente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

8. L'Agenzia provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'ar-

titolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo».

*Conseguentemente:*

1. Alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, determinato in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio statale per essere riassegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. All'onere aggiuntivo pari a 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante riduzione annua degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio 2001-2003 nell'ambito della tabella C della legge n. 288 del 23 dicembre 2000 per 10 miliardi relativamente al decreto legislativo n. 204 del 1998, per 40 miliardi relativamente alla legge n. 163 del 1985 e 1213 del 1965.

4. A decorrere dall'anno 2004 si provvederà ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### **7.0.13**

TAROLLI

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Fondo per l'emergenza BSE)*

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, è istituito un Fondo, denominato: «Fondo per l'emergenza BSE», con dotazione pari a lire 300

miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:

*a)* interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasce, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;

*b)* interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera *b)*, del Trattato istitutivo dell'Unione europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici sociali, nonché per garantire il benessere degli animali. A tal fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo di lire 450.000 per capo di età non superiore a 30 mesi, da corrispondere previa attestazione dell'avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno 5 mesi e solo per gli allevamenti intensivi da carne che detengono capi da ristallo in fase di condizionamento in vista dell'ingrasso finale, il periodo di detenzione in azienda è di almeno 2 mesi;

*c)* indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di encefalopatia spongiforme bovina nell'azienda medesima. L'indennità è fissata in lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di 500 milioni per ogni azienda;

*d)* contributi per la distruzione di materiali specifici a rischio, inclusa la colonna vertebrale di bovini con età superiore a 12 mesi;

*e)* un indennizzo, pari a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.

3. In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, così ripartito: *a)* lire 50 miliardi; *b)* lire 51 miliardi; *c)* lire 1 miliardo; *d)* lire 48 miliardi; *e)* lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: «Agenzia», è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal Commissario straordinario del Governo. A tale fine, il Fondo di cui al comma 1 è versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal proprio regolamento di amministrazione e contabilità.

5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del Reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agro-alimentari, nonché della Guardia di finanza, per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni previste dal comma 2.

7. L'Agenzia presenta ogni trenta giorni al Commissario straordinario del Governo, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della sanità ed al Ministro dell'ambiente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

8. L'Agenzia provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo».

*Conseguentemente:*

1. Alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, determinato in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio statale per essere riassegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**7.0.3/200**

ANTOLINI

**Primo periodo respinto; seconda parte improcedibile**

*All'emendamento 7.0.3, al comma 1, dopo le parole: «dettaglio di carni», inserire le seguenti: «delle imprese di autotrasporto».*

*Conseguentemente, al comma 1 medesimo, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Si fa luogo al rimborso di quanto versato dal 16 novembre 2000, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

*Al comma 5, dopo le parole: «a base di carne bovina», inserire le seguenti: «alle imprese di autotrasporto», e sostituire le parole: «20», con le seguenti: «50».*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**7.0.3/201**

ANTOLINI

**Respinto**

*All'emendamento 7.0.3, al comma 1, sopprimere le parole: «o il differimento».*

**7.0.3/302**

BETTAMIO, D'ALÌ, BUCCI, MINARDO

**Respinto. Votato dopo em. 7.0.3/301**

*All'emendamento 7.0.3, al comma 1, dopo la parola: «differimento» aggiungere le seguenti: «con rateizzazione senza interessi».*



**7.0.3/301**

D'ALÌ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

**Respinto**

*All'emendamento 7.0.3, al comma 1, dopo la parola: «tributari» inserire le seguenti: «sono altresì autorizzati gli Enti locali a disporre analoghi provvedimenti sui tributi locali».*

---

**7.0.3/202**

ANTOLINI

**Respinto**

*All'emendamento 7.0.3, al comma 1, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «Si fa luogo al rimborso di quanto versato dal 16 novembre 2000, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

---

**7.0.3/204**

CUSIMANO, RECCIA

**Respinto**

*All'emendamento 7.0.3, al comma 2, sostituire le parole: «per 6 mesi» con le seguenti: «per 12 mesi».*

---

**7.0.3/300**

BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO

**Ritirato**

*All'emendamento 7.0.3, al comma 2, sostituire le parole: «per sei mesi» con le seguenti: «per dodici mesi».*

---

**7.0.3/305**

BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO

**Ritirato**

*All'emendamento 7.0.3, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «agli allevamenti bovini», inserire le seguenti: «agli enti cooperativi di produzione o di commercializzazione di mangimi».*

---

**7.0.3/304**

D'ALÌ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

**Respinto**

*All'emendamento 7.0.3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per i medesimi soggetti, di cui al comma 1, è attribuito un credito d'imposta per gli anni 2001, 2002, 2003, pari al 2 per cento del volume di affari dichiarato in sede di Unico 2000».

**7.0.3/481** (già em. 3.0.100)

BIANCO, MURINEDDU

**Ritirato**

*All'emendamento 7.0.3 (testo corretto), dopo il comma, 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica nel sistema della produzione dei foraggi e delle materie prime di uso nell'alimentazione degli allevamenti animali e al fine di incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali impiegabili come materia prima nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche di origine animale, responsabili della diffusione della BSE, è assegnato un contributo straordinario di lire 6 miliardi in favore dell'Istituto Sperimentale per le Colture Foraggiere, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

5-ter. Il contributo è rivolto principalmente a rafforzare le attività che l'Istituto svolge per provvedere agli studi e alle ricerche riguardanti il miglioramento delle foraggiere coltivate in Italia, nonché la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e le integrità aziendali e favoriscano le diffusioni dei metodi dell'agricoltura biologica».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, lettera a) sostituire le parole «50 miliardi» con le seguenti: «60 miliardi».*

**7.0.3/1000** (già em. 2.203)

CORTIANA

**Approvato**

*All'emendamento 7.0.3, al comma 6, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Per l'attuazione del regime di aiuti è stanziata la somma di lire 28 miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali destinati alla riconversione degli*

allevamenti al metodo di produzione biologico. Per assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica del sistema della produzione dei foraggi e delle materie prime di uso nell'alimentazione degli allevamenti animali ed al fine di incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali impiegabili come materia prima nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche di origine animale, è assegnato un contributo straordinario di lire 2 miliardi in favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Il contributo è finalizzato principalmente a rafforzare le attività che l'Istituto svolge per provvedere agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonché la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e le integrità aziendali e favoriscano la diffusione dei metodi dell'agricoltura biologica».

---

**7.0.3/205**

CORTIANA, DE LUCA Athos

**Respinto**

*All'emendamento 7.0.3, al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**7.0.3/206**

ANTOLINI

**Respinto**

*All'emendamento 7.0.3, al comma 7, sostituire le parole da: «e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero di dipendenti, nonché il numero di capi macellati o allevati nell'anno 2000» con le seguenti: «, degli ammortamenti e degli oneri finanziari per mutui di miglioramento e/o per investimenti in strutture aziendali».*

---

**7.0.3/500**

BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO

**Ritirato e trasformato nell'odg n. 200**

*All'emendamento 7.0.3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Gli organismi di controllo privati che sono stati autorizzati al controllo del metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 e che hanno trasmesso al Ministero delle po-

litiche agricole e forestali l'integrazione del proprio manuale della qualità con le procedure di controllo per le produzioni animali, si intendono autorizzati ad operare detta attività di controllo, a partire dal 24 agosto 2000, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali di autorizzazione o di revoca».

---

**7.0.3/9000**

IL RELATORE

**Approvato**

*All'emendamento 7.0.3, al comma 5, dopo le parole: «pari all'1,5 per cento» inserire le seguenti: «anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 1998».*

---

**7.0.3** (testo corretto)

LA COMMISSIONE

**Approvato con subemendamenti**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-ter.

*(Agevolazioni)*

1. Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

3. A favore degli allevatori di bovini sono sospesi per la durata di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'ISMEA, in scadenza entro il 30 aprile 2001. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.

4. Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello UNICO 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

5. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, delle imprese di trasformazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio in via esclusiva o permanente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a 10 anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere effettivo a carico del mutuatario pari all'1,5 per cento. Una quota del cinquanta per cento del predetto limite di impegno è riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità, nonché per il miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione all'interno degli stabilimenti medesimi. La residua quota del cinquanta per cento è destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie.

6. È istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento volto a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente e sul benessere degli animali, attraverso: la ristrutturazione degli impianti, la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualità, anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, la riconversione al metodo di produzione biologico, la riqualificazione dell'allevamento intensivo anche incentivando l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti è attuato con la circolare di cui al comma 5, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99. Per l'attuazione del regime di aiuti è stanziata la somma di lire 30 miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali destinati alla riconversione degli allevamenti al metodo di produzione biologico. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di lire 10 miliardi di ciascuna delle seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388: articolo 109, comma 1; l'articolo 123, comma 1, lettera *b*), capoverso 2; articolo 129, commi 1, lettera *b*).

7. Le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e l'erogazione dei benefici di cui ai commi 5 e 6 sono stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro

venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La circolare di cui al presente comma stabilisce inoltre le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per l'attuazione dell'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonché il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000».

---

### **7.0.1000** (già em. 5.0.100)

CORTIANA, DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

(Sanzioni)

1. Salvo che questi fatti non costituiscano reato, chiunque detenga i materiali specifici a rischio nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto e non ne disponga per l'immediata distruzione, nei modi stabiliti dal presente decreto-legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 7.000.000 a lire 20.000.000 nonché con il sequestro da mesi 1 a mesi 6 dell'impianto, dell'attività produttiva, di trasformazione, di raccolta e di commercializzazione.

2. Salvo che questi fatti non costituiscano reato, chiunque interri o comunque utilizzi i materiali specifici a rischio nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto-legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 20.000.000 nonché il sequestro da mesi 1 a mesi 6 dell'impianto, dell'attività produttiva, di trasformazione, di raccolta e di commercializzazione.

3. Salvo che questi fatti non costituiscano reato, i titolari degli impianti di incenerimento che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto-legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.

4. In caso di condotte reiterate la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino ad un quadruplo».

---

**7.0.4/200**

TAROLLI

**Ritirato**

*All'emendamento 7.0.4, sostituire il comma 3, con il seguente:*

«I contributi di cui al presente decreto non spettano o, se concessi, possono essere revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali sia accertata con sentenza definitiva di condanna, violazione per operazioni illecitamente e dolosamente compiute delle disposizioni in materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini».

**7.0.4 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-*quater*.

*(Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281)*

1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. – *I*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate è punito con l'ammenda da lire 30.000.000 a lire 120.000.000.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con l'ammenda da lire 50.000.000 a lire 150.000.000.

4. La pena di cui al comma 3, si applica altresì all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2.

5. Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo".

2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. – 1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

3. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507".

3. I contributi e le agevolazioni di cui al decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8 non sono concessi o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni in materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini.

4. I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in seguito alla violazione di obblighi e prescrizioni previsti dal presente decreto, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere destinati all'Agenzia per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122, e all'articolo 28, primo comma, lettere *b*) e *c*), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 22 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2001.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio».



**7.0.14**

TAROLLI

**Precluso**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281)*

1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 30.000.000 a lire 120.000.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con la sanzione pecuniaria da lire 50.000.000 a lire 150.000.000.

4. La sanzione di cui al comma 3, si applica altresì all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2«.

2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. – 1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

3. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507«.

3. I contributi di cui al presente decreto non spettano o, se concessi, possono essere revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali sia accertata con sentenza definitiva di condanna, violazione per operazioni illecitamente e dolosamente compiute delle disposizioni in materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini.

4. I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in seguito alla violazione di obblighi e prescrizioni previsti dal presente decreto, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alla competente unità previsionale di base della stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere destinati all'Agenzia per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122, e all'articolo 28, primo comma, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 22 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2001.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio».

---

#### **7.0.5/200**

BETTAMIO

#### **Respinto**

*All'emendamento 7.0.5, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento di tutti i residui ad alto rischio ed a rischio specifico derivanti dall'attività di produzione, macellazione e vendita al dettaglio delle carni».

---

#### **7.0.5/201**

BETTAMIO

#### **Respinto**

*All'emendamento 7.0.5, al comma 2, dopo le parole: «Al Consorzio partecipano» inserire le seguenti: «i produttori agricoli, di imprese di macellazione e lavorazione delle carni».*

---

**7.0.5/202**

ANTOLINI

**Respinto**

*All'emendamento 7.0.5, al comma 3, dopo le parole: «le modalità di istituzione, di» inserire le seguenti: «partecipazione pubblica al».*

---

**7.0.5**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-quinquies.

*(Istituzione di un Consorzio obbligatorio)*

1. È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni. Il Consorzio può altresì operare la raccolta dei residui delle attività di trasformazione e vendita operanti nel settore della lavorazione dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale.

2. Al Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta e smaltimento dei medesimi, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del Consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a disciplinare le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del Consorzio di cui al presente articolo, sulla base dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95».

---

**7.0.6a**

BETTAMIO

**Respinto**

*All'emendamento 7.0.6, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «lire 300 miliardi» con le seguenti: «lire 600 miliardi».*

---

**7.0.6**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-*sexies*.

*(Copertura finanziaria)*

1. Alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, determinato in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari importo, dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio statale per essere riassegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) quanto a lire 130 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c) della legge n. 448 del 1998, come definita nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## ORDINE DEL GIORNO

**9.4997.200** (già em. 7.0.3/500)

BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

impegna il Governo:

a far sì che gli organismi di controllo privati che sono stati autorizzati al controllo del metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 e che hanno trasmesso al Ministero delle politiche agricole e forestali l'integrazione del proprio manuale della qualità con le procedure di controllo per le produzioni animali, si intendano autorizzati ad operare detta attività di controllo, a partire dal 24 agosto 2000, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali di autorizzazione o di revoca.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DECRETO-LEGGE

**Tit. 1**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Al titolo, aggiungere in fine, il seguente periodo:* «Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina».

---

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
DI CONVERSIONE

**1.1**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«... È abrogato il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8».

---

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

**coord. 1**

IL RELATORE

**Approvata**

*Al comma 3 dell'articolo 1, come sostituito dall'emendamento 1.21 (testo 2), sostituire le parole da: «Gli impianti» fino a «proprie lavorazioni» con le seguenti: «I titolari degli stabilimenti di macellazione al cui interno sono installati impianti di incenerimento sono obbligati ad incenerire in questi ultimi i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni».*

*Collocare il comma 7 dell'articolo 2, risultante dall'approvazione dell'emendamento 2.8 (testo 2), come comma aggiuntivo dell'articolo 3.*

*Conseguentemente all'approvazione dell'emendamento 5.1, sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente :« Relazioni periodiche ».*

*All'articolo 7, sostituire la rubrica con la seguente: «Compiti del Dipartimento della protezione civile e divieti previsti da disposizioni comunitarie».*

*Al comma 1 dell'articolo 7-bis, introdotto dall'emendamento 7.0.2. (testo 2), dopo le parole: «emergenza nel settore zootecnico » inserire le seguenti:«causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE)».*

*Al comma 3 dell'articolo 7-quater, sostituire le parole: «al decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8» con le seguenti: «agli articoli 7-bis e 7-ter».*

*Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 7-quinquies, introdotto dall'emendamento 7.0.5, dopo le parole «trasformazione e vendita» inserire le seguenti: «delle imprese».*

*Collocare il comma 1 dell'articolo 7-sexies, introdotto dall'emendamento 7.0.6., come comma aggiuntivo dell'articolo 7-bis. Collocare il comma 2 del medesimo articolo 7-sexies come periodo aggiuntivo dell'articolo 7-ter, comma 5. In entrambi i casi riportare la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7-sexies.*

*Collocare l'emendamento 5.0.10 (testo 2) come comma aggiuntivo all'articolo 3.*

---





Allegato B

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Ddl n.4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.1.7.Bianco e altri	153	138	002	004	132	070	RESP.
2	NOM.	Ddl n.4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.1.0.1. Antolini	155	140	003	001	136	071	RESP.
3	NOM.	Ddl n.4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.1.0.4. prima parte, Antolini	155	138	001	001	136	070	RESP.
4	NOM.	Ddl n.4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.1.0.3 (testo corretto), Antolini	155	138	001	001	136	070	RESP.
5	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em. 2.204, Bianco e Marineddu	152	140	001	001	138	071	RESP.
6	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.3.206, Cortiana e De Luca Athos	156	142	000	010	132	072	RESP.
7	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.4.1. Co' e altri	153	139	000	008	131	070	RESP.
8	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.6.1. Cusimano e altri	152	143	002	011	130	072	RESP.
9	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.6.2. Cusimano e altri	156	145	001	010	134	073	RESP.
10	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n. 1, Em.7.0.2/100, Bettamio e altri	162	161	001	026	134	081	RESP.
11	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.7.0.2/107, Tarolli e Bianco	162	160	000	027	133	081	RESP.
12	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.7.0.2/108, Tarolli e Bianco	163	162	000	028	134	082	RESP.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)  
C = Voto contrario (in votazione palese)  
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)  
A = Astensione  
M = Senatore in congedo o missione  
P = Presidente di turno  
R = Richiedente la votazione e non votante  
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate  
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni  
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.7.0.2/111, Bettamio	154	151	000	021	130	076	RESP.
14	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.7.0.2/115, Antolini	155	152	000	024	128	077	RESP.
15	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.7.0.2/117, Antolini	157	143	000	012	131	072	RESP.
16	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.7.0.2/119, Antolini	149	135	000	003	132	068	RESP.
17	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.7.0.3/301, D'Ali' e altri	159	158	000	026	132	080	RESP.
18	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.7.0.3/302, Bettamio e altri	153	141	000	008	133	071	RESP.
19	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.7.0.3/202, Antolini	151	148	000	017	131	075	RESP.
20	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.7.0.3/204, Cusimano e Reccia	156	153	000	021	132	077	RESP.
21	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.7.0.3/304, D'Ali' e altri	159	158	000	027	131	080	RESP.
22	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.7.0.4 (testo corretto), La Commissione	162	161	001	156	004	081	APPR.
23	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.7.0.5/201, Bettamio e Minardo	154	152	000	026	126	077	RESP.
24	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.7.0.5/202, Antolini	153	138	001	010	127	070	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)  
 C = Voto contrario (in votazione palese)  
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)  
 A = Astensione  
 M = Senatore in congedo o missione  
 P = Presidente di turno  
 R = Richiedente la votazione e non votante  
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate  
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni  
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
25	NOM.	Ddl n. 4947, di conversione in legge del decreto-legge n.1, Em.7.0.6a, Bettamio	149	136	000	005	131	069	RESP.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)  
 C = Voto contrario (in votazione palese)  
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)  
 A = Astensione  
 M = Senatore in congedo o missione  
 P = Presidente di turno  
 R = Richiedente la votazione e non votante  
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate  
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni  
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione



Seduta N. 1041 del 28-02-2001 Pagina 2

Totale votazioni 25

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BRUTTI MASSIMO							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BUCCI MICHELE ARCANGELO	R	R	R		R	R	F	R	R	F	F	F	F	F	R	R	F	R	F	F	F	F
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CABRAS ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
CADDEO ROSSANO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CALVI GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CAMBER GIULIO								R	F	R	F	F	F	R	R	F	R	F	F	F	F	F
CAMERINI FULVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CAMO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F
CAPALDI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CAPONI LEONARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CARCARINO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CARPI UMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CARPINELLI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CASTELLANI CARLA																	F	F	F	F	F	F
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CASTELLI ROBERTO						R																
CAZZARO BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CIMMINO TANCREDI					C	C		C									C					
CIRAMI MELCHIORRE																	F	F	F	F	F	F
CO' FAUSTO			C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CONTE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CORRAO LUDOVICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
COSTA ROSARIO GIORGIO																						F
COVIELLO ROMUALDO	C	C	C	C	C	C	C		C				C		F							
COZZOLINO CARMINE										A					F					F		
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F
CURTO EUPREPIO																						F
CUSIMANO VITO							F	F		F	F		F			F			F	F	F	F
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	A	R	R	R			R	F	F	F	F	F		R			F	F	F	F	F	F















Seduta N. 1041 del 28-02-2001 Pagina 9

Totale votazioni 25

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 25		
	23	24	25
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M
AGOSTINI GERARDO	C	C	C
ALBERTINI RENATO	C	C	C
ANDREOLLI TARCISIO	M	M	M
ANGIUS GAVINO	C	C	C
ANTOLINI RENZO	F	R	F
AYALA GIUSEPPE MARIA			C
BARBIERI SILVIA	M	M	M
BASSANINI FRANCO	M	M	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C	C
BEDIN TINO	C	C	C
BERGONZI PIERGIORGIO	C	C	C
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	C
BERTONI RAFFAELE	C	C	C
BESOSTRI FELICE CARLO	C	C	C
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	R	R
BETTONI BRANDANI MONICA	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO PAOLO	F	F	
BIANCO WALTER	F		
BIASCO FRANCESCO SAVERIO	R	R	R
BISCARDI LUIGI	C	C	C
BO CARLO	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M
BONAVITA MASSIMO	C	C	C
BONFIETTI DARIA	C	C	C
BORRONI ROBERTO	C	C	C
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C
BOSI FRANCESCO			
BRIGNONE GUIDO	C	C	C
BRUNI GIOVANNI	F	R	R
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	C

Seduta N. 1041 del 28-02-2001 Pagina 10

Totale votazioni 25

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 25		
	23	24	25
BRUTTI MASSIMO	C	C	C
BUCCI MICHELE ARCANGELO	F	R	F
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C
CABRAS ANTONIO	C	C	C
CADDEO ROSSANO	C	C	C
CALVI GUIDO		C	C
CAMBER GIULIO	F	R	R
CAMERINI FULVIO	C	C	C
CAMO GIUSEPPE	C	C	C
CAPALDI ANTONIO	C	C	C
CAPONI LEONARDO			
CARCARINO ANTONIO	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	C	C	C
CARPI UMBERTO	C	C	C
CARPINELLI CARLO	C	C	C
CASTELLANI CARLA	F	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C
CASTELLI ROBERTO			
CAZZARO BRUNO	C	C	C
CIMMINO TANCREDI			
CIRAMI MELCHIORRE		R	R
CO' FAUSTO	C	C	C
CONTE ANTONIO	C	C	C
CORRAO LUDOVICO	C	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	F		
COVIELLO ROMUALDO			
COZZOLINO CARMINE			
CRESCENZIO MARIO	C	C	C
CURTO EUPREPIO	F	F	F
CUSIMANO VITO		F	
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	F	R	R

Seduta N. 1041 del 28-02-2001 Pagina 11

Totale votazioni 25

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 25		
	23	24	25
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	C
DE ANNA DINO	F	R	R
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	C
DE CAROLIS STELIO			C
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M	M
DE LUCA ATHOS	C	C	C
DE LUCA MICHELE	C	C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	C	C
DEMASI VINCENZO			
DENTAMARO IDA	C	C	C
DE ZULUETA TANA	M	M	M
DIANA LINO	C	C	C
DIANA LORENZO			
DI BENEDETTO DORIANO			
DI ORIO FERDINANDO	C	C	C
DI PIETRO ANTONIO	M	M	M
DONDEYNAZ GUIDO			
DONISE EUGENIO MARIO			
D'URSO MARIO	C	C	C
DUVA ANTONIO	C	C	C
ELIA LEOPOLDO		C	C
FALOMI ANTONIO	C	C	C
FASSONE ELVIO	C	C	C
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C
FIGURELLI MICHELE	C	C	C
FIORILLO BIANCA MARIA	C	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE			
FOLLIERI LUIGI	C	C	C
FOLLONI GIAN GUIDO	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	A	C

Seduta N. 1041 del 28-02-2001 Pagina 12

Totale votazioni 25

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 25		
	23	24	25
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	C	C	C
GAMBINI SERGIO	C	C	C
GIORGIANNI ANGELO			
GIOVANELLI FAUSTO	C	C	C
GRUOSSO VITO	C	C	C
GUBERT RENZO			
GUERZONI LUCIANO	C	C	C
IULIANO GIOVANNI	C	C	C
LA LOGGIA ENRICO			
LARIZZA ROCCO	C	C	C
LAURIA BALDASSARE	C	C	C
LAURIA MICHELE	M	M	M
LAURICELLA ANGELO	M	M	M
LAVAGNINI SEVERINO	M	M	M
LEONE GIOVANNI	M	M	M
LO CURZIO GIUSEPPE	F		
LOIERO AGAZIO	M	M	M
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	C	C
LORENZI LUCIANO			
LORETO ROCCO VITO	C	C	C
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	C	C
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C
MAGGI ERNESTO			
MAGGIORE GIUSEPPE			
MAGLIOCCHETTI BRUNO	F	F	
MAGNALBO' LUCIANO	F	F	F
MANCINO NICOLA	P	P	P
MANCONI LUIGI	M	M	M
MANIERI MARIA ROSARIA	C	C	C
MANIS ADOLFO	C	C	C
MANTICA ALFREDO			
MANZELLA ANDREA	C	C	C

Seduta N. 1041 del 28-02-2001 Pagina 13

Totale votazioni 25

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 25		
	23	24	25
MANZI LUCIANO	C	C	C
MARCHETTI FAUSTO	C	C	C
MARINI CESARE			
MARINO LUIGI	C	C	C
MARITATI ALBERTO GAETANO			
MARTELLI VALENTINO	F	R	R
MASCIONI GIUSEPPE	C	C	C
MASULLO ALDO			
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	C	C
MELE GIORGIO	C	C	C
MELONI FRANCO COSTANTINO	C	C	C
MELUZZI ALESSANDRO	C	C	C
MICELE SILVANO	C	C	C
MIGNONE VALERIO	C	C	C
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	C
MINARDO RICCARDO	F	R	F
MONTAGNA TULLIO	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C	C
MONTELEONE ANTONINO	F	F	
MONTICONE ALBERTO	C	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C
MORO FRANCESCO			
MUNDI VITTORIO			
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	M	M	M
NAPOLI BRUNO			
NAPOLI ROBERTO	C	C	C
NAVA DAVIDE	C	C	C
NIEDDU GIANNI	C	C	C
OCCHIPINTI MARIO	C	C	C
OSSICINI ADRIANO			
PACE LODOVICO	F	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	C	C	C



Seduta N. 1041 del 28-02-2001 Pagina 14

Totale votazioni 25

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 25		
	23	24	25
PALUMBO ANIELLO	C	C	C
PAPINI ANDREA	C	C	C
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	C
PARDINI ALESSANDRO	M	M	M
PASQUALI ADRIANA	M	M	M
PASQUINI GIANCARLO	C	C	C
PELELLA ENRICO	C	C	C
PELLEGRINO GIOVANNI	C	C	C
PERUZZOTTI LUIGI			
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	C	C
PETTINATO ROSARIO	C		
PIANETTA ENRICO	F	R	R
PIATTI GIANCARLO	C	C	C
PICCIONI LORENZO			
PIERONI MAURIZIO	C	C	C
PILONI ORNELLA	C	C	C
PINGGERA ARMIN		C	C
PINTO MICHELE	C	C	C
PIREDDA MATTEO			
PIZZINATO ANTONIO	C		C
POLIDORO GIOVANNI	C	C	C
PORCARI SAVERIO SALVATORE			
PREDA ALDO	C	C	C
PROVERA FIORELLO	M	M	M
RECCIA FILIPPO	F	F	R
RESCAGLIO ANGELO	C	C	C
RIGO MARIO	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	C	C	C
RIZZI ENRICO			
ROBOL ALBERTO	M	M	M
ROCCHI CARLA	M	M	M

Seduta N. 1041 del 28-02-2001 Pagina 15

Totale votazioni 25

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 25		
	23	24	25
ROGNONI CARLO	C	C	C
RONCHI EDOARDO (EDO)			
ROTELLI ETTORE ANTONIO	F	R	R
RUSSO GIOVANNI	C	C	C
SALVATO ERSILIA	C	C	C
SALVI CESARE	M	M	M
SARACCO GIOVANNI	C	C	C
SARTO GIORGIO	C		C
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE			
SCIVOLETTO CONCETTO	C	C	C
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIG	F	C	C
SCOPELLITI FRANCESCA	F	R	R
SELLA DI MONTELUCE NICOLO'	F	F	
SEMNZATO STEFANO	C	C	C
SENESE SALVATORE	C	C	C
SERVELLO FRANCESCO	M	M	M
SMURAGLIA CARLO	C	C	C
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	M	M
STANISCIA ANGELO	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO			
TAROLLI IVO			
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M
TERRACINI GIULIO MARIO			
TOIA PATRIZIA	M	M	M
TRAVAGLIA SERGIO			
TURINI GIUSEPPE			
VEDOVATO SERGIO	C	C	C
VELTRI MASSIMO	C	C	C
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	C
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	C	C	C
VIGEVANI FAUSTO	C	C	C

Seduta N. 1041 del 28-02-2001 Pagina 16

Totale votazioni 25

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario  
(P)=Presidente

(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 25		
	23	24	25
VILLONE MASSIMO	C	C	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C	C
VIVIANI LUIGI	C	C	C
VOLCIC DEMETRIO	M	M	M
WILDE MASSIMO			
ZILIO GIANCARLO	C	C	

### Disegni di legge, annuncio di presentazione

Dep. JERVOLINO RUSSO Rosa, VOZZA Salvatore, TUCCILLO Domenico

Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari (4864-B)

(presentato in data **28/02/01**)

*C.7011 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.6914, C.7049, C.7217); S.4864 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica (assorbe S.4631, S.4645, S.4874); C.7011-B approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati*

### Disegni di legge, assegnazione

#### In sede referente

6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze

Sen. SILIQUINI Maria Grazia

Modificazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente disposizioni sul processo tributario (2766)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>o</sup> Aff. cost., 2<sup>o</sup> Giustizia

(assegnato in data **28/02/01**)

### Governo, richieste di parere su documenti

Il Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 27 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le richieste di parere parlamentare concernenti:

schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie (n. 898);

schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie (n. 899).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tali richieste sono state deferite alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 20 marzo 2001. La 12<sup>a</sup> Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, le richieste di parere parlamentare concernenti:

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'articolo 1, lettera a), della determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, per il finanziamento della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento elettromagnetico (n. 889), deferito alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali);

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'articolo 1, lettera b), della determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, per il finanziamento della carta di credito formativa (n. 890), deferito alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo);

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'articolo 1, lettera c), della determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, per il finanziamento del piano d'azione *e-government* (n. 891), deferito alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione);

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'articolo 1, lettera d), della determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, per il finanziamento del progetto *Campus One* (n. 892), deferito alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport);

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'articolo 1, lettera d), della determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, per il finanziamento di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica (n. 893), deferito alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport);

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'articolo 1, lettera e), della determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, per il finanziamento dello sviluppo delle imprese innovative (n. 894), deferito alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo);

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'articolo 1, lettera f), della determinazione del Consiglio dei ministri del 25

gennaio 2001, per il finanziamento del programma straordinario di formazione relativo all'acquisizione di profili professionali nel campo delle tecnologie informatiche e della comunicazione (n. 895), deferito alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale);

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'articolo 1, lettera g), della determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, per il finanziamento delle biblioteche e dei centri multimediali di cui al Piano d'Azione per la Società dell'informazione (n. 896), deferito alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport);

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'articolo 1, lettera h), della determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, per il finanziamento delle attività di formazione inerenti le competenze informatiche e tecnologiche del personale docente della scuola (n. 897), deferito alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le Commissioni potranno esprimere il proprio parere entro il 20 marzo 2001.

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

La Corte dei conti, con lettera in data 20 febbraio 2001, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA), per l'esercizio 1998 (*Doc. XV, n. 319*).

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detto documento sarà trasmesso alla 5<sup>a</sup> e alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Interpellanze**

LA LOGGIA, PIANETTA, PORCARI, MAGGIORE, BETTAMIO, MINARDO, JACCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che notizie di stampa hanno riferito che il Vice Consolato di Newark, nel New Jersey, sarà chiuso entro breve tempo;

che la comunità italiana residente nel New Jersey è la più grande degli USA, dopo quella di New York, essendovi registrati presso il Consolato locale oltre trentamila cittadini italiani;

che si stima, in realtà, che i cittadini italiani residenti nel New Jersey siano il doppio di quelli registrati presso il Vice Consolato e che lo stesso sembra non essere in grado, per carenza di personale, di offrire tutti i servizi consolari richiesti dai cittadini italiani;

che buona parte dei cittadini italiani residenti nelle contee del sud del New Jersey si reca presso il Consolato di Filadelfia, in Pennsylvania, in quanto il Consolato di Newark non è in grado di offrire servizi a tutti i connazionali;

che il Consolato di New York è difficile da raggiungere da parte dei cittadini italiani residenti in New Jersey in ordine al traffico estremamente intenso in entrata e in uscita nella medesima città;

che la comunità italiana riveste grande importanza nell'ambito dello Stato del New Jersey il quale a sua volta è tra i più ricchi degli Stati Uniti e in continua ascesa economica;

che anche in occasione dello svolgimento della I Conferenza degli Italiani nel mondo tenutasi nel dicembre 2000 a Roma erano state date ampie assicurazioni circa la continuazione dell'attività dei Vice Consolati, tipo quello di Newark, anzi in relazione alla numerosa popolazione di origine italiana ivi registrata era stato promesso il suo potenziamento,

si chiede di conoscere i motivi della chiusura del Vice Consolato e se non si intenda soprassedere alla stessa in ordine alle esigenze della numerosa comunità italiana residente in New Jersey.

(2-01215)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

FLORINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –  
Premesso:

che lo S.N.A.TE.R, Sindacato Nazionale Autonomo Telecomunicazioni, ha ripetutamente denunciato con diverse note riportate dalla stampa, e allo stesso Capo dello Stato, il comportamento antisindacale attuato dalla dirigenza tutta di Telecom Italia, a partire dal massimo responsabile, rag. Colaninno;

che lo S.N.A.TE.R conta a livello nazionale ben tremila iscritti ed i suoi dirigenti e rappresentanti sindacali svolgono da tempo le funzioni previste dalla legge 300/70;

che in violazione dei diritti sanciti dalla legge di recente la Telecom Italia S.p.a. ha disposto la revoca ed il blocco dei permessi sindacali a tutti gli esponenti dello S.N.A.TE.R;

che si impedisce allo S.N.A.TE.R di effettuare assemblee di lavoratori, di munirli di idonei locali nelle sedi di lavoro e di trattenere le relative quote sindacali che i lavoratori hanno inteso versare al sindacato;

che si negano i diritti all'informativa preventiva e perfino all'applicazione di sentenze della magistratura di Roma favorevoli alle richieste del sindacato;

che il comportamento antisindacale della Telecom Italia S.p.a. contrasta con il contesto libero e democratico di oggi, rappresentativo delle istanze dei lavoratori e configurato dalle sigle di tutti i sindacati schierati a sostegno delle rivendicazioni dei lavoratori stessi,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti della Telecom Italia S.p.a.;

se non intenda con urgenza contribuire a ristabilire la democrazia e la libertà sindacale dello S.N.A.TE.R., quarto sindacato rappresentativo nella Telecom Italia S.p.a..

(4-22381)

FLORINO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con nota del 19.01.2001, prot. n.139/2001/AG, il più autorevole sindacato degli inquilini, il SUNIA di Napoli, chiedeva al Ministro delle Finanze – Dipartimento del territorio, ufficio del territorio di Napoli chiarimenti in ordine alla convenzione stipulata tra il Dipartimento del territorio di Napoli e l'UNIAT (sindacato inquilini della UIL) per il censimento e la vendita del patrimonio dello Stato;

che l'alienazione del patrimonio abitativo con la vendita di migliaia di alloggi di edilizia residenziale pubblica dovrebbe comportare una consultazione con tutti i sindacati rappresentativi degli inquilini, senza alcuna preclusione;

che la risposta e le motivazioni addotte dal competente ufficio territoriale di Napoli del Ministero delle finanze non hanno soddisfatto il sindacato del SUNIA il quale denuncia nella nota in premessa «un'operazione assunta contro ogni regola di trasparenza e corretta gestione, in palese violazione dei principi di imparzialità della pubblica amministrazione e di copertura dall'alto a tutta la strana operazione»;

che sarebbe opportuno da parte del Dicastero delle finanze e del suo Ministro ottemperare alla richiesta del sindacato SUNIA per avvalersi dello stesso e di altri che lo richiedono per tutte le funzioni da espletare per l'alienazione degli immobili dello Stato,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda adottare per contribuire a dirimere le controversie in atto;

se non si intenda chiamare a collaborare per la vendita del patrimonio statale le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta con una duplice finalità, salvaguardare la difesa degli inquilini e gli interessi dello Stato.

(4-22382)



GUBERT. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il Ministero della sanità ha predisposto una bozza di regolamento concernente la revisione della normativa relativa alla figura e al profilo professionale dell'odontotecnico, in attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» nel testo modificato del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

che dal 1928, anno di emanazione del decreto che disciplinava l'attività dell'odontotecnico, la tecnologia ha compiuto progressi rilevanti, vedendo legittimate le aspettative di crescita di tutto il comparto tecnico-sanitario, in particolare dell'ottico, del tecnico ortopedico, dell'audioprotesista, del tecnico di radiologia, del podologo, dell'ortottista e di altre figure con ruolo complementare a quello della professione medica;

che nella bozza in questione si prevede che, su richiesta e alla presenza dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoatria, l'odontotecnico possa collaborare a interventi di carattere tecnico incruento;

che la direttiva comunitaria n. 93/42 sui dispositivi medici su misura, recepita attraverso il decreto legislativo n. 46/97, interessa anche la figura dell'odontotecnico, che può e deve assumersi la parte di responsabilità che gli compete relativamente al manufatto protesico non solo nei confronti dell'odontoiatra o dell'ente committente, ma anche nei confronti del paziente fruitore, restando comunque chiaro che non si tratta di invadere competenze del medico odontoiatra, ma di riconoscere il ruolo complementare dell'odontotecnico, autorizzando lo stesso a compiere gli atti preliminari e accessori alla costruzione della protesi, come del resto previsto da un parere (disatteso) del Consiglio Superiore della Sanità ancora del 1928;

che in molti paesi europei (Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Svizzera, Belgio, Portogallo) ed extraeuropei la figura dell'odontotecnico è prevista con competenze più ampie di quelle attualmente previste in Italia, con inoltre anche la previsione che il servizio protesico e ortesico sia gestito attraverso il Servizio Sanitario Nazionale per favorire l'accesso ad esso anche da parte di persone di basso reddito,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dare sollecito avvio all'*iter* procedurale di approvazione del nuovo regolamento sopra richiamato, anche al fine di creare una figura tecnico-professionale più adeguata al mercato attuale e compatibile con l'impostazione già prevista per le altre figure sanitarie oggetto di recente aggiornamento sulla base del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

(4-22383)

GUBERT. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in data 21 dicembre 1998 veniva approvata definitivamente la legge n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza e di arte drammatica, degli istituti superiori per le

industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali paraggiati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2000. Tale legge prevede il passaggio delle competenze in merito dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

che la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, disponeva al comma 5 dell'art. 6 che il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento «è a carico della Provincia Autonoma di Trento»;

che tale trasferimento di competenza e di oneri deve avvenire, ai sensi della disciplina vigente in materia di trasferimento di compiti e funzioni alla Regione Trentino – Alto Adige, con specifica norma di attuazione, come già per il passaggio alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento del personale statale non docente delle scuole di ogni ordine e grado (decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405) e come previsto anche per il conferimento di ulteriori competenze disposte tramite decreti legislativi in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

che, nonostante la mancanza di tale norma di attuazione che definisca modalità e tempi della presa in carico di tale personale da parte della Provincia Autonoma di Trento, il Ministero della pubblica istruzione ha congelato i trasferimenti di personale, in entrata e in uscita, dal Conservatorio di Trento e dalla relativa sezione staccata di Riva del Garda (ordinanza ministeriale n. 170 del 13 luglio 1999 e ordinanza ministeriale n. 185 del 19 luglio 2000), decidendo, all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 185 del 19 luglio 2000, che non esista più il ruolo del personale statale non docente del Conservatorio di Trento;

che in conseguenza di tali disposizioni il Ministero della pubblica istruzione ha ritenuto di non dover inquadrare come dipendenti a tempo indeterminato nei ruoli del Conservatorio di musica di Trento i dipendenti che, a seguito dell'indizione del concorso per soli titoli per la formazione della graduatoria nazionale permanente relativa al profilo professionale di collaboratore scolastico, quarta qualifica funzionale, ruolo nazionale delle Accademie e dei Conservatori di musica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65, 4° serie speciale, del 22 agosto 2000, sono risultati idonei e si sono collocati in posizione utile, determinando l'apertura di un contenzioso con i dipendenti stessi, e ciò nonostante che in data 9 novembre 1998 l'Ispettorato per l'istruzione artistica avesse decretato che il Conservatorio di musica di Trento risultava con vacanza di 11 posti di collaboratore scolastico e nel frattempo ne siano rimasti disponibili ben sette;

che la Provincia Autonoma di Trento, con lettere del 15 novembre 2000 (prot. n. 1408/00-D313-SA-ri) e del 22 dicembre 2000 (prot. n. 1578/00-D313/MCA-ri) ha sottoposto il problema al Ministro della pubblica istruzione, senza ottenere una sua soluzione;

che in data 15 febbraio 2001 la «Commissione dei dodici» che elabora le proposte di norme di attuazione inviava ai Ministeri interessati, per il relativo parere, la proposta di norma di attuazione per il passaggio delle

competenze in merito alla Provincia Autonoma di Trento, dando atto con ciò che il passaggio del personale ATA del Conservatorio di musica di Trento alla Provincia non era già avvenuto, del resto in conformità alle norme vigenti in materia di trasferimento di competenze e relativi oneri,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che l'effettivo trasferimento del personale ATA del Conservatorio di musica di Trento alla Provincia Autonoma di Trento sia perfezionato solo con l'approvazione della relativa norma di attuazione, per cui, in assenza di essa, il personale resta statale;

se, in caso affermativo, non si ritenga di dover rivedere l'esclusione del Conservatorio di musica di Trento (con relativa sezione staccata di Riva del Garda) dalla possibilità di avere immessi nei propri ruoli come dipendenti a tempo indeterminato i dipendenti già in servizio presso lo stesso e risultati idonei al concorso sopra richiamato, tanto più che tale decisione è richiesta formalmente dalla stessa Provincia Autonoma di Trento, che in futuro, con l'approvazione della norma di attuazione in questione, avrà tali idonei come propri dipendenti;

se in ogni caso non si ritenga ingiusto che a pagare per le eventuali difficoltà di configurazione del raccordo tra norma di legge che pone a carico il personale in questione alla Provincia Autonoma di Trento e norme che regolano il trasferimento di competenze alla provincia Autonoma di Trento tramite norma di attuazione siano dei dipendenti (nel caso due dei tre idonei, Carmen Cornelatti di Trento e Teresa Schena di Riva del Garda, madri di famiglia) risultati idonei ad un concorso che aveva come obiettivo proprio la stabilizzazione dell'impiego per chi aveva prestato servizio per 24 mesi, costretti a rinunciare al posto di lavoro per non essere nelle condizioni familiari o di salute di assumere servizio fuori provincia.

(4-22384)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che tutti i pubblici uffici, comprese le scuole di ogni ordine e grado e gli istituti universitari, espongono la bandiera italiana e la bandiera dell'Unione europea;

che la bandiera italiana e quella europea rappresentano un chiaro simbolo di appartenenza sociale, politica e culturale;

considerato:

che da alcuni giorni, sulla facciata principale dell'Istituto Orientale di Napoli, delle due aste di solito usate per esporre le due bandiere dette in premessa, una è senza bandiera e sull'altra sventola una bandiera rossa;

che al centro della suddetta bandiera rossa è stampato il volto di Ernesto Che Guevara:

che la nostra Repubblica, come si legge dalla Costituzione, è ancora fondata sul lavoro e non sui miti del comunismo sudamericano;

che tale atto è da considerarsi una grave offesa al sentimento di appartenenza nazionale;

che detta bandiera è visibile da chiunque entri nell'Istituto, l'interrogante chiede di sapere:

se i dirigenti dell'Istituto e le autorità competenti siano a conoscenza di tale situazione;

se il Ministro in indirizzo intenda sollecitare la rimozione di tale bandiera e ripristinare i simboli sociali, politici e culturali rappresentati dalle bandiere dell'Unione europea e d'Italia.

(4-22385)

LUBRANO di RICCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che don Francesco Perrotta, parroco di Arienzo, in Provincia di Caserta, ha subito una violenta aggressione nella propria casa canonica;

che il sacerdote è stato violentemente percosso, riportando varie ferite al volto, all'apparato dentario ed alle costole;

che gli autori di questo nuovo assurdo violento gesto criminale non sembrano essere dei rapinatori, ma sembrano aver agito con finalità intimidatoria: il parroco, infatti, è il *leader* di un movimento ambientalista locale e, da tempo, si batte per la difesa dell'ambiente, organizzando convegni e promuovendo azioni in tutte le sedi amministrative e giudiziarie;

che, in particolare, don Francesco Perrotta, in qualità di Presidente di un Comitato civico ambientalista locale, ha denunciato negli ultimi periodi progetti pubblici e privati in zone a massimo rischio di frane, tra i quali un progetto, già finanziato per lire 194.000.000.000, per l'ammodernamento della linea ferroviaria Benevento – Napoli via Cancellò. I *clan* dell'ecomafia hanno già fiutato l'affare e cercheranno in ogni modo di non farsi scappare almeno una fetta di questi finanziamenti, mentre, in concomitanza, va segnalato il rilascio di numerosissime concessioni edilizie sempre in zona a massimo rischio di frane,

si chiede di sapere quali provvedimenti abbia eventualmente adottato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Caserta al fine di salvaguardare l'incolumità del coraggioso sacerdote e prevenire nuovi atti intimidatori contro uno dei più autorevoli esponenti della Chiesa casertana, al fine di evitare nuovi delitti camorristici come quello in cui perse la vita don Giuseppe Diana.

(4-22386)

PETRUCCI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

nel quadro della riduzione delle spese relative agli enti centrali e periferici del Ministero della difesa sembra essere in fase avanzata di studio la chiusura di dodici Uffici leva della Marina Militare ubicati sul territorio nazionale. Tra questi sembra ci sia quello di Viareggio che per le sue competenze future verrà accentrato presso la sede di Livorno;

la chiusura dovrebbe essere formalizzata con decreto ministeriale, di prevista uscita intorno al mese di aprile, e la stessa inizierà il 1° gen-

naio 2002 con termine ultimo per completare il passaggio di consegne alla sede di Livorno entro il 31 dicembre dello stesso anno;

qualora la chiusura dell'Ufficio Leva presso la Capitaneria di Porto di Viareggio venisse portata a termine questo porterà disagi per i giovani della zona che ancora risultano iscritti nelle liste di leva di Viareggio e che non sono solamente quelli residenti in questo Comune ma anche in quelli dei Comuni limitrofi (Camaione, Pietrasanta, Forte dei Marmi) compresi quelli costieri della Provincia di Massa e Carrara, nonché i residenti nella Provincia di Pistoia che per vari motivi possono essere assoggettati alla leva di mare (per esempio la classe di leva dei nati nel 1983 ha assoggettato circa 1300 unità dei residenti nelle tre province di competenza). Infatti per presentare qualsiasi istanza relativa alla posizione militare (richiesta di rinvio, richiesta di dispensa, richiesta di obiezione di coscienza, ecc.) i ragazzi dovranno recarsi fino a Livorno con notevoli perdite di tempo e con il rischio di non poter seguire da vicino e con maggiore facilità la loro situazione relativamente alle istanze di particolare delicatezza come la richiesta di dispensa;

tale eventuale chiusura porterebbe anche ad un impoverimento della tradizione popolare marinara viareggina; infatti presso la sede di Viareggio sono sempre esistite le Matricole della Gente di Mare e scomparirebbero i giovani che chiamati alle armi avrebbero il numero di matricola contenente la sigla VG;

è inoltre presumibile che, successivamente alla soppressione dell'Ufficio Leva, possa essere chiuso anche l'Ufficio Matricola e Mobilitazione che è memoria storica di tutti coloro che, residenti nelle zone sopra indicate, hanno prestato il servizio militare in Marina. Essendovi conservati i carteggi dei nati dal 1901 in poi, le persone che si presentano presso l'Ufficio Matricola sono spesso persone anziane per le quali recarsi a Livorno risulterebbe difficoltoso,

si chiede di conoscere se, nel pur giusto quadro di razionalizzazione degli Uffici Leva della Marina Militare ubicati sul territorio nazionale, anche alla luce della ormai prossima abolizione del servizio militare obbligatorio, non si ritenga opportuno adottare provvedimenti per mantenere in attività l'Ufficio Leva della Capitaneria di Porto di Viareggio per la numerosa utenza di giovani ed anche di persone anziane che ad essa fanno riferimento e per la tradizione e la storia marinara di una città come Viareggio.

(4-22387)

RIPAMONTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

il 15 febbraio scorso, in una azienda che produce serramenti e porte blindate – la Tapex Port – di Cinisello Balsamo, un'impiegata sarebbe stata insultata e picchiata al fine di costringerla a firmare una lettera di dimissioni;

la donna in questione, Ivonne Armati di anni cinquanta, era stata assunta dalla suddetta azienda lo scorso 17 ottobre come responsabile amministrativa;

ritornata al lavoro, dopo un giorno e mezzo di malattia e dopo aver presentato in anticipo regolare certificato medico con raccomandata assicurata ed aver telefonato ad un collega per avvertire dell'assenza, avrebbe subito l'aggressione, dapprima verbale, del titolare dell'azienda che lamentava il mancato avviso direttamente alla sua persona;

subito la donna, che svolgeva mansioni da quadro, è stata sottoposta a dequalificazione e trasferita quindi in un altro ufficio senza neanche le finestre; la sua opposizione in proposito avrebbe innescato la reazione impetuosa e smisurata del superiore che l'ha intimata a firmare le dimissioni spintonandola contro mobili e pareti;

le ecchimosi e le lesioni riportate sono state documentate ed è stata sporta denuncia alla polizia per aggressione,

si chiede di sapere:

se non si ravveda la necessità di verificare se i rapporti di lavoro vigenti presso la Tapex Port non costituiscano violazione dei principali diritti garantiti dallo statuto dei lavoratori;

se non ci si trovi altresì di fronte ad una violazione dei doveri stabiliti dal contratto collettivo di categoria;

se non vengano inoltre violati i diritti fondamentali sulla dignità della persona desunti dalla Carta costituzionale;

se non si ritenga necessaria una ispezione urgente presso la Tapex Port per determinare la doverosa presenza istituzionale e ripristinare rapporti di lavoro civili e improntati al rispetto delle principali tutele sindacali e costituzionali.

(4-22388)

WILDE. – *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* – Premesso:

che in data 24 febbraio 2001 sul «Giornale di Brescia» con titolo «Il caso Ecoservizi a Borgosatollo» è scritto : « Far conoscere il caso Ecoservizi al Ministro dell'ambiente Willer Bordon e fargli sapere quanto costa ai cittadini vivere in un'area della provincia che, in quanto a cave, discariche, impianti industriali, ha tante storie da raccontare. Era questo l'obiettivo dell'incontro con l'on. Gianni Savoldi, collaboratore del Ministro, promosso dall'Amministrazione Comunale di Borgosatollo, cui hanno partecipato assessori e consiglieri comunali, amministratori della 7° circoscrizione di Brescia, l'assessore Brunelli del Comune di Brescia e rappresentanti del Comune di Castenedolo». L'articolo prosegue: «L'on. Savoldi ha potuto rispondere solo in parte alle aspettative della Comunità, condividendo preoccupazioni e raccogliendo pareri, osservazioni e proposte che, ha assicurato, non mancherà di sottoporre al ministro Bordon. Il parlamentare si è detto convinto che il Ministro una volta informato valuterà con attenzione quel che è possibile fare» aggiungendo che Bordon è «fortemente impegnato a tutelare l'ambiente e a difendere la salute dei cittadini»

cercando di trovare le soluzioni migliori senza penalizzare le attività produttive;

che in data 21 febbraio 2001 sempre in relazione ai fatti di Borgosatollo lo scrivente presentava l'ennesima interrogazione sulla Ecoservizi evidenziando la latitanza più completa dei Ministeri dell'ambiente e della sanità nel contesto, ricordando le suindicate interrogazioni nella XII legislatura 4-01010 del 21-07-94, 4-01180 del 3-08-94, 4-02901 del 23-01-1995, 4-04906 del 22-06-1995, 4-06532 del 25-10-1995, 4-07263 del 13-12-1995, 4-07297 del 14-12-1995, 4-07547 e 4-07549 dell'11-01-1996, 4-07741 del 24-01-1996, 4-08010 del 07-02-1996, tutte prive di risposta. Nella XIII legislatura ne sono state presentate altre: 4-00741 e 4-00742 del 25-06-1996, 4-02743 del 06-11-1996, 4-05566 del 30-04-1997, 4-05935 del 21-05-1997, 4-06241 del 04-06-1997, 4-08070 del 16-10-1997, 4-08249 del 29-10-1997, 4-08513 del 17-11-97, 4-08777 del 03-12-1997, 4-008872 del 10-12-1997, 4-10269 del 25-03-1998, 4-12411 del 22-09-1998, 4-016202 del 14-09-1999 e 4-16274 del 15-09-1999, 4-19202 dell'11-05-2000, 4-20372 del 19-09-2000, 4-20641 del 4-10-2000, 4-21317 del 21-11-2000, tutte prive di risposta;

che la presenza dell'onorevole Savoldi a Borgosatollo, congiuntamente ai rappresentanti del comune di Brescia, rappresenta, a parere dell'interrogante, l'ennesima presa in giro nei confronti di tutti i cittadini residenti nel bacino d'influenza della Ecoservizi. Savoldi non può affermare: «Il Ministro, una volta informato, valuterà con attenzione quel che è possibile fare» perché il Ministro conosce perfettamente, se lo vuole, l'intero contesto. Denunce, esposti, lettere ed interrogazioni evidenziano il contrario; qualcuno non vuole quindi accelerare i tempi d'intervento. Il comportamento di Savoldi e dell'amministrazione comunale di Borgosatollo evidenzia, a parere dell'interrogante, solo interessi prettamente elettorali atti a calmare i residenti, e ciò è di particolare gravità, essendo noto che si parla di salute dei cittadini,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro dell'ambiente Willer Bordon invece di mandare sul territorio a far propaganda elettorale il suo portavoce on. Savoldi, «Bordon è fortemente impegnato a tutelare l'ambiente ed a difendere la salute dei cittadini», non ravvisi l'opportunità di utilizzare il medesimo al fine di rispondere alle numerose e precise interrogazioni presentate da anni dallo scrivente elencate nelle premesse;

come mai l'on. Savoldi non abbia risposto alle numerose domande come scritto sul giornale locale: «Ha potuto rispondere solo in parte alle aspettative della comunità», con tutto il materiale che aveva a disposizione;

se il ministro Bordon non ravvisi l'opportunità di inviare sul posto i NOS;

se il Ministro della sanità non ritenga opportuno controllare l'operato dell'ASL di competenza ed i punti evidenziati nelle interrogazioni di competenza;

se dopo anni non sia serio e legittimo pretendere che i Ministri in indirizzo chiariscano il contesto, rispondendo ai numerosi quesiti e denunciando tutti coloro che in un modo o l'altro da anni stanno cercando di insabbiare il contesto, primo fra tutti il Sindaco di Brescia congiuntamente all'assessore Brunelli;

se in tale situazione non si ravvisino consociativismi tra Comune di Brescia, Provincia, Regione e Ministeri di competenza proprio in relazione alla mancata osservanza d'importanti delibere da tempo emesse, specialmente quella relativa alla mancata concessione del VIA (Valutazione Impatto Ambientale);

se in relazione alle numerosissime denunce ed esposti la magistratura bresciana abbia riscontrato fatti gravi di carattere civile e penale;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria, finanza, NOS, NAS ed ASL.

(4-22389)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della difesa e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il susseguirsi in questi mesi di fatti criminosi sta destando allarme e preoccupazione nella Puglia in generale e nel Salento in particolare;

che la criminalità imperversa in lungo ed in largo trasformando la nostra terra in un campo di battaglia;

che nella giornata del 27 febbraio 2001 il sindaco di Matino (Lecce) è stato fatto oggetto di atto delinquenziale, intimidatorio e lesivo del suo patrimonio con l'incendio ad opera di ignoti della sua autovettura;

che nel Salento accade sempre più di frequente che ignoti vandali si divertano ad incendiare auto, che poi esplodono danneggiando spesso le abitazioni;

che l'intera popolazione, ormai esausta ed in balia della criminalità, chiede di essere protetta,

l'interrogante chiede di sapere

quali siano gli atti e gli accertamenti che si stanno operando e cosa si intenda fare per consentire il sempre auspicato potenziamento della locale caserma dei carabinieri (Matino);

quali provvedimenti si intenda adottare per favorire ed assecondare la nascita di nuove imprese che creino condizioni di lavoro.

(4-22390)

TOMASSINI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che nell'accordo Stato-Regioni sono state assegnate alle Province lombarde 5 miliardi e 380 milioni di lire e alla Provincia di Varese, specificamente, è stato concesso solamente il finanziamento per il tratto viario Malpensa – Boffalora – Magenta ed il collegamento viario San Macario – strada statale n. 336;



che nel Piano triennale non è stata prevista una voce di adeguato finanziamento relativo alle opere viarie del Piano Malpensa di competenza ANAS;

che ogni giorno la Provincia di Varese deve governare istanze di una società che si evolve velocemente e che richiede risposte concrete in tempi ragionevoli;

che la suddetta provincia deve assicurare alla collettività un progresso non solo economico, ma anche di qualità dei servizi, quali, nello specifico, collegamenti viari che garantiscano, oltre alla sicurezza stradale, anche un traffico veicolare il meno caotico possibile, in particolare nell'area di un aeroporto intercontinentale,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato intenda provvedere a far adeguare il Piano triennale dell'ANAS 2000/2002, prevedendo i finanziamenti adeguati alla realizzazione di tutte le opere viarie di competenza relative al Piano d'Area Malpensa.

(4-22391)

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 1040<sup>a</sup> seduta pubblica, del 27 febbraio 2001, a pagina 31, il primo capoverso dell'intervento del senatore Lorenzi deve leggersi come segue:

« \* LORENZI. Signor Presidente, sull'argomento all'ordine del giorno, il decreto-legge relativo alla BSE, eravamo già intervenuti e avevamo ottenuto dal Governo l'accettazione di un ordine del giorno come raccomandazione affinché venissero presi seri, importanti e urgenti provvedimenti di risarcimento per la filiera della carne. Ciò è avvenuto più di un mese fa, mi pare il 17 gennaio scorso. Naturalmente, oltre il disegno di legge che oggi viene esaminato, saranno necessari altri provvedimenti di questo genere.».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 1039<sup>a</sup> seduta pubblica, del 27 febbraio 2001, a pagina 113, il testo dell'annuncio «Disegni di legge, annuncio di presentazione», deve intendersi come segue:

«Sen. SERENA Antonio

Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'attività dei consorzi di bonifica (5012)

(presentato in data **23/02/01**)

Sen. DE LUCA Athos

Norme per la tutela della fauna eteroterma (5013)

(presentato in data **26/02/01**)

Sen. GRECO Mario

Nuova disposizione in materia di separazione dei processi di cui all'art. 18 del codice di procedura penale (5014)

(presentato in data **26/02/01**)

Sen. MANCA Vincenzo Ruggero

Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1977, n. 165, in materia di base pensionabile (5015)

(presentato in data **26/02/01**)».











